

Messaggio

numero

8471

data

7 agosto 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio governativo, relativo alla nuova Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo), che riunisce in un unico testo la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani) del 2 ottobre 1996 e la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973.

L'elaborazione del Messaggio tiene conto delle proposte e dei pareri della Commissione per la gioventù, della Commissione per le colonie di vacanza, dei professionisti attivi nel settore e dei giovani direttamente coinvolti nell'elaborazione dei contenuti della nuova legge¹. Sono stati altresì considerati i risultati della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie svolta dal 12 dicembre 2022 al 13 febbraio 2023.

¹ Per rendere più agevole la lettura dei contenuti del presente documento, i soggetti femminili e maschili sono stati designati con il genere maschile.

Sommario

INTRODUZIONE	4
I. PARTE PRIMA	6
1. Caratteristiche del contesto di vita dei bambini e dei giovani	8
2. Finalità delle politiche di promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù	10
3. Sviluppo delle politiche di promozione dell’infanzia e della gioventù	13
3.1. Politiche della gioventù in Svizzera	14
3.2. Politiche di promozione dell’infanzia e della gioventù nel Cantone Ticino	15
3.2.1. Colonie di vacanza	15
3.2.2. Attività giovanili	17
4. Basi legali di riferimento	20
4.1. Legislazione internazionale	20
4.2. Legislazione federale	20
4.3. Legislazione cantonale	21
4.3.1. Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza	22
4.3.2. Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili	22
4.3.3. Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni	22
5. Attività dell’infanzia e della gioventù nel corso delle legislature	24
5.1. Programma di legislatura 2019-2023	24
5.2. Programma di legislatura 2023-2027	25
5.3. Atti parlamentari	26
5.4. Risoluzioni del Consiglio cantonale dei giovani	28
II. PARTE SECONDA	29
1. Obiettivi strategici della nuova Legge	29
2. Obiettivi operativi della nuova Legge	30
3. Processo di elaborazione della Legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù	31
3.1. Progetto di aggiornamento delle politiche giovanili 2017-2020	31
3.2. Piattaforma delle politiche giovanili	33
3.3. #facciamo legge	33
3.4. Consultazione cantonale	34
4. Disegno di Legge e commento ai singoli articoli	36
<i>Art. 1 Scopo</i>	36
<i>Art. 2 Campo di applicazione</i>	36
<i>Art. 3 Principi</i>	38
<i>Art. 4 Definizioni</i>	39
<i>Art. 5 Riconoscimento</i>	43
<i>Art. 6 Finanziamento e mezzi</i>	44
<i>Art. 7 Concessione di risorse e spazi pubblici</i>	44
<i>Art. 8 Contributi per la costruzione</i>	45

Art. 9 Contributi per l'esercizio	45
Art. 10 Autorità competente	46
Art. 11 Consiglio cantonale dei giovani	47
Art. 12 Commissione per l'infanzia e la gioventù	48
Art. 13 Piattaforma delle politiche giovanili	48
Art. 14 Funzionamento degli organismi	49
Art. 15 Vigilanza	49
Art. 16 Preferenza indigena	49
Art. 17 Rapporti di impiego	49
Art. 18 Rifiuto e revoca del riconoscimento e rifiuto, revoca e restituzione dei contributi	50
Art. 19 Rimedi di diritto	50
Art. 20 Abrogazioni	50
Art. 21 Entrata in vigore	50
5. Costi e finanziamento	51
5.1. Impatto finanziario	51
5.1.1. Impatto amministrativo	51
5.1.2. Impatto sui costi di gestione corrente	51
5.2. Impatto finanziario sui Comuni	52
5.3. Altre fonti di finanziamento	53
CONCLUSIONI	54
MODIFICHE NORMATIVE	55
BIBLIOGRAFIA	65

INTRODUZIONE

Il Cantone promuove, coordina e sostiene le attività dell'infanzia e della gioventù secondo il principio della sussidiarietà. La Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani) del 2 ottobre 1996 e la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (in seguito Legge colonie) del 17 dicembre 1973 consentono di sostenere le iniziative dei giovani, dei gruppi e delle associazioni giovanili, i centri di attività giovanili, il Consiglio cantonale dei giovani e le colonie di vacanza. Le attività extrascolastiche dell'infanzia e della gioventù, svolte in ambito extrafamiliare ed extrasportivo, danno ai bambini e ai giovani l'opportunità di ideare e realizzare liberamente delle iniziative proprie e di essere coinvolti nella loro organizzazione. Le iniziative dei bambini e dei giovani consentono di acquisire delle competenze e di assumere delle responsabilità che favoriscono la loro partecipazione alla vita collettiva. Le politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù rappresentano un'opportunità per rafforzare la vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica del nostro Cantone.

La nuova Legge consolida l'impegno del Cantone nell'ambito delle competenze sancite dalla Costituzione cantonale (art. 14 lett. g), dalla Costituzione federale (artt. 8, 11 e 41) e dal diritto internazionale (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). La partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica del nostro Cantone è il principale obiettivo della politica di promozione dell'infanzia e della gioventù a fianco delle misure di sostegno alla prima infanzia, di protezione dei minori e di conciliabilità tra impegni familiari e impegni lavorativi disciplinati dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

Alla luce delle nuove sfide con cui sono confrontati i bambini e i giovani, le politiche dell'infanzia e della gioventù assumono una rilevanza più marcata che in passato. Gli enti che operano nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù sono partner privilegiati delle famiglie, delle scuole e dei Comuni. L'impegno dei volontari e il lavoro degli specialisti che operano in enti pubblici e privati hanno consentito di ancorare le attività dell'infanzia e della gioventù nella società. Molti bambini e giovani aderiscono meno alle associazioni e preferiscono attività aperte e non vincolanti. Le attività dell'infanzia e della gioventù permettono ai bambini e ai giovani di accedere liberamente e più facilmente a un ventaglio variegato di proposte senza che debbano rispondere a determinati requisiti. Le attività dell'infanzia e della gioventù improntate al dialogo e alla partecipazione rendono i bambini e i giovani protagonisti del loro presente, affinché diventino cittadini attivi e responsabili della comunità in cui vivono.

Negli ultimi vent'anni gli enti hanno ampliato il ventaglio delle offerte di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù². Le attività annoverabili in questo ambito dell'azione sociale promuovono l'inclusione e la coesione sociale. Tutti i bambini e i giovani, in particolare coloro che crescono in famiglie vulnerabili o con un basso livello

² L'animazione socioculturale è una disciplina volta a promuovere, organizzare e svolgere attività che stimolino i bambini e i giovani a sviluppare le loro competenze sociali, a favorire la loro partecipazione alla vita sociale e a migliorare la loro qualità della vita.

d'istruzione, provenienti o meno da percorsi migratori, devono avere l'opportunità di partecipare alle attività del tempo libero, di poter contare su figure significative e di trovare un aiuto competente. L'attenzione particolare per le situazioni di vulnerabilità e le azioni educative delle attività dell'infanzia e della gioventù rafforzano le competenze sociali che consentono a tutti i bambini e a tutti i giovani di partecipare alla vita pubblica.

Il Consiglio di Stato propone una revisione totale della Legge giovani e della Legge colonie con la creazione di una nuova base legale intesa a consolidare i contenuti sperimentati negli anni e volta a perseguire i seguenti nuovi obiettivi:

- estendere i gruppi di destinatari e le attività dell'infanzia e della gioventù per rispondere ai bisogni delle nuove generazioni;
- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica cantonale e comunale senza discriminazione alcuna;
- accrescere il valore preventivo delle politiche dell'infanzia e della gioventù riconoscendo diverse forme di attività innovative;
- sostenere i programmi per lo sviluppo delle attività dell'infanzia e della gioventù a livello comunale o regionale;
- correlare la concessione di aiuti finanziari del Cantone ai progetti pedagogici degli enti che operano nel settore;
- favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché la collaborazione tra professionisti e volontari.

Affinché le attività *per* i giovani, *con* i giovani e *dei* giovani possano essere sostenute in modo efficace, s'impone l'adozione di una solida base legale che unisca e aggiorni la Legge giovani e la Legge colonie nel loro insieme.

I. PARTE PRIMA

Le politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù includono “*attività, misure e strutture che garantiscono il benessere e la partecipazione sociale di tutti i bambini e tutti i giovani al fine di considerare i loro interessi per permettere loro di sviluppare una personalità responsabile e capace di vivere in società*”³. Al fianco della famiglia e della scuola, le politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù contribuiscono allo sviluppo delle competenze che consentono ai bambini e ai giovani di prepararsi a rispondere alla crescente complessità della società in cui sono chiamati a integrarsi.

Le attività di promozione dell'infanzia e della gioventù sono una forma di educazione non formale complementare ai percorsi scolastici e formativi. Le attività sono progettate per favorire lo sviluppo personale e sociale in una prospettiva di educazione alla cittadinanza. L'apprendimento è dato dal confronto dei partecipanti con situazioni concrete di cui fanno esperienza. I bambini e i giovani, affiancati da volontari, animatori ed educatori, sviluppano insieme conoscenze ed esperienze incentrate sui loro interessi. Le esperienze di vita collettiva offrono ai partecipanti l'opportunità di sviluppare liberamente la propria personalità e sentirsi parte della comunità in cui vivono.

Durante il tempo libero, i giovani praticano svariate attività sportive e sono membri attivi di numerose associazioni. Le attività sportive sono un elemento essenziale della vita dei giovani. Questo è vero in particolare sino ai 17 anni, poi si assiste a un drastico calo. Sono soprattutto le bambine e le giovani donne a fare meno attività. Solo il 31% delle giovani in età fra 15 e 19 anni praticano sport, mentre il 47% risulta di fatto inattivo. La pratica dello sport e l'affiliazione alle associazioni sportive sono inoltre significativamente inferiori tra i bambini e i giovani stranieri, dove si accentua ulteriormente la differenza tra i sessi. Nella Svizzera italiana l'appartenenza alle società sportive sembra regredire in modo particolarmente accentuato nel passaggio dall'età infantile a quella giovanile⁴. Risulta quindi importante investire in attività complementari allo sport, al fine di garantire modalità di socializzazione costruttive e diversificate che coinvolgano i giovani e valorizzino i loro interessi, le loro competenze e le loro capacità prestando particolare attenzione ai giovani più fragili e vulnerabili.

A fianco delle attività sportive e delle attività culturali, le attività dell'infanzia e della gioventù, intese come attività *per* i giovani, *con* i giovani e *dei* giovani, offrono a bambini e giovani la possibilità di coltivare i propri interessi, di sviluppare la propria personalità e di partecipare alla vita della comunità alla quale sentono di appartenere senza rispondere a nessun criterio di ammissione e di performance. L'eterogeneità degli interessi dei bambini e dei giovani richiede delle risposte diversificate e inclusive,

³ Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) *Recommandations pour le développement de la politique de l'enfance et de la jeunesse dans les cantons*, Berna, 2016.

⁴ M. Lamprecht, A. Fischer, H. Stamm, *Rapporto riguardante bambini e giovani*. Osservatorio sport e movimento Svizzera, in: Lamprecht & Stamm, *Sozialforschung und Beratung AG*, Ufficio federale dello sport UFSPO, Gioventù+Sport, Zurigo, 2008.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

complementari alle attività sportive la cui promozione è prevalentemente di competenza federale.

1. Caratteristiche del contesto di vita dei bambini e dei giovani

La generalizzazione delle nuove modalità di comunicazione legate alle nuove tecnologie e alle nuove forme di socializzazione ad esse connesse, i cambiamenti sociodemografici legati alla molteplicità dei modelli familiari e alle dinamiche migratorie, le accresciute richieste in ambito scolastico, formativo e del mercato del lavoro hanno ripercussioni sulle condizioni di vita dei bambini e dei giovani. A fianco delle incertezze che accompagnano questi cambiamenti, incidono negativamente anche la frammentazione dei modelli educativi e i limiti delle offerte nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù.

Per molto tempo la povertà dei bambini e dei giovani è stata misurata unicamente in termini economici, in relazione al reddito e alla situazione socioeconomica dei genitori. Per descrivere le conseguenze delle fragilità sociali, culturali e relazionali che i bambini e i giovani sperimentano nella loro quotidianità al di là del reddito familiare, è stato introdotto recentemente il concetto di *“povertà educativa”*⁵. Save the Children definisce la povertà educativa come la *“privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”*. La povertà educativa incide sulla salute mentale, le capacità cognitive e le relazioni. Queste tendenze possono comportare fenomeni d'isolamento sociale, aggressività e violenza che hanno conseguenze negative sull'individuo, sulle famiglie e sulla società.

La pandemia di COVID-19 e le conseguenti chiusure e limitazioni delle attività hanno accresciuto il rischio di povertà materiale e hanno provocato una perdita consistente in termini di sviluppo affettivo e sociale. Per analizzare gli effetti della pandemia sulla salute mentale dei giovani il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha condotto il *Progetto CoSmo – COvid e Salute Mentale dei giOVani* su mandato del Consiglio di Stato⁶. I bambini e i giovani si differenziano dal resto della popolazione per la loro maggiore sensibilità allo stress e alla solitudine. Lo studio indica l'esistenza di una popolazione giovanile resiliente che ha trovato delle risposte per far fronte alla crisi, ma documenta situazioni di fragilità e di sofferenza. La ricerca *CoSmo* ha infatti rilevato sentimenti di isolamento e di inadeguatezza, un uso eccessivo compensatorio dei social media, una generalizzata compressione dei propri spazi di vita, svariate forme di disorientamento nel passaggio alla didattica a distanza, una mancanza di punti di riferimento e di occasioni di socializzazione, una difficoltà ad autodeterminarsi che evidenzia un'accresciuta esigenza di interventi educativi. La pandemia ha ulteriormente acuito la sensibilità allo stress e alla solitudine con conseguenze maggiori per i giovani più fragili. Lo *Swiss Corona Stress Study*, svolto dall'Università di Basilea constata un allarmante aumento della percentuale di persone tra i 14 e i 24 anni con gravi sintomi depressivi⁷. I provvedimenti adottati per contenere la diffusione del coronavirus hanno avuto

⁵ Save the Children, *La povertà educativa: definizione*, 2022. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/che-cosa-e-poverta-educativa-definizione-e-cause> (27 febbraio 2024).

⁶ L. Pezzoli, A. Bracci, M. Caiata Zufferey, A. Lisi, M. Luciani, R. Morese, E. Soldini, L. Crivelli, *Progetto CoSmo. Covid e Salute Mentale dei giOVani*, SUPSI, Manno, 2022.

⁷ D. De Quervain, *The Swiss Corona Stress Study*, University of Basel, Basilea, 2021.

conseguenze indirette a breve e a lungo termine sulla salute dei bambini e dei giovani in contrasto con il loro diritto alla protezione, a cui si aggiungono delle prospettive future incerte. Le richieste al centro di consulenza e aiuto per i bambini e i giovani di Pro Juventute denominato “147” sul tema dell’ansia sono aumentate del 30%, mentre quelle sul tema del suicidio sono aumentate del 10%⁸. I giovani temono di non essere in grado di far fronte alle esigenze della vita quotidiana.

I risultati del primo sondaggio nazionale svizzero sull’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù⁹ indicano che nel Cantone Ticino la varietà delle offerte nel settore è inferiore rispetto al resto della Svizzera e le iniziative che favoriscono la partecipazione dei bambini e i giovani alla vita sociale devono essere rafforzate. Gli operatori attivi nel settore delle attività dell’infanzia e della gioventù ritengono che la formazione, le condizioni d’impiego, il personale, le dotazioni e gli spazi siano insufficienti per soddisfare le aspettative e sviluppare le capacità dei bambini e dei giovani.

Negli ultimi anni, il benessere e l’inclusione dei bambini e dei giovani nei processi che determinano la loro qualità di vita hanno assunto ancora maggiore rilevanza e costituiscono una priorità nelle scelte politiche del Governo per i prossimi anni.

⁸ Pro Juventute, *Effetti della pandemia di coronavirus sulla salute psichica: i bambini e i giovani hanno bisogno del nostro sostegno ora! Documento di sintesi*, Zurigo, 2021.

⁹ J. Gerodetti, M. Fuchs, L. Fellmann, M. Gerngross, O. Steiner, *Animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù. Risultati del primo sondaggio nazionale svizzero*. Edizioni Seismo, Zurigo e Ginevra, 2021.

2. Finalità delle politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù

Per interrompere il ciclo vizioso della povertà educativa che si perpetua da una generazione all'altra, superare le conseguenze della pandemia sul benessere e rafforzare il settore delle attività dell'infanzia e della gioventù servono azioni capaci di fornire ai bambini e giovani gli strumenti per esercitare un maggior controllo sulle questioni che li concernono e di attuare delle misure volte a garantire le medesime opportunità per sviluppare le loro capacità, i loro talenti e le loro aspirazioni.

Un approccio ancorato a tutti i livelli di *governance* orientato alla co-progettazione e alla collaborazione tra il pubblico e il privato è indispensabile per la fattibilità di politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù¹⁰. Lo sviluppo di una comunità educante, attenta alle esigenze delle famiglie e di tutte le generazioni, favorisce il benessere dei bambini e dei giovani e rafforza la coesione sociale¹¹.

Affinché i bambini e i giovani esercitino i diritti sanciti dalle convenzioni internazionali, imparino i metodi per la gestione dello stress, adottino delle strategie di resilienza ed evitino di assumere comportamenti disfunzionali, aggressivi verso sé stessi e gli altri, occorrono offerte facilmente accessibili che contribuiscano allo sviluppo delle competenze necessarie per far fronte alle sfide della vita quotidiana. I primi risultati dello studio *Competence Development in Out-of-school Settings* della Pädagogische Hochschule di Zurigo, condotto in occasione del campo nazionale scout *Mova*, confermano che le attività dell'infanzia e della gioventù favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e contribuiscono al benessere dei bambini e dei giovani a lungo termine¹². Le attività dell'infanzia e della gioventù, come i soggiorni di vacanza e le attività del tempo libero favoriscono le emozioni positive, stabilizzano le emozioni negative, contribuiscono a sviluppare l'autostima, la solidarietà, la capacità di esprimere le proprie idee e difendere le proprie opinioni. Confrontandosi e imparando a collaborare con i propri pari, i bambini e i giovani acquisiscono le competenze che consentono di partecipare attivamente alla vita sociale.

Le condizioni di vita dei bambini e dei giovani sono determinate da una moltitudine di variabili cui corrispondono altrettanti ambiti della politica: politica sociale, politica sanitaria, politica scolastica, politica dei trasporti, ecc. I bambini e i giovani non sono un gruppo omogeneo, ma si distinguono per età, genere, origine sociale, provenienza, opportunità e capacità personali. Le politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù toccano vari ambiti della vita dei bambini e dei giovani e garantiscono che le loro

¹⁰ A. Scialdone, M. Marucci, C. Porcarelli, *Tra Child Guarantee e "Patti educativi di comunità". La rilevanza di approcci inclusivi basati su pratiche territoriali di contrasto alla povertà educativa minorile*, in: Rivista Italiana di Educazione Familiare, 20 (1), pp. 87-100, Firenze University Press, Firenze, 2022. <https://doi.org/10.36253/rief-12252>

¹¹ M. Marucci, C. Porcarelli, *Povertà educativa minorile e governance partecipativa. Patti educativi di Comunità e Child Guarantee*, 2022.

¹² R. Keller, E. Kirchhoff, B. Blanc, *SCOUT - Study on Competence Development in Out-of-school Settings. Erste Ergebnisse*, ein Kooperationsprojekt der Pädagogische Hochschule Zürich und der Pfadibewegung Schweiz, Zurigo, 2022.

specifiche esigenze siano debitamente considerate a prescindere dalle loro caratteristiche fisiche, psicologiche, sociali e culturali.

Le politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di partecipare ad attività sociali, culturali e politiche assumendo liberamente delle responsabilità e confrontando i propri comportamenti, le proprie rappresentazioni e i propri valori all'interno dei gruppi. I bambini e i giovani imparano a collaborare con i propri pari, a risolvere i conflitti e a convivere con la diversità degli interessi e degli stili di vita degli uni e degli altri.

Nella sua presa di posizione del 21 agosto 2023¹³ sul rapporto riguardante le *“Forme di partecipazione politica e motivazioni che spingono persone giovani a impegnarsi politicamente”* realizzato della Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) e da *econcept*, in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale in Vallese e con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)¹⁴, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) ritiene che il possesso di competenze e di valori come la tolleranza, il rispetto, l'apertura al compromesso, la capacità di giungere a un consenso nell'ambito di un dibattito pluralistico contribuiscano all'educazione alla cittadinanza di bambini e giovani. Suscitando l'interesse dei bambini e dei giovani sui temi della vita quotidiana, le attività dell'infanzia e della gioventù offrono l'opportunità di acquisire informazioni, farsi una propria opinione ed esercitare i propri diritti. La società e il nostro sistema politico hanno bisogno di una popolazione che partecipi e s'impegni.

Come indicato dall'Ufficio di statistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), le elezioni cantonali ticinesi del 2023 non hanno contribuito a invertire i dati negativi sull'affluenza alle urne. La partecipazione del 56% degli aventi diritti di voto è il dato più basso mai registrato nel Cantone Ticino. Tra i diciottenni e diciannovenni la partecipazione si aggira attorno al 50%, dato che scende ampiamente sotto questa soglia tra i 20 e i 39 anni, per poi aumentare nelle classi di età successive. Nella classe d'età tra i 20 e i 42 anni, gli astensionisti sono più numerosi dei votanti¹⁵. Nella presa di posizione del 21 agosto 2023 sul rapporto citato, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) evidenzia la necessità di adottare un concetto di partecipazione politica più ampio, che includa esplicitamente anche le forme di partecipazione non istituzionale e i formati digitali. I consigli di classe, i parlamenti dei giovani, i progetti partecipativi che coinvolgono i cittadini nell'individuazione dei propri bisogni, nei processi decisionali e nella creazione di dispositivi per rispondere ai suddetti bisogni, i festival culturali, i canali d'interazione online, il dialogo con esponenti della politica locale, la formazione della propria opinione tra amici, la riflessione sulle scelte di consumo, le manifestazioni o le raccolte di firme sono tutti elementi che contribuiscono ad avvicinare

¹³ Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) (2023). *Posizione della CFG sull'educazione alla cittadinanza dei bambini e dei giovani*. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-97393.html> (27 febbraio 2024).

¹⁴ S. Nef, J. Gisiger, O. Frigo Charles, E. Gertel, M. Pizzera, A. Suppa, P. Streckeisen, *Politische Partizipationsformen und Motivation von Jugendlichen sich zu engagieren. Schlussbericht*. EKKJ, Berna, 2023.

¹⁵ Ufficio di statistica, *Dati – Statistiche e società*, Bellinzona, Anno XXIII – N. 01 – giugno 2023.

i giovani alla vita politica. La partecipazione politica dei giovani ha dunque diverse sfaccettature e, per così dire, diverse porte d'entrata. Il rapporto indica che per avvicinare i giovani alla vita politica occorrono spazi di apprendimento della partecipazione che offrano la possibilità di collaborare e di confrontarsi con la diversità delle opinioni. Queste esperienze promuovono nei giovani la consapevolezza di essere capaci di padroneggiare specifiche attività, situazioni ed eventi che stimolano e rafforzano il senso di autoefficacia. Chi si percepisce efficace affronta i momenti difficili con la consapevolezza di poterli superare con successo, perseverando di fronte agli ostacoli. Il rapporto evidenzia infatti che la partecipazione dei giovani alla vita sociale rafforza la motivazione a partecipare alla vita politica, a condizione che le autorità accettino e considerino seriamente le istanze dei bambini e dei giovani che vi prendono parte.

Una moderna politica di promozione dell'infanzia e della gioventù riconosce i bambini e i giovani come soggetti di diritto per favorire il loro senso di appartenenza alla comunità in cui vivono. I bambini e i giovani devono avere la possibilità d'impegnarsi attivamente e di essere coinvolti nei processi decisionali che li riguardano. Tradizionalmente distanti dalla politica formale, affinché i giovani si sentano parte integrante della società e membri attivi delle comunità, la loro partecipazione alla vita politica deve essere sostenuta. Le attività dell'infanzia e della gioventù offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di esprimere i loro pareri e le loro proposte. Il loro coinvolgimento nei processi decisionali contribuisce a rispondere alle sfide del presente e a rinnovare la democrazia.

3. Sviluppo delle politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù

Riconosciuti come gruppo sociale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, i giovani hanno iniziato a far parte del dibattito politico solo negli ultimi decenni. In passato, l'interesse del mondo politico per i giovani si concentrava su specifiche dimensioni della loro vita, come l'educazione, la scuola, la formazione professionale, i comportamenti giudicati devianti o i servizi per i giovani confrontati con problematiche di carattere sociale o sanitario.

Malgrado le raccomandazioni della Confederazione, il panorama svizzero delle politiche dell'infanzia e della gioventù si è sviluppato a macchia di leopardo. L'eterogeneità dell'impegno di Cantoni e Comuni consente solo parzialmente di rispondere agli impegni che la Svizzera ha assunto sottoscrivendo la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Nell'ambito delle politiche dell'infanzia e della gioventù e della ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni, i Cantoni hanno una competenza in materia legislativa. Solo alcuni Cantoni hanno una legislazione cantonale che copre la politica dell'infanzia e della gioventù negli assi della protezione, della promozione e del sostegno. Solo i Cantoni di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Obvaldo, Uri, Vaud, Vallese e Zurigo hanno una legislazione che sostiene una politica di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù. Altri Cantoni coprono solo alcuni ambiti delle politiche dell'infanzia e della gioventù (ad esempio, quello della protezione o dell'inserimento professionale) tramite atti legislativi e regolamenti d'applicazione, spesso legati alle prestazioni sociali. In assenza di una legge, alcuni Cantoni, come ad esempio i Grigioni, hanno provveduto a colmare le principali lacune sviluppando delle strategie o delle linee guida. Questi documenti stabiliscono degli orientamenti senza però ancorare l'impegno dello Stato in una base legale.

Cantoni e Comuni attuano una moltitudine di misure in favore dei bambini e dei giovani, ma la loro frammentazione rende il panorama delle offerte assai differenziato e poco coordinato. La mancanza di una visione globale delle politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù non consente di garantire la qualità delle prestazioni e di colmare le lacune in ambiti specifici. Nel 2021 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia ha espresso il proprio rammarico per i limitati progressi compiuti nello sviluppo delle politiche per l'infanzia e la gioventù in Svizzera, nonché nell'allocatione delle risorse nei bilanci federali e cantonali. Il Comitato raccomanda alla Svizzera di:

- rafforzare le misure volte a garantire una partecipazione significativa e consapevole di tutti i bambini e di tutti i giovani;
- garantire il diritto dei bambini e dei giovani di essere ascoltati in tutte le decisioni che li riguardano;
- rafforzare le misure preventive per evitare le discrepanze nella qualità dell'assistenza e della salute dei bambini e dei giovani;
- garantire l'accesso ai servizi di prevenzione nei diversi Cantoni;
- implementare il diritto all'istruzione inclusiva nelle scuole per tutti i bambini e per tutti con disabilità.

3.1. Politiche della gioventù in Svizzera

A livello nazionale, le politiche dell'infanzia e della gioventù hanno assunto rilevanza nel 1972 a seguito della pubblicazione del rapporto dalla Commissione del Consiglio nazionale presieduta dal Consigliere nazionale Theodor Gut intitolato *Riflessioni e proposte per una politica svizzera giovanile*. Il rapporto ha gettato le basi per l'elaborazione del Messaggio per la creazione della Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Legge sulle attività giovanili, LAG) del 6 ottobre 1989. Il rapporto ha evidenziato in particolare la necessità di sviluppare una politica per la gioventù intesa come politica con la partecipazione della gioventù; in altri termini una politica della gioventù fatta *con* i giovani e non solo *per* i giovani, affinché i giovani stessi fossero considerati come cittadini nei loro Cantoni e nei loro Comuni.

Il *Manifesto per la gioventù* redatto a Bienne nel 1995 dalla Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) e dalla Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) sosteneva che *“le limitate strutture partecipative aperte ai giovani rendono difficile la loro integrazione nella società. Nelle scuole e nelle università, sul posto di lavoro e di apprendistato, in famiglia, nella vita culturale e militare, i giovani non hanno perlopiù voce in capitolo, benché implicati in prima persona. Anche le istituzioni politiche sono troppo complesse e distanti dai problemi quotidiani dei giovani. Esse offrono ai giovani solo poche possibilità di esprimersi, farsi ascoltare ed essere valorizzati”*¹⁶. Il documento ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare le politiche giovanili al fianco delle politiche di protezione e di assistenza. Se da una parte i bambini e i giovani dovevano essere sostenuti e protetti, dall'altra necessitavano, ieri come oggi, di altrettante opportunità e di spazi per potersi esprimere liberamente.

Nel 2008 il Consiglio federale ha adottato il rapporto *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù*. In questo documento il Consiglio federale ha espresso la volontà di rafforzare l'impegno della Confederazione in materia di protezione dell'infanzia, di promozione delle attività giovanili e di partecipazione dei giovani alla vita politica. Le misure hanno modificato il diritto federale relativo ai diritti del fanciullo allo scopo di rafforzare l'integrazione dei bambini e dei giovani nella società.

Il 30 settembre 2011 è quindi stato formalizzato un nuovo testo di legge (in sostituzione della LAG), la Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG), entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Nel 2016 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha definito le tre dimensioni che caratterizzano la politica dell'infanzia e della gioventù:

- una politica *per* i bambini e i giovani negli ambiti della protezione, della prevenzione, del sostegno e dell'informazione;
- una politica *con* i bambini e i giovani attraverso la partecipazione a dei processi iniziati dagli adulti;

¹⁶ Commissione federale per la gioventù e Federazione svizzera delle associazioni giovanili, *Manifesto per la gioventù*, Bienne, 1995.

- una politica concepita *dai* bambini e dai giovani che consente agli stessi di rappresentare direttamente gli interessi delle giovani generazioni¹⁷.

3.2. Politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù nel Cantone Ticino

Lo sviluppo delle politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù nel nostro Cantone sono segnate, da una parte, dallo storico riconoscimento della funzione sociale ed educativa delle colonie di vacanza e, dall'altra, dal dibattito sull'introduzione di una legge per i giovani. Il Rapporto del 30 agosto 1996 della Commissione della legislazione sull'iniziativa popolare generica in materia legislativa del 28 gennaio 1991 *Per i centri e le attività del tempo libero*, che ha gettato le basi della Legge giovani, menzionava infatti la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 1973.

3.2.1. Colonie di vacanza

In Svizzera le origini delle colonie di vacanza sono riconducibili a diverse iniziative nate a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo. Il pastore Wilhelm Bion rilevò che i fanciulli poveri trascorrevano l'estate in città, spesso in ambienti sovraffollati e malsani, con ripercussioni negative sulla loro salute fisica e morale. Nel 1876 il pastore organizzò la prima *Ferienkolonie* nella campagna appenzellese con alcuni bambini di Zurigo. Bion concepì la colonia di vacanza come un'attività fondata su principi educativi per indirizzare le disposizioni e le facoltà del fanciullo tanto fisiche che spirituali.

In ambito scolastico, lo scrittore ginevrino Rodolphe Töpffer, fondatore di un collegio per giovani, iniziò a organizzare dei viaggi per correggere gli eccessi di un insegnamento troppo astratto. Töpffer illustrò le sue escursioni, svolte prevalentemente a piedi, nel libro *Voyages en zigzag* (1844), in cui sottolineò i benefici della vita all'aria aperta, dell'osservazione della natura, evidenziando altresì l'importanza della vita in comune nei rapporti fra i giovani e gli adulti. Nel corso della storia, le colonie di vacanza hanno modificato, spesso in modo tangibile e talvolta controverso, i riferimenti, gli obiettivi e i metodi.

A partire dal secondo dopoguerra, le colonie di vacanza assunsero un valore educativo proponendosi come periodi d'incontro intesi a offrire a bambini e giovani i mezzi per un'evoluzione e una realizzazione pienamente libera ed autonoma della personalità. Il Cantone Ticino ha conosciuto la prima colonia di vacanza durante la seconda metà dell'Ottocento per opera dell'odierna Colonia Marina Luganese. Sono poi nate diverse altre colonie di vacanza per iniziativa di fondazioni, enti sindacali e religiosi¹⁸.

Nel corso del loro sviluppo, le colonie di vacanza hanno assunto caratteristiche sempre più rispondenti alle esigenze dei bambini e dei giovani, come momento di educazione sociale da affiancare alla famiglia. Grazie all'adozione degli approcci pedagogici

¹⁷ Conférence des délégués cantonaux à la promotion de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), *Standards de la promotion de l'enfance et de la jeunesse en Suisse, prise de position*, 2008 e 2010.

¹⁸ I. Pau-Lessi, *La colonia, il Centro e il Soggiorno estivo di vacanza. Cenni storici e pedagogici*, Edizioni Cemea, Ticino, 1990.

dell'educazione attiva¹⁹, le colonie di vacanza si sono affrancate dai retaggi del passato e hanno superato l'immagine del "parcheggio" in cui collocare i bambini e i giovani per due o tre settimane. Oltre a evidenziare il valore educativo della vita collettiva nello sviluppo fisico, psichico, intellettuale e affettivo dei bambini e dei giovani, il Messaggio che accompagnava la Legge colonie evidenziava già la funzione di sostegno dei soggiorni in montagna o al mare per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, le famiglie monoparentali e le famiglie con figli con disabilità o bisogni particolari²⁰. L'inserimento di minorenni bisognosi di particolare cura²¹ dimostra che gli obiettivi di inclusione e di pari opportunità sono storicamente iscritti nella legge. Le colonie di vacanza non favoriscono unicamente il percorso di crescita dei bambini e dei giovani o la conciliabilità tra impegni lavorativi e impegni familiari, ma sgravano temporaneamente le famiglie dalla presa a carico dei figli con disabilità.

Nel dicembre 1966, su proposta del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio inserì un articolo che consentì la concessione di contributi cantonali per lo svolgimento delle colonie nella Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963. Nel 1969 vennero poi precisate le norme per il sussidiamento a cui dovevano rispondere gli edifici in cui si svolgevano le colonie di vacanza. Le strutture esistenti venivano considerate troppo affollate, carenti di servizi igienici e di alloggi sufficientemente spaziosi per il personale. Le colonie hanno tutt'oggi un periodo di occupazione, quindi di introito delle rette, limitato alle vacanze estive e devono per contro far fronte a costi fissi di gestione, in particolare per gli oneri del capitale investito, che si protraggono su tutto il corso dell'anno. Il sussidio minimo per lo svolgimento delle attività non consentiva agli enti da cui dipendevano le colonie di vacanza di procedere all'ammodernamento, all'ampliamento o alla costruzione.

Il 9 marzo 1971 il Consiglio di Stato istituì una Commissione speciale a cui affidò il compito di elaborare le indicazioni tecniche per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza. Sulla base del rapporto della Commissione, il Dipartimento delle opere sociali (DOS) elaborò un disegno di legge che prevedeva un aumento del sussidio concesso per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza, per l'acquisto di terreni, la concessione di

¹⁹ Educazione attiva è il termine che designa le esperienze accomunate dal considerare il bambino, il giovane o un qualsiasi interlocutore dell'intervento educativo come parte attiva del processo. I metodi dell'educazione attiva, sono stati promossi in particolare dalla delegazione Cemea Ticino (Centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva). A partire dagli anni sessanta, Cemea propone stage per la formazione di animatori e i responsabili delle colonie di vacanza.

²⁰ Messaggio n. 1882 dell'8 febbraio 1973 del Dipartimento delle opere sociali concernente la legge sul promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza.

²¹ Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si parla di handicap quando un problema di salute colpisce le funzioni e le strutture anatomiche di una persona (deficit), la sua capacità di compiere determinate attività (limitazioni delle attività) o la sua partecipazione nel contesto sociale (restrizioni della partecipazione). L'handicap non è pertanto solo un problema biologico, ma anche sociale, che sopraggiunge quando per motivi di salute una persona non può compiere le attività di base della vita o partecipare pienamente alla società. Le persone con disabilità formano gruppi diversi a seconda della definizione applicata. Tutti questi gruppi collimano tuttavia soltanto in parte. Il concetto di "bisogni particolari" estende la tradizionale concezione dell'handicap, inserendo finalità inclusive nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù.

un sussidio per ogni minore ospitato e di contributi per la formazione e il perfezionamento del personale.

L'8 febbraio 1973 il Consiglio di Stato sottopose al Gran Consiglio il Messaggio n. 1882 concernente la Legge sul promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza, con il quale propose e motivò l'adozione di uno specifico disegno di legge atto a migliorare le norme del precedente ordinamento. La colonia di vacanza era infatti considerata *“un'istituzione operante nell'ambito dell'educazione popolare ed appare indispensabile come integrazione all'educazione familiare e scolastica”*. Già allora, il Consiglio di Stato sottolineò che le colonie di vacanza erano rette sull'attività semi-volontaristica di insegnanti, studenti, di giovani in genere. Il Consiglio di Stato ritenne inoltre che questi giovani dovessero *“beneficare di possibilità di aggiornamento, di perfezionamento dei metodi educativi”*. In questo senso, a partire dal 1970 la delegazione Cemea Ticino (Centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva) assicura degli stage per la formazione degli animatori e dei responsabili delle colonie di vacanza.

Il 1° maggio 1974 la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 entrò in vigore. Essa considerava queste attività non più come una risposta all'esigenza delle famiglie o alla necessità di favorire il recupero fisico e spirituale dei fanciulli, ma come un'importante attività sul piano pedagogico, culturale e sociale²².

3.2.2. Attività giovanili

La Legge giovani nacque da un'iniziativa popolare generica denominata *Per i centri e le attività del tempo libero*, depositata il 28 gennaio 1991. Il 7 maggio dello stesso anno il Consiglio di Stato ritenne l'iniziativa riuscita e trasmise gli atti al Gran Consiglio. Il Parlamento fu incaricato di elaborare un progetto di legge conforme all'iniziativa. L'8 settembre 1992 il Consiglio di Stato diede mandato di elaborare una proposta di “legge giovani”.

L'11 ottobre 1994 il Consiglio di Stato apprezzò il progetto della Legge sul promovimento e il coordinamento delle attività giovanili, ritenendo tuttavia che i tempi non fossero maturi per proporre al Gran Consiglio l'adozione di una normativa cantonale specifica in ragione dell'esigenza di limitare l'adozione di nuove disposizioni legislative settoriali. Ciononostante, il Consiglio di Stato considerava che il ruolo del Cantone sul tema del tempo libero fosse sussidiario rispetto alla famiglia, alle associazioni private e ai Comuni ritenendo al contempo che gli intendimenti dell'iniziativa popolare dovessero essere sostenuti. Il 21 febbraio 1995 il Consiglio di Stato adottò un regolamento sulle attività giovanili che poggiava sulla Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza. Il regolamento prevedeva che l'Ufficio sociale dell'allora Dipartimento delle opere sociali organizzasse la promozione, il coordinamento e la collaborazione per l'organizzazione di attività giovanili extrascolastiche ed extrasportive.

²² Rapporto commissionale sull'iniziativa popolare generica del 1° febbraio 1991 “Per i centri e le attività del tempo libero”.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Interpellati dal Governo in data 27 marzo 1995, dopo aver consultato le associazioni giovanili, gli iniziativaisti decisero di mantenere l'iniziativa popolare, considerando insufficiente una risposta amministrativa senza una base legale specifica. Gli iniziativaisti consideravano il progetto di legge giovani un valido controprogetto all'iniziativa popolare e auspicavano che lo stesso potesse essere ripreso in considerazione dalla Commissione della legislazione. La maggioranza della Commissione della legislazione ritenne di non poter accettare l'iniziativa popolare del 1991 per il suo contenuto statalista, ma nel contempo considerò suo dovere dare una risposta positiva agli auspici della stessa tramite un controprogetto all'iniziativa popolare.

Nel rapporto del 30 agosto 1996 la Commissione della legislazione invitò il Parlamento ad accogliere il progetto di legge giovani ritenendo che le attività giovanili avessero un importante ruolo di promozione della partecipazione attiva e responsabile dei giovani, nonché di prevenzione nei confronti del disagio giovanile, in quanto, come oggi, fornivano ai giovani la possibilità di sviluppare la personalità e di dedicarsi a responsabilità politiche, culturali e sociali. Il 2 ottobre 1996, il Gran Consiglio adottò la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani). La Legge entrò in vigore il 20 giugno 1997 e consentì al Cantone di disporre di uno strumento per valorizzare e sostenere le attività giovanili e le iniziative che venivano intraprese a livello comunale, regionale e cantonale.

Il 30 settembre 1996 una mozione richiese la costituzione di un Consiglio consultivo dei giovani a livello cantonale e invitò il Consiglio di Stato a farsene promotore. Il Consiglio di Stato rispose favorevolmente alle suggestioni proposte, evidenziando che la sperimentazione a livello cantonale di una forma partecipativa a favore dei giovani era da considerarsi uno fra gli obiettivi prioritari della politica giovanile del nostro Cantone dopo l'entrata in vigore della Legge giovani²³. Nel 2001 venne organizzato il primo Consiglio cantonale dei giovani, che s'interrogò sugli spazi destinati ai giovani. All'assemblea del 6 aprile 2001 parteciparono più di 150 giovani provenienti da tutto il Cantone, che votarono all'unanimità le risoluzioni che vennero poi trasmesse al Consiglio di Stato. Nel 2002 il forum cantonale dei giovani approfondì il tema della partecipazione alla vita sociale e nel 2003 quello dell'ecologia.

Il 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato depositò il Messaggio n. 5509 per una modifica della Legge giovani per ancorare alla stessa il Consiglio cantonale dei giovani. Ritenuto che il Consiglio cantonale dei giovani riuscì ad acquisire credibilità e fiducia sia nel mondo giovanile sia in quello politico, dimostrando di rispondere alle esigenze dei giovani riuscendo a svolgere la sua funzione propositiva e raggiungendo gli obiettivi di natura politica, sociale ed educativa prefissati con la sua costituzione, il Consiglio di Stato chiese di accogliere la modifica della legge che consentì di ancorare il Consiglio cantonale dei giovani nella Legge giovani. Il 24 gennaio 2005, il Gran Consiglio approvò la modifica della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili che riconosce ai giovani dal quindicesimo al diciannovesimo anno di età residenti nel

²³ Messaggio n. 5509 del 20 aprile 2004 del Dipartimento della sanità e della socialità sulla Modifica della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996 per ancorare, nella stessa, il Forum cantonale dei giovani.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Cantone il diritto di partecipare al Consiglio cantonale dei giovani e ne garantisce il finanziamento dell'organizzazione.

Nelle intenzioni del legislatore, la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996 sono state introdotte con analoghe finalità orientate allo sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani per favorire la loro partecipazione alla vita collettiva.

4. Basi legali di riferimento

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989, la Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani del 30 settembre 2011, la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973, la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996 e la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 delimitano il campo di applicazione della nuova legge che il Governo sottopone al Parlamento tramite il presente Messaggio.

4.1. Legislazione internazionale

La CRC, ratificata dalla Svizzera il 24 febbraio 1997, orienta la visione sulla quale poggia la nuova legge. Essa prevede che le decisioni che riguardano bambini e giovani debbano prescindere da ogni distinzione di età, genere, disabilità, origine nazionale, etnica o sociale, religione o opinione politica (art. 2) e le stesse devono essere stabilite nell'interesse superiore di bambini e giovani (art. 3)²⁴.

La CRC prevede altresì che gli Stati promuovano condizioni favorevoli per uno sviluppo armonioso (art. 6) e garantiscano ai bambini e ai giovani il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che li concerne e che i loro pareri siano debitamente considerati (art. 12). La CRC prevede inoltre che le politiche dell'infanzia e della gioventù assicurino il diritto alla libertà di espressione, ricercando, ricevendo e divulgando informazioni e idee di ogni specie (art. 13). Dispone inoltre che gli Stati debbano prevenire ogni forma di maltrattamento e abuso (art. 19). La CRC richiama l'esigenza di permettere ai bambini e ai giovani di esercitare il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative nonché di partecipare liberamente alla vita culturale, incoraggiando l'organizzazione di attività in condizioni di uguaglianza e di mezzi appropriati (art. 31).

I principi della nuova Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo) richiamano inoltre gli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in vigore in Svizzera dal 15 aprile 2014, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in vigore dal 1° aprile 2018 e la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna in vigore dal 26 aprile 1997.

4.2. Legislazione federale

La politica svizzera dell'infanzia e della gioventù è improntata sul principio di ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La competenza in questo settore

²⁴ Il *best interest of the child* citato nella Convenzione sui diritti del fanciullo rappresenta il principio fondamentale che garantisce che in tutte le decisioni riguardanti il minore occorre considerare l'interesse superiore del bambino o del giovane in quanto soggetti vulnerabili della relazione e pertanto bisognosi di maggiore cura.

spetta in prima linea ai Cantoni e ai Comuni. Le funzioni assunte dalla Confederazione in questo ambito sono limitate alla promozione della salute e dello sport, nonché al sostegno di programmi cantonali per lo sviluppo delle attività extrascolastiche. La politica federale di promozione dell'infanzia e della gioventù è strettamente legata alle attività delle associazioni mantello, alle piattaforme di coordinamento e a singole organizzazioni²⁵.

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) del 18 aprile 1999 sancisce l'uguaglianza giuridica della persona a prescindere dall'età (art. 8), stabilisce che i bambini e i giovani esercitino autonomamente i propri diritti (art. 11), dispone che possano essere istruiti e aiutati nel loro sviluppo affinché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili e che possano essere sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica (art. 41). Sia la Confederazione sia i Cantoni sono chiamati a tenere conto dei bisogni speciali di protezione, disciplinati nel nostro Cantone dalla Legge per le famiglie.

Nell'ambito delle politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù, la Confederazione può sostenere le attività sulla base della Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG). Tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), la Confederazione sostiene i Cantoni, i Comuni, gli enti pubblici e privati nello sviluppo di politiche dell'infanzia e della gioventù. Secondo gli intendimenti della LPAG, le attività di promozione dell'infanzia e della gioventù sono finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani a crescere acquisendo la propria indipendenza e ricevendo il sostegno necessario per integrarsi dal punto di vista sociale, culturale e politico. In quest'ottica si rivelano fondamentali il concorso delle tre dimensioni di assistenza, educazione e formazione in ambiti extrafamiliari, extrasportivi ed extrascolastici, come pure i reciproci condizionamenti orientati allo sviluppo di una comunità educante coerente.

Lo sviluppo di politiche dell'infanzia e della gioventù è un obiettivo della "Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030" della Confederazione in riferimento ai principi di pari opportunità e coesione sociale.

4.3. Legislazione cantonale

Il settore dell'infanzia e della gioventù è attualmente disciplinato dalla Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973, dalla Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996 e dalla La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

²⁵ La Confederazione concede aiuti finanziari a diverse organizzazioni che operano a livello nazionale, ad esempio, alla Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG), a infoclic.ch, a INTERMUNDO – Associazione mantello svizzera per la promozione dello scambio giovanile, alla Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG), all'Associazione svizzera dei club musicali e dei festival PETZI, all'Associazione mantello svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (DOJ) o alla Fondazione Dialogo che promuove l'educazione civica e la partecipazione politica.

4.3.1. Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza

La Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 sostiene enti pubblici e privati sussidiando la costruzione e l'acquisto delle case in cui si svolgono le attività, le spese d'esercizio, la formazione e il perfezionamento del personale.

In Ticino il settore delle colonie di vacanza è caratterizzato da una parte dall'impegno volontario di centinaia di giovani nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività, dall'altra da una tradizione inclusiva che favorisce la partecipazione di persone con bisogni particolari e disabilità di varia natura. Le colonie di vacanza contribuiscono altresì all'integrazione di bambini e giovani di recente immigrazione. La loro partecipazione contribuisce significativamente all'apprendimento della lingua e all'inclusione delle persone di origine straniera nel tessuto sociale cantonale.

4.3.2. Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili

La Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani) del 2 ottobre 1996 riconosce le attività giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani in uno spirito di autodeterminazione, nonché le iniziative che contribuiscono ad avvicinare i giovani alla vita politica. Oltre a sostenere le iniziative dei giovani tra i 12 e i 30 anni in ambito sociale, culturale e politico, la Legge giovani consente di sostenere le spese legate alla costruzione e l'acquisto e le spese di esercizio dei centri di attività giovanili e delle associazioni giovanili i cui organi sono composti in maggioranza da giovani. La Legge giovani sostiene il Consiglio cantonale dei giovani, che ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici. Il Consiglio di Stato riconosce una funzione propositiva al Consiglio cantonale dei giovani, si impegna a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a concordare le modalità di dialogo.

La Legge giovani consente inoltre di sostenere la messa a disposizione di spazi di proprietà del Cantone e di sostenere le spese d'esercizio e gli investimenti per i centri di attività giovanili intesi come spazi aperti a tutta la popolazione destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni che favoriscono attività rivolte ai giovani, in particolare occasioni d'incontro e di scambio, di comunicazione ed espressione, di creatività e partecipazione attiva.

4.3.3. Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni

La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 riconosce le prestazioni finalizzate al sostegno, all'autonomia, alla solidarietà e al benessere di tutti i componenti della famiglia.

La Legge per le famiglie assicura le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi e consente di coordinare le offerte disponibili sul territorio per rispondere alla necessità di conciliare gli impegni familiari e le responsabilità lavorative.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

La Legge per le famiglie sostiene le attività dei nidi dell'infanzia e dei micro-nidi, delle famiglie diurne, dei centri extrascolastici, i provvedimenti di protezione (prestazioni di servizio sociale individuale, prestazioni di servizio educativo, accoglienza delle famiglie, affidamento di minorenni a terzi) e i progetti di prevenzione, sensibilizzazione, formazione o ricerca.

5. Attività dell'infanzia e della gioventù nel corso delle legislature

La legislatura 2019-2023 è stata profondamente segnata dalla pandemia di COVID-19. Accanto alle preoccupazioni per salute delle persone e all'impatto economico delle misure di contenimento del coronavirus, il benessere dei bambini e dei giovani è stata una priorità d'azione del Consiglio di Stato. L'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie previsto nel Programma di legislatura 2019-2023, asse strategico "qualità di vita", s'inserisce altresì tra gli obiettivi strategici del Programma di legislatura 2023-2027, in riferimento alle relazioni tra i cittadini e le istituzioni e alla qualità di vita della popolazione.

Nella legislatura 2019-2023 sono stati depositati numerosi atti parlamentari che evidenziano la rilevanza delle politiche dell'infanzia e della gioventù per tutta la società. Anche le Risoluzioni del Consiglio cantonale dei giovani evidenziano la necessità di aggiornare le normative attualmente in vigore.

5.1. Programma di legislatura 2019-2023

L'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie era ancorato al Programma di legislatura 2019-2023 (azione 28.2, indicatore 28.2.1) durante la quale sono stati realizzati i lavori preparatori che hanno consentito di elaborare il nuovo disegno di legge e di allestire il presente Messaggio. Le finalità della nuova legge sono assimilabili agli obiettivi strategici del Programma di legislatura 2023-2027. Il coinvolgimento dei giovani, degli enti e dei principali portatori d'interessi nei lavori di elaborazione del disegno di legge non ha consentito di concludere i lavori entro il termine della scorsa legislatura, ma ha contribuito a perfezionare la nuova base legale e, tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione realizzata, a estendere il consenso su un progetto ampiamente condiviso.

Il perfezionamento delle politiche sociali e familiari incentrate sulla prevenzione, il sostegno, la protezione e la cura, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità, è iscritto all'obiettivo 28 del Programma di legislatura 2019-2023. La nuova Legge intende rafforzare le politiche sociali e familiari affinché le risorse dei cittadini vengano valorizzate per costruire una socialità solidale e prevenire ogni possibile forma di esclusione ed isolamento, sostenendo nuove forme di animazione, progetti e strutture rivolti in particolare ai giovani (azione 28.2).

L'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie è incluso nel *Programma cantonale di promozione dei diritti dei bambini, di prevenzione della violenza e di protezione di infanzia e gioventù (0/25 anni) 2021-2024*, elaborato da una Direzione strategica interdipartimentale composta da rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), del Dipartimento delle istituzioni (DI). I lavori della Direzione strategica sono inoltre accompagnati dalla Magistratura dei minorenni e dal Ministero pubblico. L'aggiornamento della legislazione tiene conto dell'azione 28.3, che prevede di attuare

la *Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani*²⁶ attraverso provvedimenti e misure che si sono dimostrate efficaci, dell'azione 28.4, riguardante l'attuazione di misure preventive di sensibilizzazione, informazione e formazione contro le molestie e gli abusi sessuali su e tra minori in ambito extrascolastico, e dell'azione 28.8, che mira a promuovere l'informazione e il lavoro intersettoriale.

La nuova Legge intende rafforzare il coordinamento delle azioni cantonali volte a promuovere le pari opportunità fra i sessi integrando le prospettive di genere nella attività con i bambini e i giovani (obiettivo 22) o a gestire le persone divenute pericolose e violente e causa di disadattamento sociale, radicalizzazione ed estremismo rilevando precocemente e agendo tempestivamente di fronte alle insidie che minacciano lo sviluppo dei bambini e il loro percorso di crescita (obiettivo 34).

La nuova Legge contribuisce a migliorare il supporto e l'accompagnamento di persone e famiglie a rischio di esclusione sociale con interventi precoci e mirati (obiettivo 29). Analogamente a quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali e internazionali, la nuova Legge getta le basi per sostenere lo sviluppo delle competenze personali, favorire la condivisione all'interno della rete di sostegno formale e informale, garantire la continuità educativa nelle transizioni nelle diverse fasi di vita in coerenza con i principi di partecipazione, autodeterminazione e sviluppo sostenibile che le politiche dell'infanzia e della gioventù hanno fatto propri (azione 29.3).

La nuova base legale intende inoltre sostenere i processi volti a riqualificare il territorio e a valorizzare il paesaggio, a migliorare la qualità dell'ambiente attraverso una pianificazione degli agglomerati che tenga conto delle esigenze dei bambini, dei giovani e delle persone con disabilità (obiettivo 10 e obiettivo 12), a sostenere nuovi ambiti culturali tramite contributi diretti a singoli, gruppi e associazioni giovanili (obiettivo 18) e a valorizzare le regioni periferiche attraverso una ripartizione più omogenea delle offerte su tutto il territorio (obiettivo 21).

5.2. Programma di legislatura 2023-2027

L'aggiornamento delle basi legali attualmente in vigore nell'ambito delle attività giovanili s'inserisce negli obiettivi strategici del Programma di legislatura 2023-2027, in particolare nelle "relazioni con la cittadinanza e le istituzioni" (asse strategico 1), nonché nell'ambito della "qualità di vita" (asse strategico 3).

La nuova base legale estende e consolida le misure che favoriscono il coinvolgimento attivo dei giovani nei meccanismi della democrazia diretta e nei processi che rafforzano la funzione comunitaria dei Comuni al fine di garantire l'inclusione sociale delle nuove generazioni quale premessa per garantire a tutte a tutti una cittadinanza attiva (asse strategico 1).

²⁶ Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), Dipartimento delle istituzioni (DI), Magistratura dei minorenni e Ministero pubblico, *Rapporto conclusivo della strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni), 2017-2020*, Bellinzona, 2021.

Sebbene il sistema sociale sia considerato un modello di riferimento a livello nazionale, il Programma di legislatura 2023-2027 prevede di renderlo ancora più solido, accessibile e trasparente. Oltre ad assicurare a tutta la popolazione l'opportunità di raggiungere il benessere e di trovare una realizzazione personale, l'azione dello Stato dovrà essere tempestiva nel prevenire e rimediare al disagio prodotto dalle trasformazioni della nostra società, caratterizzata da una diffusione sempre più ampia di problemi come la solitudine e la precarietà. Come rilevato durante la pandemia, queste sfide colpiscono in particolare i giovani che sono chiamati a integrarsi nella società in cui vivono (asse strategico 3).

5.3. Atti parlamentari

Durante la legislatura 2019-2023 sono stati depositati numerosi atti parlamentari che riguardano le condizioni di vita e di sviluppo delle giovani generazioni. Tra questi si segnalano in particolare:

- l'interrogazione n. 124.19 "Violenza giovanile: non lasciamo nulla d'intentato!" del 17 luglio 2019;
- la mozione n. 1911 "La salute dei nonni non va in vacanza" del 30 aprile 2020;
- l'interpellanza n. 1985 "Coronavirus, periodo estivo e attività di cura dei ragazzi: quali prospettive?" dell'8 maggio 2020;
- l'interpellanza n. 2005 "Colonie estive, non tutte ripartono i problemi restano" del 1° giugno 2020;
- l'interpellanza n. 2162 "Il Consiglio di Stato intende effettuare un'analisi degli effetti della pandemia sulle ragazze/i e sulle/sui giovani in Ticino entro l'estate? E proporre eventuali interventi a breve termine?" del 16 marzo 2021;
- la mozione n. 1579 "Per un sostegno alle case per colonie stanziali e per scolaresche" del 25 gennaio 2021;
- l'interrogazione n. 16.22 "Salute mentale di giovani e bambini: è allerta" del 14 gennaio 2022;
- la mozione n. 1595 "Aiutiamo i nostri giovani: interveniamo subito per arginare il disagio giovanile" del 12 aprile 2021;
- l'interrogazione n. 91.21 "Concorsi per spazi di aggregazione giovanile e per spazi culturali alternativi negli stabili del Cantone non utilizzati?" del 4 settembre 2021;
- l'interpellanza n. 2309 "Attività colonie estive e finanziamento pubblico" del 18 maggio 2022;
- l'interrogazione n. 38.23 "Nessuna lista d'attesa per la salute dei giovani! – È urgente rispondere e soprattutto agire" del 3 marzo 2023;
- la mozione n. 1716 "Per un Ticino all'altezza dei bisogni delle nuove generazioni" del 13 marzo 2023;
- la mozione n. 1718 del 13 marzo 2023 "Lo/la psicologo/a al parco: un progetto di promozione della salute mentale".

In risposta agli auspici degli atti parlamentari citati, il Consiglio di Stato:

- conferma il sostegno alle misure attuate nell'ambito della *Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019*, con l'obiettivo di ridurre la violenza rafforzando il senso di appartenenza e il sentimento generale di sicurezza articolando varie forme di prevenzione;

- richiama le misure attuate per garantire l'accudimento e lo svolgimento di attività destinate a bambini e giovani durante la pandemia attraverso la concessione di contributi straordinari agli organizzatori di colonie di vacanza e agli pubblici e privati che organizzano centri estivi diurni, al fine di preservare le offerte e contenere i costi a carico delle famiglie;
- implementa le misure per fornire indicazioni scientifiche sulle conseguenze della pandemia sulle giovani generazioni tramite l'assegnazione del un mandato alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) per la realizzazione dello studio *CoSmo. Covid e salute mentale dei giovani*;
- concede contributi agli enti senza scopo di lucro proprietari delle case in cui si svolgono le colonie di vacanza riconosciute per coprire parzialmente i mancati incassi degli affitti e delle rette per scongiurare il rischio di eventuali chiusure;
- introduce una nuova disposizione nel Regolamento d'applicazione della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (art. 3c), che consente, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.), di garantire agli enti organizzatori un finanziamento maggiore delle spese d'esercizio;
- conferma che la pianificazione sociopsichiatrica prevede l'istituzione di un'unità di cura integrata per minorenni che necessitano di cure psichiatriche nonché il sostegno alle iniziative di enti privati, tra le quali, i servizi del centro di consulenza e aiuto 147 di Pro Juventute e il rafforzamento delle misure per la promozione della salute mentale e di intervento precoce in ambito scolastico;
- segnala le azioni di sostegno e le misure d'inserimento del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) che coinvolgono i principali specialisti del settore in gruppi di lavoro multidisciplinari e interprofessionali che vedono la partecipazione di tutti gli attori interessati, compresi giovani e genitori;
- ribadisce il proprio impegno per favorire la diffusione e per migliorare le infrastrutture aggregative a disposizione dei giovani.

Lo scrivente Consiglio di Stato ritiene che le misure adottate durante la legislatura 2019-2023 abbiano risposto agli auspici degli atti parlamentari e che gli intendimenti della nuova Legge contribuiranno a consolidare e ad assicurare la continuità delle azioni intraprese dal nel corso degli ultimi anni Governo.

5.4. Risoluzioni del Consiglio cantonale dei giovani

Ritenuti gli obiettivi della nuova Legge, nella sua ventiduesima risoluzione, il Consiglio cantonale dei giovani ha accolto favorevolmente la proposta di rafforzare la Legge giovani, rallegrandosi dell'intenzione di riconoscere al Consiglio cantonale dei giovani una funzione consultiva e non solo propositiva nei confronti del Consiglio di Stato. Tra le principali novità, la nuova Legge prevede infatti che il Consiglio di Stato richieda e tenga conto del parere del Consiglio cantonale dei giovani sui progetti e sulle modifiche di normative riguardanti i bambini e i giovani.

Nel corso della legislatura, il Consiglio cantonale dei giovani ha sottoposto al Consiglio di Stato numerose proposte. La ricorrenza di alcune tematiche nell'ambito delle politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù evidenzia la necessità di rafforzare l'intervento del Cantone per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle nuove generazioni sostenendo iniziative plasmate sui loro specifici e diversificati interessi. Sono ricorrentemente discussi temi riguardanti la limitata disponibilità di spazi d'aggregazione; la concessione dell'uso dello spazio pubblico e degli spazi di proprietà comunale e cantonale, in particolare degli stabili scolastici fuori orario; la diffusione e la promozione dei centri di attività giovanile su tutto il territorio cantonale, nonché la possibilità di usufruire di spazi come luoghi d'incontro e di creazione culturale; la realizzazione di percorsi e aree attrezzate nella natura, il sostegno alla produzione artistica e culturale; gli incentivi per vivacizzare i centri urbani, nonché numerosi temi legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici (inquinamento, smaltimento dei rifiuti, mobilità, ecc.).

Sono altrettanto ricorrenti le proposte per rafforzare i programmi di educazione civica nei diversi contesti scolastici ed extrascolastici per favorire la conoscenza dei meccanismi democratici e le attività che avvicinano i giovani alla vita politica (educazione alla cittadinanza), affinché bambini e giovani siano consapevoli dei propri diritti e dispongano dei necessari strumenti per esercitarli pienamente. Come indicato nel *Rapporto del Consiglio di Stato sulle richieste contenute nella risoluzione del 22° Consiglio cantonale dei giovani* del 31 agosto 2022, per perseguire l'obiettivo della partecipazione dei giovani alla vita politica, il Governo ribadisce la volontà di sottoporre al Gran Consiglio il Messaggio sulla nuova Legge invitando i giovani a partecipare ai lavori.

II. PARTE SECONDA

Le politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù permettono alle giovani generazioni di crescere in modo sano, di sfruttare appieno il loro potenziale e di apportare benefici culturali, ambientali, economici e politici alla società in generale.

Le attuali Legge giovani e Legge colonie sono orientate al sostegno di attività extrafamiliari, extrascolastiche ed extrasportive che si svolgono nell'ambito del tempo libero. Entrambe le leggi hanno una portata settoriale finalizzata alla concessione di contributi per lo svolgimento delle attività. Ritenuto che i destinatari di entrambe le leggi sono i bambini e i giovani, considerato che le attività si svolgono nel contesto del tempo libero, tenuto conto che le finalità di crescita personale e di autonomia sono proprie ad entrambe le normative attualmente in vigore, vista la necessità di una politica trasversale per migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani, al fine di rafforzare le politiche di promozione delle attività dell'infanzia e la gioventù a fianco dell'azione educativa della famiglia e della scuola, il disegno di Legge proposto unifica, estende e rafforza i contenuti di entrambe le leggi attualmente in vigore.

Il Cantone è responsabile del sostegno e del coordinamento della politica dell'infanzia e della gioventù, garantendone l'attuazione in collaborazione con enti pubblici e privati, definendo le condizioni che consentono di sostenere un insieme di attività adeguate ai bisogni delle giovani generazioni.

1. Obiettivi strategici della nuova Legge

La nuova Legge intende sviluppare le politiche cantonali di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù in una prospettiva di *empowerment*²⁷, di pari opportunità e di coesione sociale. Gli obiettivi strategici del disegno di Legge si articolano attorno ai concetti di promozione, partecipazione e sostegno.

- **Promozione:** sostenere le attività concepite e realizzate dai bambini e dai giovani sia individualmente sia all'interno di gruppi e associazioni giovanili in uno spirito di autodeterminazione, nonché le attività dell'infanzia e della gioventù organizzate da enti pubblici e privati.
- **Partecipazione:** garantire ai bambini e ai giovani il diritto, i mezzi, gli spazi e il supporto per influenzare decisioni e impegnarsi in azioni che promuovono le loro responsabilità nella vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica.
- **Sostegno:** promuovere l'inclusione dei bambini e dei giovani attraverso attività d'informazione, sensibilizzazione e prevenzione, la formazione e il perfezionamento del personale, la ricerca nell'ambito delle condizioni di vita di bambini e giovani e l'educazione non-formale.

La promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù stimola l'indipendenza dei bambini e dei giovani. La partecipazione consente una migliore padronanza sulle decisioni e le azioni che riguardano i bambini e i giovani, la loro adesione alle iniziative

²⁷ Nell'ambito delle politiche dell'infanzia e della gioventù, l'*empowerment* può essere definito come il processo attraverso il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che li riguardano.

e rafforza la coesione sociale. Il sostegno permette di considerare le esigenze delle persone più vulnerabili in una prospettiva di pari opportunità.

2. Obiettivi operativi della nuova Legge

La nuova Legge intende rispondere alle mutate necessità dei bambini, dei giovani e delle famiglie, nonché alle esigenze degli enti che operano nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù, al fine di rendere maggiormente efficaci le misure previste e ancorare i programmi esistenti.

La nuova Legge consente in particolare di riconoscere:

- i bambini a partire da 4 anni tra i destinatari;
- le attività degli enti senza scopo di lucro che organizzano attività *per* e *con* i bambini e i giovani;
- le nuove forme di animazione, i progetti e le strutture rivolti ai bambini e ai giovani;
- la messa a disposizione di spazi e infrastrutture per la realizzazione di attività giovanili;
- la funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani;
- le iniziative che conferiscono ai bambini e ai giovani funzioni propositive e consultive;
- i programmi comunali e regionali per lo sviluppo di attività dell'infanzia e della gioventù;
- la piattaforma che unisce i professionisti e i volontari che operano nel settore.

3. Processo di elaborazione della Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù

La nuova Legge è stata elaborata grazie al coinvolgimento di enti pubblici e privati e i giovani stessi. Il processo partecipativo realizzato consente di disporre di un testo legislativo condiviso dai principali portatori di interesse.

La nuova Legge tiene conto del *Progetto di aggiornamento delle politiche giovanili 2017-2020*, delle proposte e dei pareri dei professionisti, delle autorità comunali, della Commissione per la gioventù, della Commissione per le colonie di vacanza, nonché dei risultati dell'evento denominato *#facciamo legge* del 1° ottobre 2022, che ha visto il coinvolgimento diretto dei giovani nell'elaborazione dei contenuti del disegno di Legge. Sono stati svolti numerosi incontri con i portatori d'interesse di diversa natura. Tra questi, gli incontri con i rappresentanti del Gruppo operativo Giovani dei Comuni del Locarnese (GOP), il Comitato dei Cemea, la Pastorale giovanile della Diocesi di Lugano, i Comuni del Basso Ceresio e un gruppo di giovani del progetto Mentoring di Pro Juventute temporaneamente confrontati con situazioni di difficoltà.

Sono state inoltre considerate le basi legali vigenti in altri Cantoni, in particolare quelle dei Cantoni Vaud, Friburgo, Vallese e Ginevra, privilegiando le basi legali entrate in vigore più di recente e le disposizioni più innovative in materia di partecipazione.

3.1. Progetto di aggiornamento delle politiche giovanili 2017-2020

Il 9 gennaio 2017 il Cantone e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), sulla base dell'art. 26 LPAG, hanno sottoscritto un contratto di prestazione concernente un programma volto a fondare e a sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù a livello cantonale, denominato *Progetto di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni*. A vent'anni dall'entrata in vigore della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili, il programma è stato concepito per aggiornare la visione d'insieme e i nuovi assi di sviluppo delle politiche cantonali di promozione dell'infanzia e della gioventù, promuovere e rafforzare l'operato dei centri di attività giovanili, migliorare l'informazione ai giovani sui loro diritti e sulle loro responsabilità, sostenere nuove forme di animazione socioculturale e rafforzare il settore delle colonie di vacanza.

Nell'ambito di questo progetto sono state realizzate molteplici iniziative, quali:

- la formazione destinata ai professionisti che operano nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù – Certificate of Advanced Studies (CAS) in animazione sociale e di comunità presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS);
- le azioni di informazione rivolte ai giovani;
- le serate informative destinate ai Comuni per favorire lo sviluppo di politiche comunali dell'infanzia e della gioventù;
- la realizzazione del documentario *Al Centro dei giovani* sulle esperienze dei frequentatori del centro giovani di Bodio;
- il convegno *Per educare un villaggio ci vuole un bambino*, organizzato in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

- il progetto *The Social Truck*, che propone attività di animazione sociale ed educativa, nei contesti di vita dei giovani e sostiene i progetti ideati e realizzati dai giovani;
- l'avviamento della Piattaforma delle politiche giovanili, che coinvolge professionisti e volontari attivi nel settore.

La valutazione del progetto svolta dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)²⁸ ha evidenziato gli esiti favorevoli del programma e le criticità sulle quali lavorare analizzando in particolare gli obiettivi legati alla messa in rete, allo sviluppo dell'informazione ai giovani valorizzando la collaborazione con le famiglie e le scuole, alle realizzazione di interventi e forme innovative di animazione e lo svolgimento di interventi di formazione continua.

Il programma ha consentito di favorire il riconoscimento della professionalità degli animatori attivi nel settore dell'animazione socioculturale attraverso una formazione specifica, di favorire il dialogo con i Comuni, di aumentare il numero di progetti giovanili sostenuti, di avviare e coordinare le attività della Piattaforma delle politiche giovanili, nonché di rafforzare la fiducia e le collaborazioni grazie all'organizzazione di congressi ed eventi. Nel suo rapporto la SUFFP raccomanda di favorire l'autonomia della Piattaforma delle politiche giovanili rispetto al Cantone, di investire su pratiche di co-progettazione e confronto, di rafforzare il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole nella promozione delle attività giovanili, di analizzare i mutevoli bisogni delle nuove generazioni attraverso la ricerca e di rafforzare i dispositivi di formazione per i professionisti e i volontari.

²⁸ V. Sappa, *Riflessioni derivate dalla valutazione Progetto cantonale di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), Lugano, 2020.

3.2. Piattaforma delle politiche giovanili

Nella primavera 2022, nell'ambito delle attività della Piattaforma delle politiche giovanili, è stato costituito un gruppo di lavoro denominato "basi legali". Il gruppo ha coinvolto i giovani e numerosi rappresentanti di enti che operano nel settore dell'infanzia e della gioventù e delle colonie di vacanza, nonché alcuni rappresentanti dei servizi e delle autorità comunali.

Il gruppo ha analizzato svariati temi come l'età dei destinatari, la partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita sociale, le attività educative nei contesti di vita dei giovani, la valorizzazione delle finalità educative delle colonie di vacanza e dei centri estivi diurni, i dispositivi per favorire lo sviluppo di politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù a livello comunale, la formazione del personale e l'allestimento di progetti pedagogici finalizzati al riconoscimento delle attività, la progettazione di spazi pubblici che considerino le esigenze dei bambini e dei giovani, come pure il finanziamento dell'organizzazione della Piattaforma delle politiche giovanili.

All'interno del gruppo è stato costituito un sottogruppo di lavoro incaricato di ideare e realizzare un evento destinato ai giovani per elaborare i contenuti del disegno di legge. Il 1° ottobre 2022 il sottogruppo di lavoro ha proposto l'evento denominato *#facciamo legge*.

3.3. #facciamo legge

Il 1° ottobre 2022 il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha organizzato l'evento denominato *#facciamo legge* per offrire ai giovani la possibilità di partecipare ad una giornata di riflessione dedicata all'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie²⁹. Nato dalla volontà di considerare le proposte dei giovani integrandole nel disegno di Legge, l'evento è stato intercalato da lavori di gruppo e da animazioni affinché potesse essere per tutti un'esperienza dinamica e coinvolgente. Hanno partecipato all'evento oltre una cinquantina di giovani tra gli 11 e i 30 anni, nonché una ventina di professionisti che operano nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù.

Le principali aree di interesse identificate dai giovani riguardano gli spazi d'aggregazione, la comunicazione, la partecipazione e il sostegno alle iniziative ideate e realizzate dai giovani stessi. I giovani presenti all'evento hanno evidenziato la necessità di riconoscere la diversità degli interessi dei giovani, di promuovere l'unicità dei singoli e di contrastare lo stress e la solitudine che caratterizzano la salute mentale dei giovani creando degli spazi d'aggregazione, rafforzando le attività che incoraggiano la partecipazione dei giovani alla vita sociale, sostenendo le iniziative dei giovani e i loro percorsi di vita.

I risultati delle riflessioni sono coerenti con gli obiettivi della nuova Legge. Gli scopi del nuovo disegno legislativo sono orientati alla promozione di attività concepite dai giovani in uno spirito di autodeterminazione, al diritto dei giovani di partecipare alla vita sociale,

²⁹ I materiali e il rapporto dell'evento *#facciamo legge* è disponibile su www.ti.ch/infogiovani-leggi.

culturale, economica, ambientale e politica, alla messa a disposizione dei giovani di mezzi e spazi, al supporto affinché il loro parere possa essere considerato nelle decisioni che li riguardano e al sostegno in una prospettiva di pari opportunità, inclusione e coesione sociale.

3.4. Consultazione cantonale

La consultazione sul disegno di Legge ha consentito di coinvolgere i Comuni, i partiti politici, gli enti e qualsiasi persona interessata, conformemente a quanto previsto dalle Direttive sulle procedure di consultazione cantonali del 23 febbraio 2022.

Sono stati invitati a esprimere i loro pareri i Dipartimenti, i Comuni, la Commissione per la gioventù, la Commissione per le colonie di vacanza, il Consiglio cantonale dei giovani, gli enti riconosciuti dalla Legge giovani e dalla Legge colonie, Cemea, l'Associazione colonie estive di vacanza, Scoutismo Ticino, Pro Juventute – Ufficio Regionale Svizzera Italiana, Pro Familia Svizzera italiana, la Conferenza cantonale dei genitori, l'Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite, l'Associazione Genitori Non Affidatari, l'Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, la Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia (ASPI) e i partiti politici rappresentati in Gran Consiglio nella legislatura 2019-2023, per un totale di 232 destinatari. La popolazione è stata informata tramite il comunicato stampa del 9 dicembre 2022. La consultazione, avviata il 12 dicembre 2022, si è svolta tramite un questionario elettronico e si è conclusa il 13 febbraio 2023. Sono stati considerati anche i pareri trasmessi oltre al termine previsto. Il rapporto sulla consultazione e i singoli pareri sono pubblicati in forma elettronica sul portale della Cancelleria dello Stato (www.ti.ch/consultazioni-cantonali) come indicato in modo esplicito nella lettera di invito alla consultazione.

La consultazione ha suscitato grande interesse e ha ottenuto un'ampia partecipazione (ben 89 enti pubblici e privati che hanno espresso oltre 400 pareri sui singoli punti del disegno di Legge). La consultazione conferma che il testo legislativo è ampiamente condiviso e le raccomandazioni raccolte hanno consentito di affinarne i contenuti. Tenuto conto che la nuova Legge include delle nuove iniziative, i partecipanti alla consultazione hanno espresso la richiesta di disporre dei mezzi necessari per sostenere le nuove attività e consolidare quelle esistenti. Una legge che sottraesse risorse alle attività esistenti sarebbe controproducente, così come una legge che prevedesse risorse insufficienti.

Sono state in particolare ritenute:

- l'estensione dell'età dei beneficiari dai 4 ai 30 anni, per coinvolgere i bambini e per considerare le necessità dei giovani fino al raggiungimento dell'autonomia;
- il riconoscimento del principio di sostenibilità a fianco dei principi di pari opportunità, inclusione, solidarietà e coesione sociale;
- la riformulazione delle definizioni delle attività giovanili riconosciute;
- l'allestimento di un progetto pedagogico e di un rapporto d'attività ai fini del riconoscimento;
- l'estensione del riconoscimento del diritto di partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani residenti nel Cantone di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

Nell'ambito della consultazione cantonale, diversi rappresentanti del settore delle colonie di vacanza hanno proposto di intitolare la nuova base legale "Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (Legge dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza, LGioCo)". Il titolo "Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge dell'infanzia e della gioventù, LGio)" è tuttavia quello che ha raccolto maggiori consensi. Come indicato nel testo della nuova Legge, le colonie di vacanza sono incluse nel concetto stesso di attività giovanili. Tenuto conto della finalità di unire le basi legali esistenti e della loro storicità, è stato privilegiato il seguente titolo: Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo).

La consultazione cantonale ha inoltre permesso evidenziare numerosi aspetti che saranno considerati nell'elaborazione del regolamento di applicazione della nuova Legge; tra questi:

- la definizione dei contenuti per l'allestimento di un progetto pedagogico e dei relativi criteri di riconoscimento;
- la concessione di contributi per la costruzione vincolata agli standard di sostenibilità in vigore;
- la descrizione dei criteri di attribuzione dei contributi agli enti senza scopo di lucro che garantiscono il supporto amministrativo, logistico e operativo delle attività del Consiglio cantonale dei giovani e della Piattaforma delle politiche giovanili;
- la definizione dei criteri di nomina e il funzionamento della Commissione per l'infanzia e la gioventù;
- la valutazione dell'impatto delle attività dell'infanzia e della gioventù sul contesto e i comportamenti dei bambini e dei giovani;
- i requisiti del personale impiegato nelle attività giovanili a titolo professionale o volontario;
- la definizione di una procedura per la segnalazione di discriminazioni o abusi.

4. Disegno di Legge e commento ai singoli articoli

La revisione totale della Legge giovani e della Legge colonie dà seguito alla necessità di sviluppare le politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù tramite l'introduzione di una nuova base legale che unisce i due testi di legge. L'unione delle attività dell'infanzia e della gioventù in un unico settore non è il solo scopo della prospettata revisione, la quale mira altresì ad aggiornare il campo di applicazione a fronte dei bisogni attuali dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie. Di seguito sono illustrati gli articoli della nuova Legge unitamente alle motivazioni a loro suffragio.

Art. 1 Scopo

Per il tramite della presente legge e della definizione di una strategia d'azione, il Cantone sostiene, promuove e coordina attività giovanili allo scopo di:

- a) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani (di seguito giovani) riconoscendo la specificità delle loro esigenze e la loro capacità d'azione;*
- b) sviluppare l'autonomia dei giovani favorendo l'acquisizione di competenze e l'assunzione di responsabilità in uno spirito di autodeterminazione;*
- c) riconoscere attività e progetti finalizzati alla partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica;*
- d) incoraggiare la formazione, il perfezionamento del personale e dei volontari nonché la ricerca per l'approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile;*
- e) favorire la messa in rete e la collaborazione degli enti attivi negli ambiti delle attività giovanili;*

La nuova Legge consente al Cantone di disciplinare il settore dell'attività giovanili e di sviluppare una strategia d'azione che sarà elaborata e regolarmente aggiornata dal Dipartimento competente in collaborazione con gli enti che operano sul territorio.

Gli scopi della nuova Legge sono assimilabili agli obiettivi delle convenzioni internazionali e della Legge federale. In analogia con le basi legali attualmente in vigore, gli scopi della nuova Legge richiamano il ruolo del Cantone nel settore e stabiliscono le finalità delle attività che possono essere riconosciute e sostenute. Rispetto alle leggi attualmente in vigore, la nuova Legge intende rafforzare la le modalità di partecipazione dei giovani, la formazione di base e la formazione continua delle persone che operano nel settore al fine di garantire la qualità delle offerte, nonché la collaborazione all'interno del settore per favorire le sinergie e l'innovazione.

Art. 2 Campo di applicazione

¹La presente legge disciplina le attività giovanili promosse dal Cantone o da enti senza scopo di lucro in ambito extrafamiliare, extrascolastico ed extrasportivo e rivolte a persone che risiedono nel Cantone.

²I destinatari sono:

- a) i giovani di età compresa tra i 4 e i 30 anni;*
- b) i giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni e le persone maggiorenni bisognose di particolare cura per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni;*
- c) i gruppi giovanili (di seguito gruppi) intesi come gruppi informali composti in maggioranza da giovani che elaborano e realizzano attività giovanili;*

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

d) *le associazioni giovanili (di seguito associazioni) composte in maggioranza da giovani che assumono funzioni propositive, decisionali, operative o consultive all'interno delle stesse;*

e) *gli enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili.*

³*Il Cantone può riconoscere e sostenere mediante la concessione di contributi:*

a) *l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento dei centri di attività giovanili e delle case di colonie di vacanza;*

b) *le spese per l'esercizio dei dispositivi del capitolo secondo.*

⁴*Le attività giovanili si distinguono in progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, progetti di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali.*

⁵*Esulano dalla presente legge le attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali, segnatamente nell'ambito dell'educazione, della cultura, dello sport, della salute, della famiglia e del sostegno sociale.*

La nuova Legge disciplina le attività giovanili ai sensi dell'art. 4 promosse dal Cantone tramite il dipartimento competente³⁰, da enti senza scopo di lucro, da singoli giovani, gruppi giovanili, associazioni giovanili ed enti pubblici e privati. Le stesse devono coinvolgere i giovani nella loro ideazione e nella loro realizzazione.

La letteratura scientifica evidenzia la necessità di coinvolgere i bambini nelle attività dell'infanzia e della gioventù sin dalla più tenera età. Ritenute le sfide legate al raggiungimento dell'autonomia abitativa ed economica dei giovani, il limite di età dei beneficiari della nuova Legge è stato mantenuto a 30 anni. Tutti i bambini e i giovani che rientrano nella fascia d'età dai 4 ai 30 anni residenti in Ticino saranno riconosciuti come beneficiari indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla tipologia di permesso di soggiorno. Per i bambini da 0 a 4 anni si ricorda l'esistenza della Legge per le famiglie.

Per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni, considerata la tradizione inclusiva che caratterizza le attività, la nuova Legge consente di riconoscere anche la partecipazione di persone maggiorenni bisognose di particolare cura; attualmente il riconoscimento delle persone maggiorenni bisognose di particolare cura è concesso su deroga. La nuova Legge rafforza ulteriormente l'inclusione nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù, favorendo la partecipazione di tutte le persone indipendentemente dalla capacità e dal grado di autonomia.

La nuova Legge, oltre ai progetti di singoli giovani, gruppi e associazioni giovanili contemplati dall'attuale Legge giovani, prevede un'estensione del campo di applicazione a favore degli enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro, che organizzano attività giovanili, ai sensi dell'art. 4. Questo dispositivo favorisce la professionalizzazione delle attività con i bambini e con i giovani e consente di disciplinare la costante diversificazione delle offerte presenti sul nostro territorio. Le

³⁰ La nuova consente di disporre di una base legale per sostenere iniziative che perseguono gli obiettivi del disegno di legge come, p. es. il Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani (0-25 anni), 2021-2024.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

attività proposte dovranno rispecchiare i principi di cui all'art. 3 della nuova Legge e assicurare la partecipazione dei bambini e dei giovani nell'ideazione e nella realizzazione delle stesse.

Il campo d'applicazione delimita il perimetro delle offerte e consente di riconoscere e sostenere le spese d'esercizio delle attività giovanili ai sensi dell'art. 4 della nuova Legge, nonché gli investimenti per l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento per i centri di attività giovanili e le case di colonie di vacanza. Non sono inclusi gli investimenti per le attività di prossimità in quanto esse si svolgono prevalentemente nello spazio pubblico³¹. Considerata l'analogia dei destinatari, tale dispositivo intende favorire la collaborazione e la complementarietà delle offerte dei centri di attività giovanili e delle attività di prossimità per ridurre la dispersione di risorse finanziarie e favorire le sinergie tra i servizi.

Analogamente ad altre leggi settoriali, l'art. 2 cpv. 5 della nuova Legge esclude il cumulo con sussidi fondati su altre leggi cantonali.

I corsi Lingue e Sport sono esclusi dal campo di applicazione in quanto lo stesso è limitato alle attività extrascolastiche ed extrasportive.

Art. 3 Principi

¹Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e deve essere presa nell'interesse superiore dei giovani.

²I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati.

³Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia le pari opportunità, l'inclusione, la solidarietà, la sostenibilità, la coesione sociale e la realizzazione di ideali di bellezza e felicità.

I principi della nuova Legge definiscono la visione che orienta le finalità delle attività dell'infanzia e della gioventù conformemente ai dispositivi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e agli scopi della Legge federale sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG).

L'interesse superiore del bambino e del giovane ("*best interest of the child*") garantisce che in tutte le decisioni che li riguardano, i bambini e i giovani abbiano il diritto di essere sentiti e che i loro pareri debbano essere adeguatamente considerati in quanto soggetti di diritto. La nuova Legge declina concretamente l'interesse superiore del bambino e del giovane attraverso il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11) e al sostegno ai progetti partecipativi (art. 4 lett. f).

³¹ Il concetto di spazio pubblico include tutti i luoghi caratterizzati da un uso sociale. È lo spazio della collettività che, in quanto tale, si distingue dallo spazio privato riservato alla vita personale, intima, familiare. Nel contesto urbano lo spazio pubblico è composto da spazi di passaggio e d'incontro a uso di tutti, come strade, piazze, parchi, stazioni, edifici pubblici o altri spazi aperti al pubblico. Il concetto di spazio pubblico include altresì lo spazio digitale.

Sebbene siano termini inusuali nei testi di normativi, su proposta dei giovani del progetto *Mentoring* incontrati durante l'elaborazione del disegno di legge, sono stati inclusi nella nuova legge gli ideali di "bellezza" e di "felicità" riferiti alle attività riconosciute. I suddetti principi, proposti con convinzione dai giovani stessi e condivisi dai giovani presenti all'evento *#facciamo legge*, sono ritenuti rilevanti affinché le attività siano confacenti alle esigenze dei giovani. L'inserimento degli ideali di bellezza e di felicità testimonia la considerazione che il Cantone nutre nei confronti delle proposte formulate dai giovani coinvolti nell'elaborazione della nuova Legge. L'apertura di un centro di attività giovanili all'interno di un rifugio per la protezione della popolazione o l'organizzazione di una colonia di vacanza in un ambiente che non consente il contatto con la natura sarebbero in contraddizione con le finalità delle politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù, volte a realizzare delle esperienze coinvolgenti e attrattive che permettono ai bambini e ai giovani di sviluppare la propria personalità in contesti adeguati. In tal senso i giovani ritengono di avere il diritto di poter disporre di un ambiente caratterizzato dalla "bellezza", in grado di favorire delle esperienze improntate alla ricerca della "felicità" impegnandosi co-responsabilmente a perseguire questi ideali.

Art. 4 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a) *progetti giovanili: le iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni ed enti;*
- b) *centri di attività giovanili: gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale;*
- c) *attività di prossimità: le iniziative che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all'ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, di animazione socioculturale e di progettazione individuale o di gruppo;*
- d) *attività di educazione tra pari: le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze per compiere delle scelte consapevoli e responsabili;*
- e) *attività con mentori: le iniziative di accompagnamento educativo finalizzate a rafforzare le competenze personali dei giovani e a favorire il loro inserimento nella vita sociale;*
- f) *progetti partecipativi: le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano;*
- g) *colonie di vacanza: i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scolastiche;*
- h) *centri estivi diurni: le attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione;*
- i) *progetti generali: le attività d'informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili.*

L'art. 4 definisce le attività dell'infanzia e della gioventù (di seguito attività giovanili) che possono essere sostenute tramite la nuova Legge. Oltre ai progetti giovanili ideati e

realizzati da giovani, gruppi, associazioni giovani ed enti pubblici e privati (art. 4 lett. a), ai centri di attività giovanili (art. 4 lett. b), alle colonie di vacanza (art. 4 lett. g)³² sostenute tramite la Legge giovani e la Legge colonie, il disegno di legge contempla nuove importanti attività, affinché esse possano essere disciplinate e sostenute.

La nuova Legge consente di riconoscere e sostenere le attività di prossimità (art. 4 lett. c), come il progetto *The Social Truck* della Cooperativa Baobab, i progetti di educazione tra pari (art. 4 lett. d), come per esempio il progetto *Dixit* della Città di Mendrisio, le attività con mentori (art. 4 lett. e), come il progetto *Mentoring* di Pro Juventute, i progetti partecipativi (art. 4 lett. f), come il progetto *engage.ch* di Biasca, i centri estivi diurni (art. 4 lett. h) organizzati da comuni, parrocchie e associazioni, i progetti d'informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca, come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili (art. 4 lett. i)³³. Le nuove attività e i nuovi progetti inclusi nel testo normativo rispondono ai bisogni emergenti delle nuove generazioni e il comprovato interesse delle nuove iniziative evidenzia la necessità di disporre di un'adeguata base legale per garantire la continuità e la qualità delle offerte.

La consultazione e l'evento *#facciamo legge* hanno evidenziato la necessità di riconoscere i centri di attività giovanili (art. 4 lett. b)³⁴ come spazi aperti a tutta la popolazione che mettano a disposizione dei bambini e dei giovani dei laboratori per attività artigianali, artistiche e culturali complementari alle offerte degli abituali circuiti commerciali o istituzionali. In uno spirito di autodeterminazione, le attività sono così definite dalle necessità e dalle capacità di chi vi partecipa. I centri di attività giovanili possono essere altresì intesi come spazi di incontro anche con persone di diverse fasce d'età e come spazi d'aggregazione privilegiati all'interno dei quartieri e dei Comuni.

Le attività di prossimità (art. 4 lett. c), come quelle svolte nell'ambito del progetto *The Social Truck*, del progetto *TheVan* del Servizio di prossimità della Città di Lugano, del Servizio operatori di prossimità del Mendrisiotto o di quello del Locarnese, consentono di garantire la presenza di educatori e animatori nei contesti di vita dei bambini e dei giovani. Gli operatori di prossimità sono figure significative, in particolare per i giovani confrontati con situazioni di fragilità che non si rivolgono ai servizi sociali e sanitari. Il carattere informale della loro presenza nello spazio pubblico consente di ascoltare i giovani, di intervenire precocemente sui rischi con i quali sono confrontati, di incoraggiare l'adozione di comportamenti favorevoli alla salute e di promuovere un utilizzo dello spazio pubblico nel rispetto delle esigenze di tutta la popolazione. I servizi di prossimità aiutano i giovani a prendere coscienza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, a mantenere e rafforzare i legami sociali, a evitare forme di esclusione e a favorire il loro inserimento formativo e professionale, a prevenire i conflitti e i disagi sociali, a

³² Nel 2023 gli enti organizzatori di colonie di vacanza riconosciuti sono 39.

³³ J. Gerodetti, M. Gerngross, M. Fuchs, R. Heeg, Guida all'elaborazione di una politica comunale dell'infanzia e della gioventù. Elaborazione, di una strategia per i Comuni e le Città, Muttentz e Berna: Hochschule für Soziale Arbeit FHNW e Associazione svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù, www.guida-pig.ch.

³⁴ Ad oggi i centri di attività giovanili riconosciuti sono 13. I centri hanno sede nei Comuni di Chiasso, Stabio, Coldrerio, Mendrisio, Bioggio, Lugano-Viganello, Lugano-Breganzona, Taverne-Torricella, Locarno, Losone, Cevio, Acquarossa e Bodio.

valorizzare e sostenere le attività e i progetti a favore dei giovani, a consolidare la loro rete sociale e a offrire, se necessario, un accompagnamento strutturato.

I bambini e i giovani orientano i loro comportamenti in funzioni dei valori e delle pratiche del gruppo al quale sentono di appartenere. I progetti di educazione tra pari, in cui i giovani trasmettono ad altri giovani conoscenze, competenze e comportamenti per compiere delle scelte consapevoli e responsabili, rendono l'informazione più efficace. L'età, l'affinità delle pratiche e le analoghe modalità di comunicazione rendono i destinatari più disponibili allo scambio e alla discussione. I metodi di educazione tra pari (art. 4 lett. d) rafforzano il senso di responsabilità nei bambini e nei giovani che animano le attività, contribuendo a radicare la prevenzione nei loro contesti di vita. Oltre al progetto *Dixit* della Città di Mendrisio, enti come Radix Svizzera italiana, Lega polmonare o Croce Rossa utilizzano i metodi dell'educazione tra pari nell'ambito di progetti di prevenzione delle dipendenze, di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e dei giovani o ancora in iniziative che prevengono i comportamenti aggressivi o violenti.

Lo stress, i sentimenti di solitudine, le difficoltà legate ai percorsi formativi e all'inserimento nel mondo del lavoro possono condurre all'isolamento. Molti giovani non trovano adeguate figure di identificazione all'interno della loro rete sociale primaria. Per superare delle situazioni di fragilità, i giovani devono poter contare sull'aiuto di persone significative anche al di fuori della famiglia e della scuola. Come dimostrano i risultati del progetto *Mentoring* di Pro Juventute avviato nel 2008, le attività dei mentori hanno una comprovata efficacia. I mentori incoraggiano e sostengono i giovani di fronte alle sfide della vita quotidiana affinché siano pronti ad affrontare le scelte che orienteranno i loro percorsi di crescita. Il mentore mette a disposizione del giovane la sua esperienza e il suo tempo, costruendo un percorso educativo, ascoltando e offrendo consigli affinché i giovani possano maturare e operare delle scelte sulla base dei loro interessi e delle loro propensioni (art. 4 lett. e). Il progetto è attualmente sostenuto tramite la Legge per le famiglie, ma la collocazione all'interno di una legge destinata specificamente ai giovani è ritenuta più opportuna.

Al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità in cui vivono, il Cantone intende sostenere i progetti di enti pubblici e privati che coinvolgono i bambini e i giovani in iniziative formali e informali che consentano loro di elaborare delle proposte ed esprimere i loro pareri. La partecipazione è intesa come un processo sociale in cui un gruppo d'individui collabora all'individuazione dei propri bisogni, ai processi decisionali e alla creazione di dispositivi per rispondere ai suddetti bisogni. I progetti partecipativi (art. 4 lett. f) creano tramite misure adeguate i presupposti necessari per promuovere la partecipazione dei bambini e dei giovani di ogni età e di ogni estrazione sociale. In questo ambito è opportuno citare il progetto *Comune amico dei bambini* di Unicef Svizzera e Lichtenstein svolto a Locarno e Lugano, *engage.ch* della Federazione Svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG), il progetto *La città delle bambine e dei bambini* della Città di Mendrisio. La promozione della partecipazione è un compito sia del Cantone sia dei Comuni. In ragione della loro prossimità con i bambini e i giovani, i progetti che favoriscono la partecipazione sono più efficaci a livello comunale. L'art. 4 lett. f) è finalizzato a creare delle condizioni favorevoli, a offrire dei contributi finanziari, a mettere a disposizione delle competenze e a coordinare le azioni dei Comuni a livello cantonale e/o nazionale. Per i bambini e i giovani socialmente svantaggiati sono

necessarie iniziative diversificate e complementari al Consiglio cantonale dei giovani che consentano di ridurre le differenze formative, linguistiche e di mobilità.

Affinché i progetti partecipativi abbiano successo, essi devono:

- essere orientati ai contesti di vita dei bambini e dei giovani;
- considerare l'eterogeneità dei bambini e dei giovani e i loro bisogni specifici adattando i processi in funzione delle caratteristiche dei destinatari;
- garantire l'informazione, la trasparenza e il coinvolgimento dei bambini e dei giovani nell'ideazione e nella realizzazione;
- essere aperti e flessibili rispetto ai possibili risultati;
- adottare un linguaggio semplice e una comunicazione efficace;
- assicurare la collaborazione tra il settore scolastico e il settore extrascolastico³⁵.

I progetti partecipativi includono, per esempio, i Consigli comunali dei bambini e dei giovani, la partecipazione digitale³⁶, i processi che li coinvolgono nella progettazione di infrastrutture e spazi pubblici, nonché i programmi degli enti che li considerano nelle scelte che li riguardano. Viste le competenze attribuite e l'impegno richiesto al Consiglio cantonale dei giovani, si ritiene che gli stessi non possano essere attribuiti a un Consiglio cantonale dai bambini. Come evidenziato, per i bambini (sotto i 14 anni) saranno possibili forme di partecipazione a livello comunale formale e informale. Sono altresì incluse le iniziative che favoriscono la partecipazione dei giovani alla politica nazionale e internazionale come la *Sessione federale dei giovani*, il *Parlamento Europeo Giovani* o le simulazioni come i *MUN – Model of United Nation*, in cui i giovani vestono i panni di ambasciatori alle Nazioni Unite. Sono invece esclusi gli scioperi o altre manifestazioni di carattere politico, partitico o sindacale, come pure le assemblee studentesche, le cui attività possono essere eventualmente sostenute come progetti giovanili a condizione che esse si svolgano al di fuori dell'orario scolastico.

Per quanto riguarda le colonie di vacanza, la nuova Legge consente di estendere il riconoscimento e il sostegno alle attività che si svolgono durante tutte le vacanze scolastiche e non solo a quelle che si svolgono durante le vacanze estive, al fine di dare continuità alle attività educative che gli enti propongono nel corso di tutto l'anno (art. 4 lett. g). Le attività residenziali svolte nel corso dell'anno consentono di provvedere alla formazione interna del personale e conferiscono qualità alle proposte, in quanto consentono ai bambini e ai giovani di acquisire familiarità con il gruppo di pari, con il personale e i volontari che animano le colonie di vacanza. I campi scout sono inclusi nella definizione di colonie di vacanza.

Il riconoscimento dei centri estivi diurni consente di disciplinare un settore in pieno sviluppo e di rispondere alle esigenze di conciliare impegni lavorativi e familiari. Tale riconoscimento è limitato alle vacanze estive, periodo nel quale i bisogni delle famiglie sono evidenti (art. 4 lett. h).

³⁵ Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), *Rapport final à l'intention de la CDAS "Comment les politiques cantonales de l'enfance et de la jeunesse peuvent-elles soutenir la participation à bas seuil des enfants et des jeunes ?"*, Zurigo, Luglio 2023.

³⁶ Il progetto www.engage.ch della Federazione Svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG) è un esempio di piattaforma digitale per favorire la partecipazione dei bambini e dei giovani.

Rispetto alla legislazione attualmente in vigore, tramite la nuova Legge il Cantone non intende solo sostenere, ma anche rafforzare la formazione ed il perfezionamento di professionisti e volontari indipendentemente dalla loro età. Ritenuto il carattere esperienziale della formazione degli animatori di colonia, nonché l'importanza che essa riveste per migliorare la qualità dell'accoglienza, possono essere altresì riconosciuti i soggiorni formativi che si svolgono durante il fine settimana.

Il Programma cantonale di promozione dei diritti dei bambini, di prevenzione della violenza e di protezione di infanzia e gioventù (0-25 anni) 2021-2024 ha messo in evidenza la necessità di rafforzare i progetti di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione al fine di proteggere i bambini e i giovani dai maltrattamenti e dalle discriminazioni, nonché promuovere l'esercizio dei loro diritti e delle loro responsabilità (art. 4 lett. i). I giovani che hanno partecipato all'evento #facciamo legge ritengono che il Cantone debba rafforzare il suo impegno per garantire una comunicazione efficace, puntando in particolare sui canali digitali. In merito a questo tema, il Consiglio cantonale dei giovani richiama regolarmente la necessità di un'informazione informale attraverso i canali di comunicazione digitali, essendo essi a disposizione della stragrande maggioranza dei giovani, anche di coloro che non hanno diritto di voto e di elezione. La nuova Legge consente inoltre di sostenere i progetti di ricerca sulle condizioni di vita dei bambini e dei giovani, affinché le attività giovanili possano essere sviluppate sulle evidenze rilevate attraverso comprovati metodi scientifici (art. 4 lett. i).

Tenuto conto del principio di sussidiarietà nel settore delle politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù, la nuova Legge consente di sostenere programmi comunali o regionali finalizzati a fondare e sviluppare le politiche dell'infanzia e della gioventù (art. 4 lett. i). I Comuni possono influenzare le condizioni che determinano la qualità di vita dei bambini e dei giovani. Attraverso l'implementazione delle politiche di promozione delle attività giovanili a livello comunale, il Governo intende sviluppare le offerte su tutto il territorio incentivando l'agire dei Comuni e sostenendone la progettualità.

Art. 5 Riconoscimento

¹Il Cantone può riconoscere progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni che allestiscono un progetto pedagogico.

²I requisiti di riconoscimento sono definiti dal regolamento d'applicazione e dalle direttive.

Per garantire la qualità delle offerte, la nuova Legge, in analogia a quanto previsto dalla Legge per le famiglie, prevede che i gruppi, le associazioni e gli enti responsabili dei centri di attività giovanili, delle attività di prossimità, delle attività con mentori, delle colonie di vacanza, dei centri estivi diurni e i progetti giovanili ricorrenti possano essere riconosciute unicamente sulla base di un comprovato progetto pedagogico che descriva gli obiettivi, le attività, i metodi e le modalità di valutazione delle iniziative che intendono promuovere, nonché le misure per garantire la sicurezza fisica e affettiva dei bambini e dei giovani che partecipano alla attività. Esso dovrà essere regolarmente aggiornato sulla base della valutazione delle attività svolte.

Art. 6 Finanziamento e mezzi

¹Il Cantone può concedere dei contributi ai centri di attività giovanili, alle attività di prossimità, alle attività con mentori, alle colonie di vacanza e ai centri estivi diurni, rispettivamente ai progetti giovanili, ai progetti di educazione tra pari, ai progetti partecipativi e ai progetti generali nei limiti stabiliti a preventivo.

²I contributi sono commisurati alla natura delle attività, alla composizione dei gruppi, delle associazioni o degli enti, ai contributi di terzi, alla potenzialità finanziaria dell'istante e al risultato finanziario dell'attività o dell'esercizio.

La nuova Legge conferma il carattere potestativo dei finanziamenti delle leggi attualmente in vigore. Il finanziamento delle attività sarà subordinato alla disponibilità finanziaria settoriale. I contributi saranno commisurati analogamente a quanto previsto dall'art. 6 della Legge sui sussidi cantonali (del 22 giugno 1994) entro i termini stabiliti a preventivo fino a un massimo dell'aliquota di finanziamento stabilita per ogni singola attività giovanile, ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 della nuova Legge.

Art. 7 Concessione di risorse e spazi pubblici

Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:

- a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;*
- b) l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà.*

La nuova Legge estende ai Comuni la facoltà di concedere gratuitamente o a prezzo modico a singoli giovani, gruppi, associazioni ed enti l'uso del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà, nonché di mettere a disposizione documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture. La formula potestativa è rispettosa del principio dell'autonomia comunale.

L'uso dello spazio pubblico può essere oggetto di controversie e i giovani che hanno partecipato all'evento *#facciamo legge* hanno l'impressione che gli interessi di altre generazioni prevalgano. Non si sentono pienamente accolti dalla comunità alla quale appartengono, si sentono costantemente sotto controllo e soffrono delle restrizioni che vengono imposte. Chiedono maggiore tolleranza nei confronti delle loro abitudini e auspicano che i loro interessi siano maggiormente considerati nell'organizzazione dello spazio pubblico. L'implementazione degli spazi di aggregazione è una proposta ricorrente del Consiglio cantonale dei giovani. L'invito è a creare nuovi spazi e a utilizzare meglio quelli esistenti.

La concessione gratuita o a prezzo modico di risorse e spazi per lo svolgimento delle attività riconosciute dalla nuova Legge non è da considerare come un sussidio. I contributi concessi non devono escludere la possibilità di beneficiare delle suddette concessioni. La concessione di risorse e spazi non è da interpretare come cumulo di sussidi fondati su altre leggi cantonali.

Art. 8 Contributi per la costruzione

Il Cantone può concedere dei contributi per l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento fino a un massimo del 70% delle spese effettive riconosciute per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza.

Analogamente a quanto previsto in altre leggi settoriali, come ad esempio la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (del 30 novembre 2010), la nuova Legge consente di aumentare l'aliquota massima di finanziamento dall'attuale 50% fino a un massimo del 70%, per l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento di centri di attività giovanili e di case di colonia di vacanza. I contributi saranno commisurati ai criteri stabiliti all'art. 6 cpv. 2.

Come per la concessione di risorse e spazi pubblici, i contributi per gli investimenti contribuiscono alla diffusione delle attività giovanili su tutto il territorio cantonale, in particolare nelle zone periferiche e nei Comuni con bassi indici di capacità finanziaria.

Art. 9 Contributi per l'esercizio

¹Il contributo per le spese d'esercizio riconosciute può ammontare fino a un massimo del:

- a) 50% per i progetti giovanili;*
- b) 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità;*
- c) 80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali.*

²Il Cantone può concedere per le colonie di vacanza, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 50% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 75% per le colonie di vacanza per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

³Il Cantone può concedere per i centri estivi diurni, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 30% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 50% per i centri estivi diurni per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

In linea di principio, ritenuto il ruolo sussidiario del Cantone nei confronti degli enti pubblici e privati, le attività giovanili devono essere autofinanziate.

Come rilevato nel primo sondaggio nazionale svizzero sull'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù³⁷, nel nostro Cantone le attività sono eterogeneamente sviluppate a livello territoriale e le lacune in termini di risorse di personale e dotazioni con le quali sono attualmente confrontati i servizi esistenti evidenziano la necessità di rafforzare il ruolo sussidiario del Cantone a fronte delle esigenze dei Comuni e degli enti che operano nel settore.

Per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità, l'aumento dei contributi cantonali per le spese d'esercizio dal 50% ad un massimo del 60% è finalizzato ad aumentare le offerte e a implementarne la diffusione su tutto il territorio cantonale. Gli attuali 13 centri d'attività giovanile sono infatti ritenuti insufficienti.

I progetti di educazione tra pari, le attività con i mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali richiedono un accompagnamento professionale spesso difficile da finanziare nell'ambito delle attività ordinarie degli enti in quanto richiedono conoscenze e competenze specialistiche non sempre disponibili all'interno delle organizzazioni o dei servizi comunali.

L'aumento dei contributi alle colonie di vacanza è finalizzato alla promozione di attività residenziali che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di vivere in un contesto di vita comunitaria.

Il riconoscimento dei centri estivi diurni consente di disciplinare un settore in pieno sviluppo al fine di garantire la sicurezza fisica e affettiva dei bambini e dei giovani. Sono esclusi i contributi per le spese d'esercizio dei centri extrascolastici riconosciuti ai sensi della Legge per le famiglie che organizzano centri estivi diurni durante le vacanze estive.

Il finanziamento delle colonie di vacanza e dei centri di estivi diurni risponde anche alle esigenze di conciliare gli impegni familiari e lavorativi. I contributi cantonali agli enti consentono inoltre di ridurre le rette a carico delle famiglie.

Art. 10 Autorità competente

¹Il Consiglio di Stato provvede all'applicazione della legge tramite il dipartimento competente, il quale si avvale dei seguenti organismi:

- a) il Consiglio cantonale dei giovani;*
- b) la Commissione per l'infanzia e la gioventù (di seguito Commissione);*
- c) la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma).*

²Il dipartimento può istituire gruppi di lavoro settoriali.

Ritenuto l'obiettivo strategico della partecipazione proprio alla nuova Legge, il Consiglio cantonale dei giovani (art. 11), la Commissione per l'infanzia e la gioventù (art. 12) e la Piattaforma delle politiche giovanili (art. 13) sono riconosciuti, a fianco del Dipartimento competente, come organi per l'esecuzione della Legge. La suddetta organizzazione consente di considerare il parere dei giovani e dei professionisti attivi nel settore.

³⁷ J. Gerodetti, M. Fuchs, L. Fellmann, M. Gerngross, O. Steiner O., *Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Risultati del primo sondaggio nazionale svizzero*. Edizioni Seismo, Zurigo e Ginevra, 2021.

Art. 11 Consiglio cantonale dei giovani

¹Il Consiglio cantonale dei giovani è un organismo composto da giovani di età compresa tra 14 e 25 anni residenti nel Cantone che ha quali finalità di:

- a) assicurare ai giovani il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni;*
- b) garantire che il parere dei giovani sia adeguatamente considerato dalle autorità politiche;*
- c) favorire la discussione sui temi scelti dai giovani stessi;*
- d) avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici;*
- e) motivare i giovani a partecipare all'attività politica.*

²Il Consiglio di Stato riconosce il diritto di partecipare alle attività del Consiglio Cantonale dei giovani a cui attribuisce funzioni propositive e consultive, impegnandosi a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a richiederne il parere sui progetti e sulle modifiche di normative riguardanti i giovani.

³Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e aconfessionale, per il supporto amministrativo, logistico e operativo del Consiglio cantonale dei giovani.

La nuova Legge prevede l'estensione del diritto di partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani alle persone di età compresa tra i 14 e i 25 anni residenti nel Cantone (attualmente riservato ai giovani dal quindicesimo a diciannovesimo anno di età).

Oltre alla funzione propositiva attualmente riconosciuta al Consiglio cantonale dei giovani, la nuova Legge riconosce altresì al Consiglio una funzione consultiva. In Svizzera il riconoscimento di una funzione consultiva è stato sinora introdotto soltanto nei Cantoni di Vaud e Vallese. Tale riconoscimento pone quindi la nuova Legge all'avanguardia nel panorama svizzero delle politiche cantonali dell'infanzia e della gioventù e contribuisce all'applicazione dei dispositivi previsti a livello federale e internazionale. Il riconoscimento di una funzione consultiva consente ai giovani di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che li riguardano e di contribuire al processo di formazione dell'opinione del Consiglio di Stato. Occorre precisare che il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani non attribuisce al Consiglio qualsivoglia competenza decisionale sugli oggetti della politica cantonale.

Il Governo ritiene indispensabile che il Consiglio cantonale dei giovani rappresenti la diversità degli interessi delle giovani generazioni. Il Consiglio di Stato dà seguito agli auspici dei partecipanti alla consultazione cantonale, raccomandando al Consiglio cantonale dei giovani di adoperarsi affinché lo stesso sia composto da persone che rappresentino i diversi ambiti scolastici, studenteschi e professionali, i diversi Distretti del nostro territorio e affinché la loro diversità rifletta l'eterogeneità delle realtà in cui vivono i giovani residenti nel nostro Cantone, prescindendo da ogni forma di discriminazione.

Il Consiglio di Stato s'impegna inoltre a considerare le proposte e i pareri dei bambini e dei giovani che, pur non partecipando alle attività del Consiglio cantonale dei giovani, presentano degli oggetti di competenza cantonale; si impegna altresì a rispondere loro

e ad avviare adeguate modalità di dialogo. Possono essere considerate, ad esempio, le risoluzioni dei Consigli comunali dei bambini e dei giovani o le istanze elaborate nell'ambito di progetti partecipativi (art. 4 lett. i). Come raccomandato dalla Commissione federale per la gioventù, per avvicinare i giovani alla politica occorre sviluppare delle misure complementari alle strutture politiche formali per consentire delle modalità di partecipazione diversificate. L'esperienza concreta con i meccanismi del nostro ordinamento contribuisce ad avvicinare i bambini e i giovani alla politica e, parimenti, al rinnovamento del nostro sistema democratico.

Il contributo all'ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, per il supporto amministrativo, logistico e operativo del Consiglio cantonale dei giovani sarà stabilito tenuto conto delle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb, del 20 febbraio 2001).

Art. 12 Commissione per l'infanzia e la gioventù

¹Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per l'infanzia e la gioventù quale organismo consultivo del dipartimento competente per l'applicazione della presente legge.

²La Commissione ha quale compito principale di esprimere pareri sulle questioni che riguardano le attività giovanili, nonché su ogni proposta di modifica della presente legge, del regolamento di applicazione e delle direttive.

³La composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento d'applicazione.

La nuova Legge prevede di unire le due Commissioni (Commissione per la gioventù e Commissione per le colonie di vacanza) in un unico organismo. La Commissione per l'infanzia e la gioventù sarà composta da un numero di membri compreso tra 5 e 9 persone, come previsto dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato (del 6 maggio 2008).

Art. 13 Piattaforma delle politiche giovanili

¹La Piattaforma è un organismo composto dai rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle attività giovanili.

²La Piattaforma promuove la reciproca conoscenza, lo scambio d'informazioni, lo sviluppo di competenze e la collaborazione. La Piattaforma può proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al dipartimento competente.

³Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, che opera per il coordinamento e l'organizzazione delle attività della Piattaforma.

La nuova Legge consente di riconoscere un contributo per il coordinamento e l'organizzazione delle attività della Piattaforma delle politiche giovani. La Piattaforma s'impegna a coinvolgere i bambini e i giovani nello svolgimento delle proprie attività.

Il lavoro di rete consente di interagire a diversi livelli di *governance*, di sviluppare la qualità delle offerte e di favorire l'innovazione. Il finanziamento dell'organizzazione delle attività della Piattaforma è ritenuto indispensabile per professionalizzarne il coordinamento e garantirne l'autonomia degli enti rispetto al Cantone come

raccomandato dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) nell'ambito della valutazione del *Progetto di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni (2017-2020)*.

La Piattaforma consente inoltre di considerare i pareri degli enti sulle questioni che riguardano la promozione delle attività giovanili, ogni proposta di modifica della nuova Legge, del relativo Regolamento di applicazione e delle relative Direttive. La Piattaforma ha inoltre la facoltà di proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al dipartimento competente (art. 13 cpv. 2).

Il contributo all'ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, per il supporto amministrativo, logistico e operativo del Consiglio cantonale dei giovani sarà stabilito tenuto conto delle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb, del 20 febbraio 2001).

Art. 14 Funzionamento degli organismi

La composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Consiglio cantonale dei giovani, della Commissione e della Piattaforma sono definiti dal regolamento di applicazione.

Come previsto dalla Legge attualmente in vigore e da analoghe basi legali, la composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento di suddetti organismi saranno precisati nel Regolamento d'applicazione.

Art. 15 Vigilanza

¹Il dipartimento competente esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

²I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle attività finanziate tramite la presente legge devono essere sottoposti annualmente per l'approvazione del dipartimento competente.

³Il dipartimento richiede la presentazione di un rapporto d'attività, di un consuntivo delle spese e può ordinare le opportune verifiche e revisioni, nonché dare istruzioni di ordine contabile e organizzativo.

Art. 16 Preferenza indigena

Nell'assunzione del personale per le attività riconosciute dalla presente legge a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi dell'attività, gli enti danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio di prestazioni sociali.

Art. 17 Rapporti di impiego

¹Gli enti che svolgono attività finanziate tramite la presente legge, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore.

²I requisiti dei rapporti d'impiego sono definiti dal regolamento d'applicazione.

Art. 18 Rifiuto e revoca del riconoscimento e rifiuto, revoca e restituzione dei contributi

¹Il Cantone può rifiutare e revocare il riconoscimento e i contributi agli enti o ordinarne la restituzione quando:

- a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni della presente legge e alle condizioni specifiche fissate in base ad essa, o non fornisce le informazioni richieste;*
- b) il contributo è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concesso;*
- c) il contributo è stato ottenuto con informazioni inveritiere;*
- d) il contributo è cumulato a posteriori con altri contributi.*

²Anziché la restituzione di un contributo erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri contributi.

³Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione fa stato la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

⁴È riservata l'azione penale.

Art. 19 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni di riconoscimento e di finanziamento è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.

²Contro le decisioni su reclamo è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 20 Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973;*
- b) legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996.*

Art. 21 Entrata in vigore

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Le disposizioni comuni e le disposizioni finali della nuova Legge riguardanti la vigilanza (art. 15), la preferenza indigena (art. 16), i rapporti d'impiego (art. 17), il rifiuto e la revoca del riconoscimento e il rifiuto, la revoca e la restituzione dei contributi (art. 18), i rimedi di diritto (art. 19), l'abrogazione delle leggi in vigore (art. 20) e l'entrata in vigore della nuova legge (art. 21) sono analoghe alle disposizioni di altre leggi settoriali (come per esempio le disposizioni comuni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni).

5. Costi e finanziamento

Ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore della Legge colonie e dopo più di 25 anni della Legge giovani, la proposta di nuova Legge si prefigge di aggiornare e raggruppare il quadro giuridico di riferimento prendendo in considerazione l'evoluzione delle esigenze delle giovani generazioni, senza estendere il perimetro d'azione dei compiti pubblici.

Il sostegno alle attività giovanili sarà subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie decise annualmente dal Gran Consiglio nell'ambito dell'approvazione dei preventivi. Va infatti ricordato che la nuova base legale non introduce un obbligo di finanziamento ma conferma il carattere potestativo delle basi legali attualmente in vigore.

5.1. Impatto finanziario

La nuova legge comporta un incremento delle attività riconosciute e sussidiate. Tra queste le attività di prossimità (art. 4 lett. c), le attività di educazione tra pari (art. 4 lett. d), i progetti partecipativi (art. 4 lett. f), i centri estivi diurni (art. 4 lett. h), i progetti generali (art. 4 lett. i) e la Piattaforma delle politiche giovanili (art. 13).

Alcuni oneri finanziari saranno assicurati sin dall'entrata in vigore della nuova legge, altri saranno progressivamente assunti con lo sviluppo dei servizi e delle offerte. Sono altresì da considerare l'elaborazione di materiali informativi e la consulenza ai beneficiari delle attività riconosciute.

5.1.1. Impatto amministrativo

L'esecuzione dei compiti amministrati supplementari, nonché l'implementazione dei nuovi servizi e delle nuove offerte (promozione, coordinamento, consulenza, materiale d'informazione, procedure di riconoscimento, erogazione dei contributi e vigilanza) sono assicurati dall'Ufficio preposto.

5.1.2. Impatto sui costi di gestione corrente

A regime la nuova Legge comporterà un costo supplementare annuo di circa 1 milione di franchi, da attribuire all'Ufficio preposto (CRB 235, conto 36360060 "Contributi ad attività di promozione della gioventù").

Riconoscendo l'importanza di questa nuova normativa, considerata la priorità di garantire la continuità delle offerte e di rafforzare i finanziamenti per lo svolgimento delle attività attualmente riconosciute, in particolare per le colonie di vacanza e per i centri di attività giovanili, tenuto conto delle richieste di rigore finanziario, il Dipartimento preposto all'applicazione della nuova legge si impegna a rivalutare le spese supplementari definendo un ordine di priorità nel finanziamento delle nuove iniziative e nel potenziamento delle attuali, privilegiando subordinatamente le attività di prossimità, i progetti partecipativi, l'educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti generali e i centri estivi diurni.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Tenuto conto della necessità di contenere l'evoluzione della spesa pubblica, per i primi tre anni dall'entrata in vigore a regime della nuova Legge non vi sarà alcun impatto finanziario sulla gestione corrente in quanto il maggior onere sarà coperto attingendo alle riserve del Fondo Swisslos, per un totale complessivo di franchi 3'000'000.

Esaurito l'apporto del Fondo Swisslos l'onere supplementare di 1 milioni di franchi sarà coperto con la disponibilità per i nuovi compiti messa a disposizione dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Se ciò non fosse possibile, la spesa andrà prevista nei costi della gestione corrente del settore, tenuto conto delle priorità d'azione indicate in precedenza e della disponibilità finanziaria definita annualmente a preventivo, come pure della situazione finanziaria del Cantone.

Si segnala inoltre che alcune delle attività sostenute tramite il Programma cantonale di promozione dei diritti dei bambini, di prevenzione della violenza, di protezione di infanzia e gioventù (2021-2024) potranno essere sostenute con la nuova legge mentre le altre attività del Programma cantonale saranno inserite nelle spese di gestione del Dipartimento della sanità e della socialità, del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e del Dipartimento delle istituzioni tramite trasferimenti interni ritenuto che le risorse destinate al Programma sono già state inserite a piano finanziario (PF).

In prospettiva, si prevede che i progetti consolidati, attualmente finanziati tramite il Programma, verranno integrati nei budget delle basi legali settoriali di riferimento. In tal modo, si potrà dare continuità alla promozione dei diritti dell'infanzia e della gioventù, mantenendo un agile coordinamento interdipartimentale.

5.2. Impatto finanziario sui Comuni

L'impatto finanziario della nuova Legge a carico dei Comuni è nullo, in quanto non è previsto nessun obbligo di finanziamento. Al contrario, alcune attività finanziate dai Comuni potrebbero beneficiare di contributi cantonali per sgravare giovani e famiglie dalle spese legate alla partecipazione alle attività giovanili o per sviluppare ulteriormente i servizi e le offerte.

La nuova Legge permette infatti lo sviluppo delle attività giovanili a livello comunale per quanto attiene agli investimenti e alle spese d'esercizio legate, in particolare, ai centri di attività giovanili (art. 4. lett. b) e alle attività di prossimità (art. 4. lett. c). La nuova Legge consente inoltre di sostenere la realizzazione di progetti partecipativi che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive, finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano (art. 4. lett. f), l'organizzazione di colonie di vacanza (art. 4. lett. g) e i centri estivi diurni (art. 4. lett. h), sostenendo i Comuni che intendono sviluppare delle politiche comunali dell'infanzia e della gioventù adeguate alle esigenze e agli auspici dei singoli Comuni e dei loro cittadini.

Analogamente a quanto previsto oggi per il Cantone, la nuova Legge estende ai Comuni la possibilità di mettere a disposizione – di principio gratuitamente o a prezzo modico – documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture, il suolo pubblico, spazi scolastici e

impianti sportivi di proprietà cantonale e comunale per lo svolgimento di attività dell'infanzia e della gioventù.

Tenuto conto del carattere potestativo dell'articolo di Legge (art. 7), considerato che la concessione o la messa a disposizione di quanto richiamato poc'anzi rientra nelle spese d'esercizio ordinarie e visto che lo stesso articolo prevede che tali prestazioni possano essere concesse a prezzo modico, la disposizione non comporta alcun nuovo onere e non ha alcun impatto finanziario per i Comuni.

5.3. Altre fonti di finanziamento

Le condizioni per la concessione di aiuti finanziari sono disciplinate nella legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) e nell'Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG).

In virtù della LPAG, la Confederazione, in particolare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può concedere aiuti finanziari a istituzioni private senza scopo di lucro, come pure a Cantoni e Comuni, per l'adempimento di un compito chiaramente definito. Gli aiuti finanziari dell'UFAS possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili. Il benessere dei bambini e dei giovani che beneficiano delle offerte sovvenzionate dev'essere al centro di tutte le attività delle istituzioni private, dei Cantoni e dei Comuni.

La Confederazione può concedere degli aiuti finanziari:

- a organizzazioni mantello e piattaforme di coordinamento per la gestione delle loro strutture e per attività regolari già esistenti (art. 7 cpv. 1 LPAG) e alle singole organizzazioni (art. 7 cpv. 2 LPAG);
- per i progetti di durata limitata che fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività giovanili extrascolastiche a istituzioni private (art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG);
- ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 11 LPAG) e a istituzioni private (art. 8 cpv. 1 lett. b LPAG);
- per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza, a istituzioni private attive a livello nazionale o di regione linguistica (art. 9 LPAG);
- per progetti per la promozione della partecipazione politica a livello federale, a istituzioni private per l'attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale (art. 10 LPAG);

In base all'art. 26 LPAG, Il Cantone ha beneficiato di un contributo federale di franchi 435'000.00 nel periodo 2017-2020 a sostegno del *Progetto di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni*. Il Progetto ha gettato le basi per lo sviluppo della politica cantonale dell'infanzia e della gioventù, che il Consiglio di Stato intende realizzare con l'entrata in vigore della nuova Legge. La concessione di aiuti finanziari ai Cantoni per i programmi di sviluppo della politica per l'infanzia e la gioventù è concluso nel 2022.

CONCLUSIONI

La Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo) – in conformità con le disposizioni delle convenzioni internazionali, delle leggi federali, degli indirizzi politici della legislatura 2019-2023 e della mutata realtà sociale, culturale, ambientale, economica e politica in cui vivono bambini e giovani nel nostro Cantone – consente di:

- sostenere le attività concepite e realizzate dai bambini e dai giovani sia individualmente sia all'interno di gruppi e associazioni giovanili in uno spirito di autodeterminazione, nonché le attività dell'infanzia e della gioventù organizzate da enti pubblici e privati in ambito extrafamiliare, extrascolastico ed extrasportivo (obiettivo strategico "promozione");
- garantire ai bambini e ai giovani il diritto, i mezzi, gli spazi e il supporto per influenzare decisioni e impegnarsi in azioni che promuovono le loro responsabilità nella vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica (obiettivo strategico "partecipazione");
- promuovere l'inclusione dei bambini e dei giovani attraverso attività d'informazione, sensibilizzazione e prevenzione, la formazione e il perfezionamento del personale, la ricerca nell'ambito delle condizioni di vita di bambini e giovani, l'educazione non-formale (obiettivo strategico "sostegno");
- aggiornare le attività giovanili attraverso il riconoscimento di interventi socioeducativi differenziati e attività di prevenzione volti a sviluppare le competenze sociali e a promuovere il benessere dei bambini e dei giovani;
- favorire lo sviluppo della qualità delle offerte attraverso la ricerca, la formazione e il perfezionamento del personale;
- coordinare nella complementarità e nella sussidiarietà le iniziative dei bambini e dei giovani, degli enti pubblici e privati, dei Comuni e della società civile.

Le attività sociali per i bambini e i giovani devono essere sostenute anche nei tempi più delicati dal profilo finanziario, tanto più che le incertezze dei giovani sulle prospettive future generano sconforto e un senso di impotenza. Investire sulle prestazioni necessarie ad alleviare le conseguenze della crisi e a sostenere i giovani significa riportare attenzione agli interessi e ai bisogni di questa fascia della popolazione affinché diventi parte attiva e responsabile della nostra comunità.

Il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (Legge dell'infanzia e della gioventù, LGio).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

MODIFICHE NORMATIVE

L'entrata in vigore della nuova Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù comporterà l'abrogazione della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili, della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, dei rispettivi regolamenti d'applicazione e delle Direttive sui contributi alle colonie di vacanza.

La stessa apporterà inoltre una serie di modifiche di natura formale alle seguenti normative:

- Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni;
- Regolamento dei dipendenti dello Stato;
- Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato;
- Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Disegno di

Legge

**sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù
(legge per i giovani e per le colonie, LGioCo)
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8471 del 7 agosto 2024,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Per il tramite della presente legge e della definizione di una strategia d'azione, il Cantone sostiene, promuove e coordina attività giovanili allo scopo di:

- a) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani (di seguito giovani) riconoscendo la specificità delle loro esigenze e la loro capacità d'azione;
- b) sviluppare l'autonomia dei giovani favorendo l'acquisizione di competenze e l'assunzione di responsabilità in uno spirito di autodeterminazione;
- c) riconoscere attività e progetti finalizzati alla partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica;
- d) incoraggiare la formazione, il perfezionamento del personale e dei volontari nonché la ricerca per l'approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile;
- e) favorire la messa in rete e la collaborazione degli enti attivi negli ambiti delle attività giovanili.

Campo di applicazione

Art. 2

¹La presente legge disciplina le attività giovanili promosse dal Cantone o da enti senza scopo di lucro in ambito extrafamiliare, extrascolastico ed extrasportivo e rivolte a persone che risiedono nel Cantone.

²I destinatari sono:

- a) i giovani di età compresa tra i 4 e i 30 anni;
- b) i giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni e le persone maggiorenni bisognose di particolare cura per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni;
- c) i gruppi giovanili (di seguito gruppi) intesi come gruppi informali composti in maggioranza da giovani che elaborano e realizzano attività giovanili;
- d) le associazioni giovanili (di seguito associazioni) composte in maggioranza da giovani che assumono funzioni propositive, decisionali, operative o consultive all'interno delle stesse;
- e) gli enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

³Il Cantone può riconoscere e sostenere mediante la concessione di contributi:

a) l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento dei centri di attività giovanili e delle case di colonie di vacanza;

b) le spese per l'esercizio dei dispositivi del capitolo secondo.

⁴Le attività giovanili si distinguono in progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, progetti di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali.

⁵Esulano dalla presente legge le attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali, segnatamente nell'ambito dell'educazione, della cultura, dello sport, della salute, della famiglia e del sostegno sociale.

Principi

Art. 3

¹Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e deve essere presa nell'interesse superiore dei giovani.

²I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati.

³Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia le pari opportunità, l'inclusione, la solidarietà, la sostenibilità, la coesione sociale e la realizzazione di ideali di bellezza e felicità.

Definizioni

Art. 4

Nella presente legge s'intende per:

a) *progetti giovanili*: le iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni ed enti;

b) *centri di attività giovanili*: gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale;

c) *attività di prossimità*: le iniziative che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all'ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, di animazione socioculturale e di progettazione individuale o di gruppo;

d) *attività di educazione tra pari*: le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze per compiere delle scelte consapevoli e responsabili;

e) *attività con mentori*: le iniziative di accompagnamento educativo finalizzate a rafforzare le competenze personali dei giovani e a favorire il loro inserimento nella vita sociale;

f) *progetti partecipativi*: le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano;

g) *colonie di vacanza*: i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scolastiche;

h) *centri estivi diurni*: le attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione;

- i) *progetti generali*: le attività d'informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili.

Capitolo secondo

Riconoscimento e finanziamento

Riconoscimento

Art. 5

¹Il Cantone può riconoscere progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni che allestiscono un progetto pedagogico.

²I requisiti di riconoscimento sono definiti dal regolamento d'applicazione e dalle direttive.

Finanziamento e mezzi

Art. 6

¹Il Cantone può concedere dei contributi ai centri di attività giovanili, alle attività di prossimità, alle attività con mentori, alle colonie di vacanza e ai centri estivi diurni, rispettivamente ai progetti giovanili, ai progetti di educazione tra pari, ai progetti partecipativi e ai progetti generali nei limiti stabiliti a preventivo.

²I contributi sono commisurati alla natura delle attività, alla composizione dei gruppi, delle associazioni o degli enti, ai contributi di terzi, alla potenzialità finanziaria dell'istante e al risultato finanziario dell'attività o dell'esercizio.

Concessione di risorse e spazi pubblici

Art. 7

Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:

- a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;
- b) l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà.

Contributi per la costruzione

Art. 8

Il Cantone può concedere dei contributi per l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento fino a un massimo del 70% delle spese effettive riconosciute per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza.

Contributi per l'esercizio

Art. 9

¹Il contributo per le spese d'esercizio riconosciute può ammontare fino a un massimo del:

- a) 50% per i progetti giovanili;
- b) 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità;
- c) 80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

²Il Cantone può concedere per le colonie di vacanza, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 50% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 75% per le colonie di vacanza per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

³Il Cantone può concedere per i centri estivi diurni, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 30% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 50% per i centri estivi diurni per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

Capitolo terzo

Organizzazione

Autorità competente

Art. 10

¹Il Consiglio di Stato provvede all'applicazione della legge tramite il dipartimento competente, il quale si avvale dei seguenti organismi:

- a) il Consiglio cantonale dei giovani;
- b) la Commissione per l'infanzia e la gioventù (di seguito Commissione);
- c) la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma).

²Il dipartimento può istituire gruppi di lavoro settoriali.

Consiglio cantonale dei giovani

Art. 11

¹Il Consiglio cantonale dei giovani è un organismo composto da giovani di età compresa tra 14 e 25 anni residenti nel Cantone che ha quali finalità di:

- a) assicurare ai giovani il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni;
- b) garantire che il parere dei giovani sia adeguatamente considerato dalle autorità politiche;
- c) favorire la discussione sui temi scelti dai giovani stessi;
- d) avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici;
- e) motivare i giovani a partecipare all'attività politica.

²Il Consiglio di Stato riconosce il diritto di partecipare alle attività del Consiglio Cantonale dei giovani a cui attribuisce funzioni propositive e consultive, impegnandosi a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a richiederne il parere sui progetti e sulle modifiche di normative riguardanti i giovani.

³Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, per il supporto amministrativo, logistico e operativo del Consiglio cantonale dei giovani.

Commissione per l'infanzia e la gioventù

Art. 12

¹Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per l'infanzia e la gioventù quale organismo consultivo del dipartimento competente per l'applicazione della presente legge.

²La Commissione ha quale compito principale di esprimere pareri sulle questioni che riguardano le attività giovanili, nonché su ogni proposta di modifica della presente legge, del regolamento di applicazione e delle direttive.

³La composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento d'applicazione.

Piattaforma delle politiche giovanili

Art. 13

¹La Piattaforma è un organismo composto dai rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle attività giovanili.

²La Piattaforma promuove la reciproca conoscenza, lo scambio d'informazioni, lo sviluppo di competenze e la collaborazione. La Piattaforma può proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al dipartimento competente.

³Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, che opera per il coordinamento e l'organizzazione delle attività della Piattaforma.

Funzionamento degli organismi

Art. 14

La composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Consiglio cantonale dei giovani, della Commissione e della Piattaforma sono definiti dal regolamento di applicazione.

Capitolo quarto

Disposizioni comuni

Vigilanza

Art. 15

¹Il dipartimento competente esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

²I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle attività finanziate tramite la presente legge devono essere sottoposti annualmente per l'approvazione del dipartimento competente.

³Il dipartimento richiede la presentazione di un rapporto d'attività, di un consuntivo delle spese e può ordinare le opportune verifiche e revisioni, nonché dare istruzioni di ordine contabile e organizzativo.

Preferenza indigena

Art. 16

Nell'assunzione del personale per le attività riconosciute dalla presente legge a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi dell'attività, gli enti danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio di prestazioni sociali.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Rapporti di impiego

Art. 17

¹Gli enti che svolgono attività finanziate tramite la presente legge, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore.

²I requisiti dei rapporti d'impiego sono definiti dal regolamento d'applicazione.

Rifiuto e revoca del riconoscimento e rifiuto, revoca e restituzione dei contributi

Art. 18

¹Il Cantone può rifiutare e revocare il riconoscimento e i contributi agli enti o ordinarne la restituzione quando:

- a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni della presente legge e alle condizioni specifiche fissate in base ad essa, o non fornisce le informazioni richieste;
- b) il contributo è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concesso;
- c) il contributo è stato ottenuto con informazioni inveritiere;
- d) il contributo è cumulato a posteriori con altri contributi.

²Anziché la restituzione di un contributo erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri contributi.

³Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione fa stato la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

⁴È riservata l'azione penale.

Rimedi di diritto

Art. 19

¹Contro le decisioni di riconoscimento e di finanziamento è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.

²Contro le decisioni su reclamo è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 20

Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973;
- b) legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996.

Modifica di atti normativi

Art. 21

La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Entrata in vigore

Art. 22

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Allegato di modifica di atti normativi

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³Restano riservate le attività promosse dai servizi educativi e organizzativi previsti dalla legislazione scolastica e le colonie di vacanza ai sensi della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù.

Disegno di

Decreto legislativo

concernente la concessione di un aiuto finanziario per l'entrata in vigore della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù da parte delle riserve del Fondo Swisslos per un totale di 3'000'000 di franchi

del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8471 del 7 agosto 2024,

decreta:

Art. 1

Per rafforzare la promozione e il coordinamento delle attività giovanili previste con l'entrata in vigore della legge per i giovani e per le colonie è concesso un aiuto finanziario di 3'000'000 di franchi.

Art. 2

L'aiuto finanziario è versato a rate, su richiesta del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, attraverso un prelievo sulle riserve del Fondo Swisslos.

Art. 3

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

BIBLIOGRAFIA

A. Scialdone, M. Marucci, C. Porcarelli, *Tra Child Guarantee e “Patti educativi di comunità”. La rilevanza di approcci inclusivi basati su pratiche territoriali di contrasto alla povertà educativa minorile*, in: *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, 20 (1), pp. 87-100, Firenze University Press, Firenze, 2022. <https://doi.org/10.36253/rief-12252>.

Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG), *Posizione della CFG sull'educazione alla cittadinanza dei bambini e dei giovani*, 2023, <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-97393.html> (27 febbraio 2024).

Commissione federale per la gioventù e Federazione svizzera delle associazioni giovanili, *Manifesto per la gioventù*, Bienne, 1995.

Conférence des délégués cantonaux à la promotion de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), *Standards de la promotion de l'enfance et de la jeunesse en Suisse, prise de position*, 2008 e 2010.

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) *Recommandations pour le développement de la politique de l'enfance et de la jeunesse dans les cantons*, Berna, 2016.

D. De Quervain, *The Swiss Corona Stress Study*, University of Basel, Basilea, 2021.
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), Dipartimento delle istituzioni (DI), Magistratura dei minorenni e Ministero pubblico, *Rapporto conclusivo della strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni), 2017-2020*, Bellinzona, 2021.

I. Pau-Lessi, *La colonia, il Centro e il Soggiorno estivo di vacanza. Cenni storici e pedagogici*, Edizioni Cemea, Ticino, 1990.

J. Gerodetti, M. Fuchs, L. Fellmann, M. Gerngross, O. Steiner O., *Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Risultati del primo sondaggio nazionale svizzero*. Edizioni Seismo, Zurigo e Ginevra, 2021.

J. Gerodetti, M. Fuchs, L. Fellmann, M. Gerngross, O. Steiner, *Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Risultati del primo sondaggio nazionale svizzero*. Edizioni Seismo, Zurigo e Ginevra, 2021.

J. Gerodetti, M. Gerngross, M. Fuchs, R. Heeg, Guida all'elaborazione di una politica comunale dell'infanzia e della gioventù. Elaborazione, di una strategia per i Comuni e le Città, Muttenz e Berna: Hochschule für Soziale Arbeit FHNW e Associazione svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù, www.guida-pig.ch.

L. Pezzoli, A. Bracci, M. Caiata Zufferey, A. Lisi, M. Luciani, R. Morese, E. Soldini, L. Crivelli, *Progetto CoSmo. Covid e Salute Mentale dei giOvani*, SUPSI, Manno, 2022.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

M. Lamprecht, A. Fischer, H. Stamm, *Rapporto riguardante bambini e giovani*. Osservatorio sport e movimento Svizzera, in: Lamprecht & Stamm, *Sozialforschung und Beratung AG*, Ufficio federale dello sport UFSPPO, Gioventù+Sport, Zurigo, 2008.

M. Marucci, C. Porcarelli, *Povertà educativa minorile e governance partecipativa. Patti educativi di Comunità e Child Guarantee*, 2022.

Pro Juventute, *Effetti della pandemia di coronavirus sulla salute psichica: i bambini e i giovani hanno bisogno del nostro sostegno ora! Documento di sintesi*, Zurigo, 2021.

R. Keller, E. Kirchhoff, B. Blanc, *SCOUT - Study on Competence Development in Out-of-school Settings. Erste Ergebnisse*, ein Kooperationsprojekt der Pädagogische Hochschule Zürich und der Pfadibewegung Schweiz, Zurigo, 2022.

Rodolphe Töpffer, *Voyages en Zigzag ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes*, J.-J. Dubochet et Compagnie, Parigi, 1844.

S. Nef, J. Gisiger, O. Frigo Charles, E. Gertel, M. Pizzera, A. Suppa, P. Streckeisen, *Politische Partizipationsformen und Motivation von Jugendlichen sich zu engagieren. Schlussbericht*. EKKJ, Berna, 2023.

Save the Children, *La povertà educativa: definizione*, 2022. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/che-cosa-e-poverta-educativa-definizione-e-cause> (27 febbraio 2024).

Ufficio di statistica, *Dati – Statistiche e società*, Bellinzona, Anno XXIII – N. 01 – giugno 2023.

V. Sappa, *Riflessioni derivate dalla valutazione Progetto cantonale di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFPF), Lugano, 2020.

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), *Rapport final à l'intention de la CDAS "Comment les politiques cantonales de l'enfance et de la jeunesse peuvent-elles soutenir la participation à bas seuil des enfants et des jeunes ?"*, Zurigo, luglio 2023.

Basi legali

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), del 20 novembre 1989.

Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani LPAG del 30 settembre 2011.

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (legge colonie) del 17 dicembre 1973.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996.

Atti parlamentari, messaggi governativi e rapporti delle commissioni parlamentari

Interpellanza n. 1985 “Coronavirus, periodo estivo e attività di cura dei ragazzi: quali prospettive?” dell’8 maggio 2020.

Interpellanza n. 2005 “Colonie estive, non tutte ripartono i problemi restano” del 1° giugno 2020.

Interpellanza n. 2162 “Il Consiglio di Stato intende effettuare un’analisi degli effetti della pandemia sulle ragazze/i e sulle/sui giovani in Ticino entro l’estate? E proporre eventuali interventi a breve termine?” del 16 marzo 2021.

Interpellanza n. 2309 “Attività colonie estive e finanziamento pubblico” del 18 maggio 2022.

Interrogazione n. 124.19 “Violenza giovanile: non lasciamo nulla d’intentato!” del 17 luglio 2019.

Interrogazione n. 16.22 “Salute mentale di giovani e bambini: è allerta” del 14 gennaio 2022.

Interrogazione n. 38.23 “Nessuna lista d’attesa per la salute dei giovani! – È urgente rispondere e soprattutto agire” del 3 marzo 2023.

Interrogazione n. 91.21 “Concorsi per spazi di aggregazione giovanile e per spazi culturali alternativi negli stabili del Cantone non utilizzati?” del 4 settembre 2021.

Messaggio n. 1882 dell’8 febbraio 1973 del Dipartimento delle opere sociali concernente la legge sul promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza.

Messaggio n. 5509 del 20 aprile 2004 del Dipartimento della sanità e della socialità sulla Modifica della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996 per ancorare, nella stessa, il Forum cantonale dei giovani.

Mozione n. 1579 “Per un sostegno alle case per colonie stanziali e per scolaresche” del 25 gennaio 2021.

Mozione n. 1595 “Aiutiamo i nostri giovani: interveniamo subito per arginare il disagio giovanile” del 12 aprile 2021.

Mozione n. 1716 “Per un Ticino all’altezza dei bisogni delle nuove generazioni” del 13 marzo 2023.

Messaggio n. 8471 del 7 agosto 2024

Mozione n. 1718 del 13 marzo 2023 “Lo/la psicologo/a al parco: un progetto di promozione della salute mentale”.

Mozione n. 1911 “La salute dei nonni non va in vacanza” del 30 aprile 2020;
Rapporto commissionale sull’iniziativa popolare generica del 1° febbraio 1991 “Per i centri e le attività del tempo libero”.

Rapporto del Consiglio di Stato sulle richieste contenute nella risoluzione del 22° Consiglio cantonale dei giovani del 31 agosto 2022.

Rapporto sulla consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Il 7 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento della sanità e della socialità a indire una consultazione sul disegno di legge per l'aggiornamento della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1997 e della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973. La consultazione cantonale è stata svolta tramite sondaggio online. I destinatari della consultazione hanno avuto la possibilità di trasmettere i loro pareri dal 13 dicembre 2022 al 13 febbraio 2023. Sono stati altresì considerati anche i pareri successivamente trasmessi. La consultazione sul disegno di Legge ha consentito di coinvolgere i Comuni, i partiti politici, gli enti e qualsiasi persona interessata, conformemente a quanto previsto dalle Direttive sulle procedure di consultazione cantonali del 23 febbraio 2022.

Sono stati invitati a esprimere i loro pareri i Dipartimenti, i Comuni, la Commissione per la gioventù, la Commissione per le colonie di vacanza, il Consiglio cantonale dei giovani, gli enti riconosciuti dalla Legge giovani e dalla Legge colonie, Cemea, l'Associazione colonie estive di vacanza, Scoutismo Ticino, Pro Juventute – Ufficio Regionale Svizzera Italiana, Pro Familia Svizzera italiana, la Conferenza cantonale dei genitori, l'Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite, l'Associazione Genitori Non Affidatari, l'Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, la Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia (ASPI) e i partiti politici rappresentati in Gran Consiglio nella legislatura 2019-2023, per un totale di 232 destinatari. La popolazione è stata informata tramite il comunicato stampa del 9 dicembre 2022. La consultazione, avviata il 12 dicembre 2022, si è svolta tramite un questionario elettronico e si è conclusa il 13 febbraio 2023. Sono stati considerati anche i pareri trasmessi oltre al termine previsto. Il rapporto sulla consultazione e i singoli pareri sono pubblicati in forma elettronica sul portale della Cancelleria dello Stato (www.ti.ch/consultazioni-cantonali) come indicato in modo esplicito nella lettera di invito alla consultazione.

Hanno partecipato alla consultazione cantonale 89 enti. Tra questi i Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale, le Commissioni per la gioventù e per le colonie di vacanza, i Comuni, il Consiglio cantonale dei giovani, il Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti, gli enti riconosciuti dalla Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili, gli enti riconosciuti dalla Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, enti di formazione, enti attivi nel settore delle attività per l'infanzia e la gioventù, enti per il sostegno alla famiglia e alla genitorialità e i partiti politici rappresentanti in Gran Consiglio.

Il 93% dei partecipanti alla consultazione cantonale condivide l'impostazione del disegno di legge.

La consultazione ha suscitato grande interesse e ha ottenuto un'ampia partecipazione (ben 89 enti pubblici e privati che hanno espresso oltre 400 pareri sui singoli punti del disegno di Legge). La consultazione conferma che il testo legislativo è ampiamente condiviso e le raccomandazioni raccolte hanno consentito di affinarne i contenuti. Tenuto conto che la nuova Legge include delle nuove iniziative, i partecipanti alla consultazione hanno espresso la

richiesta di disporre dei mezzi necessari per sostenere le nuove attività e consolidare quelle esistenti. Una legge che sottraesse risorse alle attività esistenti sarebbe controproducente, così come una legge che prevedesse risorse insufficienti.

Sono state in particolare ritenute:

- l'estensione dell'età dei beneficiari dai 4 ai 30 anni, per coinvolgere i bambini e per considerare le necessità dei giovani fino al raggiungimento dell'autonomia;
- il riconoscimento del principio di sostenibilità a fianco dei principi di pari opportunità, inclusione, solidarietà e coesione sociale;
- la riformulazione delle definizioni delle attività giovanili riconosciute;
- l'allestimento di un progetto pedagogico e di un rapporto d'attività ai fini del riconoscimento;
- l'estensione del riconoscimento del diritto di partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani residenti nel Cantone di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

Nell'ambito della consultazione cantonale, diversi rappresentanti del settore delle colonie di vacanza hanno proposto di intitolare la nuova base legale "Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (Legge dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza, LGioCo)". Il titolo "Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge dell'infanzia e della gioventù, LGio)" è tuttavia quello che ha raccolto maggiori consensi. Come indicato nel testo della nuova Legge, le colonie di vacanza sono incluse nel concetto stesso di attività giovanili. Tenuto conto della finalità di unire le basi legali esistenti e della loro storicità, è stato privilegiato il seguente titolo: Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo).

La consultazione cantonale ha inoltre permesso evidenziare numerosi aspetti che saranno considerati nell'elaborazione del regolamento di applicazione della nuova Legge; tra questi:

- la definizione dei contenuti per l'allestimento di un progetto pedagogico e dei relativi criteri di riconoscimento;
- la concessione di contributi per la costruzione vincolata agli standard di sostenibilità in vigore;
- la descrizione dei criteri di attribuzione dei contributi agli enti senza scopo di lucro che garantiscono il supporto amministrativo, logistico e operativo delle attività del Consiglio cantonale dei giovani e della Piattaforma delle politiche giovanili;
- la definizione dei criteri di nomina e il funzionamento della Commissione per l'infanzia e la gioventù;
- la valutazione dell'impatto delle attività dell'infanzia e della gioventù sul contesto e i comportamenti dei bambini e dei giovani;
- i requisiti del personale impiegato nelle attività giovanili a titolo professionale o volontario;
- la definizione di una procedura per la segnalazione di discriminazioni o abusi.

Allegato:
dettaglio consultazione

Dipartimento della sanità e della socialità

6501 Bellinzona

www.ti.ch/dss

26.06.2024

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Richiamate le Direttive sulle procedure di consultazione cantonali del 23 febbraio 2022 e la risoluzione governativa n. 6013 del 7 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ad avviare una consultazione cantonale sul disegno di legge per l'aggiornamento della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani), del 2 ottobre 1996, e della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, del 17 dicembre 1973.

La documentazione della consultazione includeva la lettera di accompagnamento con l'indicazione del termine entro il quale presentare le osservazioni, il disegno di legge posto in consultazione, il relativo rapporto esplicativo e l'elenco dei destinatari. La documentazione è stata pubblicata in formato digitale sul portale della Cancelleria dello Stato (www.ti.ch/consultazioni-cantonali), come previsto dalla citata direttiva, e sul portale Infogiovani (www.ti.ch/infogiovani). Il materiale per partecipare alla consultazione cantonale è stato trasmesso tramite posta elettronica ai destinatari.

La consultazione avviata il 12 dicembre 2022, è stata svolta tramite questionario elettronico e si è conclusa il 13 febbraio 2023. Sono stati considerati anche i pareri trasmessi oltre al termine previsto.

I singoli pareri, integralmente raccolti nel presente documento, sono pubblicati in forma elettronica sul portale della Cancelleria dello Stato (www.ti.ch/consultazioni-cantonali) e sul portale Infogiovani (www.ti.ch/infogiovani) come indicato nella lettera di invito a partecipare alla consultazione cantonale..

Il rapporto con la sintesi dei pareri è altresì pubblicato in forma elettronica sul portale della Cancelleria dello Stato (www.ti.ch/consultazioni-cantonali) e sul portale Infogiovani (www.ti.ch/infogiovani).

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Sommario

1.	Associazione centro giovani Bassa Leventina.....	4
2.	Comune di Dalpe	5
3.	Comune di Acquarossa - Servizio attività socio culturali in ambito giovanile	6
4.	Comune di Giornico	7
5.	Partito Operaio e Popolare – Ticino.....	8
6.	Fondazione Colonia Il Girasole.....	11
7.	Brigata Scout Locarno.....	12
8.	Scoutismo Ticino.....	13
9.	Cemea - Delegazione Ticino.....	14
10.	Consiglio Cantonale dei Giovani.....	16
11.	Comune delle Centovalli.....	23
12.	Commissione per le colonie di vacanza.....	24
13.	Comune di Ascona - Dicastero giovani.....	26
14.	Comune di Minusio	27
15.	Municipio di Brissago	28
16.	Colonie dei Sindacati, USS Ticino e Moesa	29
17.	Comune di Serravalle.....	31
18.	Pro Juventute Svizzera italiana.....	32
19.	Centro Giovani Chiasso	35
20.	Comune di Collina d'Oro	36
21.	Municipio di Lamone	37
22.	Comune di Arogno	38
23.	WWF Svizzera	39
24.	AGNA Associazione Genitori non Affidatari.....	40
25.	Colonia Malcantonese.....	41
26.	Commissione per la gioventù.....	42
27.	Comune di Tenero-Contra	45
28.	Fopsi (Forum degli Operatori di Prossimità della Svizzera Italiana).....	46
29.	Fondazione Alberto Pedrazzini - Colonia Cerentino.....	48
30.	Comune Arbedo-Castione.....	50
31.	Comune di Locarno.....	51
32.	Città di Mendrisio	53
33.	Centri OCST per l'Infanzia	55
34.	Colonia del Comune di Vacallo.....	64
35.	Comune di Acquarossa.....	65
36.	AvenirSocial - Associazione professionale lavoro sociale Svizzera	66
37.	DOJ – Associazione Svizzera Animazione Socioculturale Infanzia e Gioventù.....	69
38.	Comune di Origgio	84
39.	Comune di Riviera.....	85
40.	Municipio di Gordola	86
41.	Comune di Canobbio	87
42.	Comune di Val Mara	88
43.	Associazione Colonie Estive di Vacanza	90
44.	Unità di lavoro sociale	92
45.	Comune Di Breggia	94
46.	Comune di Cevio.....	95
47.	Sezione Scout ad Ogni Costo - Roccia della Pace.....	96
48.	Centro giovani Locarno.....	97
49.	Comune di Melide	99
50.	Progetto Giovani Massagno.....	100
51.	Municipio di Novazzano	102
52.	Comune di Chiasso.....	103
53.	Fondazione IdéeSport.....	104
54.	Comune di S. Antonino	106
55.	Diario e/o Tazebau.....	107
56.	Comune di Coldrerio	108
57.	Conferenza Cantonale dei Genitori.....	110

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

58.	Comune di Bellinzona	112
59.	Comune di Mergoscia	113
60.	Il Centro.....	114
61.	Municipio di Migliegla	118
62.	ATGABBES	119
63.	Comune di Gambarogno.....	121
64.	Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona.....	122
65.	Associazione Comunità familiare.....	124
66.	Comune di Riva San Vitale	126
67.	Associazione Colonia Piccolo Principe	127
68.	Pastorale Giovanile - Diocesi di Lugano	129
69.	Verdi del Ticino	131
70.	Comune di Terre di Pedemonte.....	134
71.	Partito socialista	135
72.	Città di Lugano / Divisione Socialità.....	146
73.	Associazione Giullari di Gulliver.....	148
74.	PLRT	150
75.	Giovani Verdi Ticino	152
76.	Associazione Model United Nations – Ticino.....	157
77.	Associazione Monitori e Animatori Colonie.....	159
78.	Fondazione Lingue e Sport.....	161
79.	Associazione Puntozero.....	163
80.	Partito Comunista.....	167
81.	Municipio di Muzzano.....	169
82.	Municipio di Airolo	174
83.	Comune di Losone	178
84.	Associazione dei Comuni Ticinesi	183
85.	Sindacato indipendente studenti e apprendisti	187
86.	Dipartimento delle istituzioni	193
87.	Dipartimento delle finanze e dell'economia - Divisione delle contribuzioni.....	196
88.	Associazione per la difesa del servizio pubblico.....	198
89.	Municipio di Paradiso	199

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

1. Associazione centro giovani Bassa Leventina

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	13 dicembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

2. Comune di Dalpe

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	13 dicembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3. Comune di Acquarossa - Servizio attività socio culturali in ambito giovanile

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Centri intergenerazionali (collocati all'interno dei centri giovanili).</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Da approfondire quali siano i ruoli dei partecipanti, i loro settori di competenze ecc.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>14 dicembre 2022</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4. Comune di Giornico

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	-
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	14 dicembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

5. Partito Operaio e Popolare – Ticino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Consigliamo l'inclusione fra gli scopi quello di fomentare attivamente la creazione di occasioni di divertimento e svago (senza scopo di lucro) proposte dai giovani per i giovani. Consigliamo inoltre di aggiungere un capoverso che specifichi la necessità di fare un lavoro di analisi e di astrazione da concetti e pregiudizi basati su differenze di età e appartenenza a generazioni diverse fra l'organo decisionale e gli organi proponenti.</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Consigliamo la seguente modifica, in linea con l'evoluzione delle modifiche demografiche e sociali, dovutamente attestate sul piano scientifico nelle più recenti ricerche svolte nei principali Paesi occidentali (fonti disponibili su richiesta). Art1, cpv a) Definizione di gioventù basata su situazione formativa, lavorativa e abitativa e non unicamente su base anagrafica. In alternativa allargamento della forchetta a "da 4 a 29 anni".</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>NO</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Consigliamo la seguente modifica: Art. 3 cpv. 2: "debitamente considerati in base all'età" apre a un'interpretazione potenzialmente escludente e svalutante. Esclusione basata più sulla forma dell'espressione tipica di ogni età che sulla validità dei contenuti in sé. Chiediamo dunque l'inserimento di un capoverso che preveda il fatto di garantire modalità comunicative (setting, modalità scritte, orali e non verbali) e contenuti formali e informali consoni con l'età in considerazione.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Consigliamo una formulazione più vincolante nei limiti della vigente legislazione, la formulazione "possono concedere" non è a nostro parere sufficientemente vincolante e rischia di creare forti disparità fra i vari Comuni limitrofi e sulle responsabilità assunte anche sul piano dei costi e della sicurezza. Mantenere il principio della gratuità tout-court, inserendo la responsabilità del Cantone nella copertura degli eventuali costi di servizio gravanti sul Comune.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Consigliamo la copertura integrale (100%) dei costi senza distinzioni di categoria come forma reale e completa d'incentivo per le attività giovanili. Consideriamo inoltre che la categorizzazione proposta è pregiudiziale per le attività spontanee e che non contengono la presenza diretta e indirette degli adulti e di istituzioni formali. Riteniamo quindi che i progetti giovanili siano quelli da sostenere e incentivare maggiormente in quanto primo e germinale approccio con le Istituzioni e come fonte di forme di organizzazioni spontanee e nettamente di stampo giovanile. Il finanziamento integrale del punto a) può inoltre rappresentare un motore fondamentale per aumentare l'attrattività (sempre più in calo) del nostro Cantone per i giovani.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Associazioni sportive e costi accessori legati a spese sportive legate a quest'ultime e non coperte attualmente da altre leggi in vigore.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Unicamente previo un maggiore potenziamento e a maggiori garanzie di partecipazione non meramente volontarie di tale organo. Consigliamo dunque un allargamento della fascia di età rappresentata e l'inserimento di un punto che lavori sull'incentivo alla partecipazione non solo politica (nel senso istituzionale), ma anche civica e sociale, con una maggiore considerazione della partecipazione nelle decisioni che riguardano gli Istituti scolastici del Cantone.</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (artt. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Anche la Piattaforma deve garantire la presenza dei diretti interessati secondo il principio "mai su di noi, senza di noi". Riteniamo la presenza del Consiglio cantonale dei giovani non sufficiente e garante una piena considerazione partecipativa dei giovani del nostro Cantone. La piattaforma deve quindi poter allargare, anche a scopo consultativo, i propri membri ai Comitati studenteschi e organizzazioni e associazioni (anche spontanee e non formali) che agiscono nell'interesse dei giovani.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La preparazione di un disegno di legge come questo avrebbe richiesto una pianificazione a monte maggiormente partecipativa e inclusiva delle sensibilità e criticità che riguardano i vasti settori che</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<i>lavorano nell'ambito della promozione della partecipazione civica e sociale dei giovani, incentivando anche finanziariamente la consultazione. La sensibilità e l'importanza di una tale legge nell'attuale contesto non può non basarsi su una considerazione di fondo e scientificamente fondata sui contesti storico e sociali attuali.</i>	
Data		
#	Data compilazione	17 dicembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6. Fondazione Colonia Il Girasole

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	18 dicembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

7. Brigata Scout Locarno

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	20 dicembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

8. Scoutismo Ticino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	2 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

9. Cemea - Delegazione Ticino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proponiamo di aggiungere: o di formazione in favore del personale che organizza attività giovanili. Così da garantire che anche il personale sopra i 25 anni attivo nelle colonie o nei centri diurni estivi venga riconosciuto nel computo di un corso di formazione."</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proponiamo che il riconoscimento sia subordinato alla presentazione del Progetto Pedagogico e che questo vincolo sia confermato dal Gran Consiglio dando una chiara indicazione politica. Questo genera, volutamente, un chiaro criterio d'accesso ai finanziamenti.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proponiamo che al primo capoverso venga aggiunta la clausola del riconoscimento. Per tanto l'accesso ai finanziamenti può avvenire solo se un ente che rientra all'art. 5 viene riconosciuto.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo difficile poter formulare un parere senza conoscere il piano finanziario della legge. Sarebbe poco opportuno se l'attuale budget della legge giovani e colonie venga semplicemente suddiviso tra le nuove attività riconosciute.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>art. 13 Commissione per l'infanzia e la gioventù Al capoverso 2 riteniamo necessario togliere il termine principale perché rischierebbe di limitare il margine di movimento della Commissione. Altresì va aggiunto, come avviene ora, che la commissione da il preavviso sul riconoscimento e sussidiamento della attività previste dalla legge.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<i>Nel regolamento si potrà disciplinare quali progetti, con un budget contenuto, possono venir riconosciuti d'ufficio.</i>	
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
<i>Risposta</i>		
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	
<i>Risposta</i>	<p><i>Non essendoci un campo libero dove esprimere dei pareri, approfittiamo di questa domanda. Riteniamo difficile poter formulare un parere senza conoscere il piano finanziario della legge. Sarebbe poco opportuno se l'attuale budget della legge giovani e colonie venga semplicemente suddiviso tra le nuove attività riconosciute.</i></p> <p><i>In sede di regolamento saranno anche da disciplinare le condizioni per il riconoscimento degli Enti formativi, in questo senso richiamiamo il lavoro dal gruppo formazione della piattaforma delle politiche giovanili che indica: continuità delle proposte erogate; varietà della proposta erogata; esistenza del progetto pedagogico dell'ente; legame tra progetto pedagogico e proposta formativa. Nel regolamento andrà anche indicato come vengono considerate le formazioni o i momenti di preparazione delle équipes delle colonie estive di vacanza.</i></p>	
Data		
#	Data compilazione	12 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

10. Consiglio Cantonale dei Giovani

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	12 gennaio 2023

Aggiunta al parere sul disegno di legge per l'aggiornamento della Legge Colonie e della Legge Giovani



**Il Comitato Organizzativo del Consiglio Cantonale
dei Giovani**



Il Comitato Organizzativo del Consiglio Cantonale dei Giovani

Signora Presidente,

Signore e Signori deputati,

abbiamo accolto la notizia riguardo la revisione dell'attuale Legge Giovani, di cui è oggetto questo nostro parere, come deve aver reagito il popolo ateniese nel 490 a.C. quando Filippide, dopo aver corso 42 chilometri sotto il sole greco, raggiunta Atene e poco prima di morire, disse, riguardo la battaglia di Maratona, "Salve! Abbiamo vinto! Siamo felici!", come riporta Plutarco ne *La gloria degli Ateniesi*.

Questo entusiasmo che ha accolto l'intenzione del Consiglio di Stato e del DSS di aggiornare la Legge Giovani, la base legale di riferimento nell'ambito delle politiche giovanili nel nostro Cantone, è stato sia a titolo di organismo, ma anche a titolo dei giovani che si impegnano quotidianamente per gli altri giovani e per una loro adeguata e costante presenza nel processo politico. Questa nuova bozza di legge, alla cui stesura abbiamo contribuito con grande onore e di cui condividiamo gli scopi e gli obiettivi, si propone fin d'ora come un testo rivoluzionario per la sua audacia ed innovazione. Tuttavia, sia il nostro Cantone, sia i Vostri predecessori, sono abituati a questo tipo di sfide e negli anni hanno dimostrato di far pendere la bilancia dalla parte dell'"interesse supremo del giovane"¹.

1996-2022, un trentennio di attività

L'attuale Legge Giovani, per esteso Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili, fu approvata dal Gran Consiglio il 2 ottobre 1996. Nell'ambito di questa revisione è stata nostra ferma volontà, oltre che dell'UFaG e del DSS che hanno diretto questo processo, di mantenere gli aspetti caratteristici e fondamentali dall'attuale legge, che hanno fatto le loro prove negli oltre 26 anni di applicazione. Infatti, se è vero che, come diceva Herman Hesse, "anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno", con il tempo

¹ Articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).



Il Comitato Organizzativo del Consiglio Cantonale dei Giovani

la nostra società è cambiata, e forse in uno dei modi più radicali della nostra storia, ed ha comportato dei cambiamenti che, agli occhi di chi quotidianamente si impegna per i giovani, richiedono un'attualizzazione del testo normativo.

In particolare, abbiamo voluto riportarVi alcune curiosità e fatti per ricordarVi, a chi lo ha vissuto e a chi no, il mondo del 1996.

Nel 1996 il muro di Berlino era caduto da meno di sette anni, Swissair non era ancora fallita, il Natel C² si proponeva come uno dei primi telefoni "portatili", ma soprattutto l'attuale, onnipresente, internet non era ancora nelle case di tutti.

Il computer sul quale stiamo scrivendo questo rapporto, che leggerete molto probabilmente su un dispositivo simile, non esisteva nella forma in cui lo conosciamo oggi. Alcuni di Voi ricorderanno probabilmente il Commodore 64, con le scritte verdi su sfondo nero e delle funzioni alquanto basiche, un lontano antenato di quelli odierni. Lo stesso vale per internet, onnipresente nelle nostre attuali vite ed in particolare in quelle dei giovani, all'epoca era in uno stato embrionale, non ancora presente per il grande pubblico e senza motori di ricerca o altri supporti il cui avvento ha modificato il nostro stesso modo di relazionarci, vivere e pensare. Che si condivida o meno questo cambiamento, senza alcun dubbio radicale, non possono esserne ignorati gli effetti.

È infatti importante notare come basti camminare per le nostre strade o sedersi a mangiare con dei giovani per accorgersi di come la tecnologia sia *incontornabile* nella nostra vita. Questo fenomeno, che si può facilmente essere portati a definire come estremo, è presente e la Legge Giovani, che ha come obiettivo proprio di supportare le attività giovanili, deve adattarsi ed adattare gli strumenti che offre a questi cambiamenti di mentalità, per permettere che continui l'educazione alla partecipazione, all'impegno collettivo ed allo scambio sociale extra-scolastico ed extra-sportivo.

²<https://www.rts.ch/archives/tv/information/abe/3451359-le-natel-c.html>



Il Comitato Organizzativo del Consiglio Cantonale dei Giovani

Essere consultivi: consultare i giovani

Tuttavia, nonostante le problematiche della nostra generazione, bisogna inquadrare il contesto giovanile, come tutti quelli sociali, nella sua complessità. Stando ai dati dell'Annuario statistico ticinese del 2021³, edito dall'Ufficio cantonale di statistica, nel 2019, vivevano nel nostro Cantone circa 90'000 giovani compresi tra gli 0 ed i 25 anni, un numero notevole, che comporta una moltitudine di prospettive necessarie per comprenderne le difficoltà e supportarne le soluzioni. Se da una parte la digitalizzazione, che abbiamo precedentemente citato, è un fenomeno importante e caratteristico di queste generazioni, è altrettanto vero che i giovani hanno voglia di impegnarsi e partecipare alla vita della comunità.

Come ha recentemente sottolineato uno studio condotto dalla Commissione federale per l'infanzia e la gioventù, in collaborazione con la SUPSI e la ZHAW, i giovani hanno voglia di essere impegnati nella politica e spesso coloro che vi si allontanano lo fanno poiché "non dispongono di conoscenze di base sulle strutture e sui processi politici" ed "hanno spesso l'impressione di non essere all'altezza"⁴.

In quest'ambito abbiamo accolto con estremo favore la volontà di modificare il ruolo del CCG, elevandolo, dal solo ruolo propositivo a consultivo, facendolo diventare parte attiva nei processi politici che interessano i giovani. Questo cambiamento permetterebbe di dimostrare il concreto interesse da parte dello Stato di sentire l'opinione dei giovani, permettendo a quest'ultimi di costituirsi realmente come parte attiva nei processi di modifiche normative, al pari di altri gruppi d'interesse.

Questo tipo di ruolo, già concesso alla Commission de jeunes du Canton de Vaud nel 2010⁵, prevede di sottomettere al parere consultivo del Consiglio, al pari di quella di una commissione, i testi e le proposte di legge che interessano direttamente i giovani. Attraverso questo processo il Consiglio di Stato si può assicurare un parere neutro e

³https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/ast_2021.pdf

⁴https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02publikationen/Berichte/d_22_rap_Politische_Partizipationsformen.pdf

⁵Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/149_loi_adoptee_new_ter.pdf



Il Comitato Organizzativo del Consiglio Cantonale dei Giovani

veritiero, da parte dei massimi esperti nell'ambito delle politiche giovanili, i giovani stessi, sui temi che li riguardano. In particolare, permette ai giovani di sottolineare quelli che, ai loro occhi, sono le lacune o le potenzialità di un determinato testo, proponendo il punto di vista dei diretti interessati. In tal modo si potrebbe continuare a permettere un'efficace e concreto modo di far ascoltare la voce di questi 90'000 giovani che abitano i nostri comuni e riempiono le nostre vite.

Inoltre, ciò andrebbe a valorizzare il lavoro di "educazione alla civica" che il CCG svolge, avvicinando i giovani ai processi democratici, attraverso il coinvolgimento diretto. L'importanza di un parlamento giovanile come il Consiglio è infatti duplice, oltre che svolgere un importantissimo ruolo di tramite tra i giovani e lo Stato, offre la possibilità di educare alla democrazia diretta ed alla partecipazione attiva. Negli ultimi mesi, oltre al rapporto della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù che ha sottolineato l'importanza delle "conoscenze di base sulle strutture e sui processi politici", anche altri progetti, come ad esempio Democrazia Viva della Sezioni Enti Locali del Dipartimento delle Istituzioni, hanno sottolineato come sia importante promuovere l'educazione alla partecipazione.

Il CCG svolge questo compito fin dalla sua creazione, tuttavia, grazie al nuovo testo di legge, disporrebbe di strumenti ancora più efficaci, permettendogli di migliorarlo, potendo assicurare un maggior numero di giovani partecipanti attivi.

Una legge per il futuro

Come recita un detto popolare, "si raccoglie ciò che si semina", ed allo stesso modo questo nuovo testo si prefigura di dare delle nuove opportunità ai giovani, permettendo di riceverne in futuro dei frutti concreti.

Nonostante tutti i difetti, questa generazione ha anche dimostrato la sua forza e le sue potenzialità, durante il Covid, come ha sottolineato lo studio CoSmo condotto dalla SUPSI⁶⁻⁷, che sottolinea come i giovani

⁶https://www.supsi.ch/deasa/ricerca/banca-dati-progetti/dettaglio_6342.backLink.73d66d97-47a1-4cb9-8df6-d4b5851d9aad.html

⁷https://m3.ti.ch/COMUNICAZIONI/210350/COSMO_sintesi.pdf



Il Comitato Organizzativo del Consiglio Cantonale dei Giovani

si siano dimostrati resilienti e forti contro quest'avversità, ma anche nella vita di tutti i giorni. Questo nuovo testo non è solo l'opportunità per rinnovare la politica giovanile, ma anche quello di dare ai giovani dei nuovi strumenti per affrontare il futuro ed indicargli la via della vita in comune, i cui fondamenti sono i principi democratici, di cui abbiamo compreso l'importanza e l'arduo ruolo di trasmetterli.

In definitiva, questa legge Vi dà l'opportunità di rimettere i giovani al centro, non come numeri, né come generalizzazioni, ma come individui e di mostrargli la strada verso una rinnovato senso di vita comunitaria e sociale, sotto il segno dei valori democratici che hanno ispirato la nostra Costituzione.

Nel 1996 i Vostri predecessori furono coraggiosi, approvando un testo di legge rivoluzionario per l'epoca che si proponeva come primo passo verso un'efficace politica giovanile, ed oggi, più di 26 anni dopo, torniamo davanti a Voi auspicando che possiate compiere nuovamente un atto di uguale visione e coraggio, approvando questa legge e compiendo il secondo passo, che ha seguito di molti anni il primo, ma che aspettiamo ora tutti di compiere.

Vogliate gradire, Signora Presidente, Signore e Signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio Cantonale dei Giovani

Gabriele Scilipoti, Presidente del Comitato

Adriano Conte, Vicepresidente del Comitato

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

11. Comune delle Centovalli

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Attività extra scolastiche (pre e dopo scuola).</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La partecipazione deve essere volontaria, il contributo va dato per l'attività specifica.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>13 gennaio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

12. Commissione per le colonie di vacanza

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	16 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Raccomandazioni delle Commissione per le colonie di vacanza (complemento d'informazione sul parere espresso tramite il sondaggio online)	
1.3.a.	<i>La Commissione condivide l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e), raccomanda di non escludere gli enti senza scopo di lucro non formalmente riconosciuti come enti di pubblica utilità e di verificare se non sia opportuno specificare che gli stessi debbano avere sede in Ticino. Quest'ultima specifica non dovrebbe però escludere gli enti nazionali e le associazioni mantello (p. es. Federazione Svizzera dei parlamenti giovanili – FSPG; Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù – DOJ, ecc.) che svolgono attività in Ticino. La Commissione suggerisce di verificare se questo aspetto possa essere chiarito nel Messaggio governativo o richieda una modifica del disegno di legge.</i>
3.1.a.	<i>A maggioranza, la Commissione condivide il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5) e raccomanda che il Regolamento includa quale requisito di riconoscimento l'elaborazione di un progetto pedagogico che definisca gli obiettivi e le attività previste dai richiedenti per raggiungerli. Una minoranza della Commissione proponeva d'inserire il Progetto pedagogico già nella legge. Questo per da-re la possibilità al Parlamento di esprimersi, dando un valore politico al tema, creando nel contempo un "criterio ghiottina" chiaro.</i>
3.5.a.	<i>La Commissione condivide i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9) e raccomanda che siano garantite le risorse finanziarie necessarie tenuto conto dell'estensione del novero delle attività riconosciute tramite il disegno di legge. Per evitare che il finanziamento di nuove attività penalizzi il finanziamento delle attività attualmente sussidiate, la Commissione auspica che possano essere allocate risorse supplementari e che non vengano usati i crediti delle attuali leggi per finanziare i progetti che si aggiungono. In caso contrario, la Commissione ritirerebbe il proprio appoggio alla nuova legge e all'estensione del campo delle attività sussidiate.</i>
4.1.a.	<i>La Commissione condivide l'organizzazione prevista nel disegno di legge (artt. 10-16) e raccomanda di specificare nel Regolamento il principio d'inclusione previsto all'art. 3 cpv. 3 del disegno di legge tra i requisiti per il riconoscimento di un contributo per l'organizzazione del Consiglio Cantonale dei Giovani (art. 12). La Commissione raccomanda che il Messaggio governativo espliciti l'esigenza che l'ente che assicura il supporto organizzativo al Consiglio Cantonale dei Giovani incoraggi attivamente la partecipazione alle attività del Consiglio Cantonale dei giovani a giovani di età, genere, disabilità, nazionalità, etnia, origine sociale, religione o opinione politica eterogenee. La Commissione condivide i compiti che il disegno di legge prevede di attribuire alla nuova Commissione e chiede di specificare la competenza di esprimere il proprio avviso su ogni questione riguardante il sussidiamento delle attività giovanili incluse del disegno di legge che si presenta come un caso particolare.</i>
5.1.a.	<i>La Commissione privilegia il titolo "Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)".</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

13. Comune di Ascona - Dicastero giovani

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	18 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

14. Comune di Minusio

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	19 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

15. Municipio di Brissago

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	19 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

16. Colonie dei Sindacati, USS Ticino e Moesa

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non dividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta: enti pubblici e privati con sede nel Canton Ticino che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili o di formazione del personale che organizza attività giovanili.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non dividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta: (cpv. 1) Ogni decisione presa in virtù della presente legge deve essere presa esclusivamente nell'interesse superiore dei giovani, secondo quanto riportato dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e della gioventù.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non dividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proponiamo che il riconoscimento sia subordinato alla presentazione di un Progetto pedagogico.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non dividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta: ".... possono concedere, di principio, gratuitamente, a giovani, gruppi.... ecc."</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non dividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta: (cpv. 2) "Il Cantone può concedere per le colonie fino a un massimo del 60% delle spese riconosciute...."</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta: (cpv. 2) "Il Consiglio cantonale dei giovani ha funzioni propositive e consultive e sulle modifiche di normative riguardanti i giovani, sulla base di quanto contenuto nella convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e della gioventù."</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta: "Il Cantone può concedere un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione della Piattaforma, che deve essere gestita da una ONG senza scopo di lucro."</i>

Parte V: parere sul titolo della legge

5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>

Parte V: parere sul disegno di legge

6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Il disegno di legge non contiene nessuna indicazione su come questa legge verrà finanziata. A nostro parere, è assolutamente necessario prima di intraprendere qualsiasi altra forma di sviluppo, essere certi che il finanziamento per l'ampliamento delle attività giovanili così come preventivato nel presente disegno di legge sia garantito. Questo fatto rappresenta un presupposto irrinunciabile.</i></p> <p><i>In secondo luogo, nella legge non si fa nessun riferimento al valore dei tempi lunghi che l'educazione necessita; le attività sviluppate sui tempi lunghi sono riconosciute nello stesso identico modo di quelle riconosciute sui tempi brevi.</i></p> <p><i>In terzo luogo, la legge non cita in nessuno dei suoi aspetti l'opportunità di poter creare la figura del "Ombudsman dei bambini". A nostro parere, questa figura sarebbe necessaria per dare maggior impulso e vigore alle politiche dell'infanzia e della gioventù.</i></p> <p><i>In quarto punto, la legge non dice nulla per quel che riguarda le responsabilità di vigilanza su aspetti educativi che la legge intende promuovere (garanzia della qualità del lavoro educativo).</i></p> <p><i>In quinto luogo, la commissione consultiva (art.13 cpv. 2) dovrebbe avere la possibilità di potersi esprimere, per quanto attiene ai sussidi alle attività, anche sui casi particolari (eccezioni). In sesto luogo, e questa è la cosa più importante, nella legge manca qualsiasi riferimento alla necessità, per gli enti organizzatori di attività giovanili, di poter disporre di un Progetto Pedagogico educativo, condizione necessaria questa, secondo qualsiasi corrente pedagogica o prospettiva legata alle scienze dell'educazione per poter svolgere un lavoro qualitativamente ed educativamente sufficiente.</i></p>

Data

#	Data compilazione	20 gennaio 2023
----------	--------------------------	-----------------

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

17. Comune di Serravalle

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	
Data	
#	Data compilazione
	23 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

18. Pro Juventute Svizzera italiana

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Bisogna garantire che le colonie riconosciute ai fini del finanziamento pubblico siano aperte a tutti, senza privilegiare nessuno. Esempio: la civica filarmonica del comune X, se desidera beneficiare dei finanziamenti pubblici, non può organizzare un'attività residenziale o diurna unicamente per i propri iscritti, ma deve garantire di principio l'apertura a tutti. Oltre a ciò va sottolineata la laicità e l'a-politicità (concetti da definire o da riprendere da altre basi legali che fanno riferimento al nostro Stato, di natura liberale) delle proposte educative, che lo Stato deve garantire.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sostituire la frase: "Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dev'essere presa nell'interesse superiore dei giovani". Sostituire con: "Ogni decisione presa in virtù della presente legge dev'essere presa esclusivamente nell'interesse superiore dei giovani". Detto altrimenti: il testo di legge deve fare espresso riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e della gioventù, dove l'articolo 3 riporta espressamente quanto sopra citato.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Suggeriamo, nella lettera h) di eliminare il termine "estivo", lasciando quindi aperta la possibilità di poter organizzare attività riconosciute (diurne o residenziali) anche durante gli altri periodi di vacanza scolastica escluso il periodo estivo dove richiediamo il mantenimento delle "due settimane" per quanto attiene alla residenzialità. Oltre a ciò, in questo articolo (ma lo vedremo anche più avanti) manca ogni riferimento ad uno strumento fondamentale che è quello del Progetto pedagogico educativo.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Anche in questo caso manca qualsiasi riferimento, per poter ottenere ogni forma di sussidio, alla presentazione da parte dell'Ente organizzatore, all'Ente pubblico, di un Progetto pedagogico educativo. Riteniamo essenziale che, per poter ottenere dei sussidi per attività previste dalla presente Legge, la presentazione di un Progetto pedagogico educativo quale strumento fondamentale e irrinunciabile per ogni attività con bambini e giovani che possa dirsi educativa. Suggeriamo, anche qui, di eliminare dal paragrafo 1, il termine "estivi".</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Vedi 3.1.a. Oltre a ciò (fermo restando che la questione non sia da Regolamento di applicazione) bisogna inserire una discriminante concernente la durata delle attività. L'educazione dei bambini e dei giovani richiede tempi lunghi. Suggeriamo quindi di riconoscere maggiormente (con una chiave da definire) le attività che si sviluppano sui tempi lunghi piuttosto che quelle che si esauriscono in tempi brevi o brevissimi.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Suggeriamo di sostituire il termine "possono" con il termine "devono". Oltre a ciò suggeriamo che per le attività previste dalla Legge, questi spazi vengano concessi gratuitamente.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Anche qui, come sopra, suggeriamo di togliere il termine "estivi".</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sul Consiglio cantonale dei giovani riteniamo importante poter aprire anche a fasce d'età inferiori e superiori a quelle indicate, così da andare a coprire la fascia d'età compresa dal disegno di legge. Il concetto di "Partecipazione" deve poter essere adottato ed esercitato, a qualsiasi livello, da ogni bambino, da ogni giovane e da ogni giovane adulto, almeno di principio (come previsto dalla Convenzione ONU succitata). Suggeriamo anche che il Consiglio cantonale dei giovani sia maggiormente rappresentativo: proponiamo di incoraggiare nella legge la presenza di apprendisti, NEET e giovani provenienti da qualsiasi altro ambito, oggi magari ancora non ben definibile.</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Art. 11 cpv. 2: suggeriamo di aggiungere il riferimento alla Convenzione ONU succitata.</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (artt. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Bisogna specificare che la gestione di questa piattaforma deve essere assegnata ad una istituzione che non persegue alcuno scopo di lucro.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Risposta	<p><i>Ribadiamo il discorso del finanziamento della Legge: senza un piano finanziario non ci è possibile formulare pareri fondati. Sarebbe infatti poco opportuno se non addirittura controproducente se l'attuale budget della legge rimanesse invariato. Ci attendiamo un segnale in questo senso per poter prendere una posizione più precisa.</i></p> <p><i>Suggeriamo - vista la possibilità concreta - di modificare l'abbreviazione della legge (Legge Giovani e Colonie) sostituendo LGio con LGioCo. Su questo aspetto suggeriamo di modificare la definizione sostituendo l'attuale "Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza" (visto che non ci è possibile comprendere come si possa "promuovere l'infanzia"), con "Legge sulla promozione delle attività con l'infanzia, con la Gioventù e delle Colonie di vacanza" (LGioCo).</i></p> <p><i>Ribadiamo l'importanza della durata delle attività educative: più un'attività è lunga e regolare, maggiore è l'impatto educativo prodotto. Riteniamo che questo impegno debba essere riconosciuto agli enti che si cimentano in attività di questo genere.</i></p> <p><i>Un punto essenziale rimane, però, quello del riconoscimento delle attività per le quali si presenta una richiesta di finanziamento, che deve essere subordinato alla presentazione di un Progetto pedagogico educativo così come alla verifica della coerenza delle attività proposte, con lo stesso. Uno strumento di questo genere (i contenuti del quale sono di esclusiva responsabilità dell'Ente organizzatore) è da noi ritenuto irrinunciabile.</i></p> <p><i>Oltre a ciò nella legge non si fa nessun riferimento alla vigilanza sulle attività proposte in relazione a quanto contenuto nella Convenzione ONU succitata.</i></p> <p><i>Nella legge manca, qualsiasi riferimento alla figura dell'Ombudsman per i bambini (o per le attività giovanili). Riteniamo che le politiche dell'infanzia e della gioventù debbano poter disporre di questa figura anche a livello cantonale (come si sta facendo a livello federale) così come già si fa per, ad esempio, attraverso il Delegato cantonale per le pari opportunità o il Delegato ai problemi delle tossicomanie o il Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri.</i></p> <p><i>Suggeriamo, infine, di ritornare sui concetti di "bellezza" e di "felicità" (art. 3, p. 3) in modo più sviluppato (ricordiamo che questi concetti, che hanno valore giuridico, sono stati evidenziati durante una procedura di consultazione promossa con i giovani stessi).</i></p>	
Data		
#	Data compilazione	24 gennaio 2024

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

19. Centro Giovani Chiasso

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Giovani di età compresa tra i 4 e i 25 anni - immaginandolo nel contesto del centro giovani, l'età minima risulterebbe troppo bassa per una convivenza formativa ed educativa all'interno dello spazio e per garantire lo svolgimento delle attività. L'intervallo dell'età comprende troppe fasi evolutive del giovane.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	25 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

20. Comune di Collina d'Oro

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Concludere il testo dell'art 3 tralasciando la frase "consentire ai giovani di crescere in un ambiente caratterizzato da bellezza e felicità. " perché i criteri di 'bellezza' e 'felicità' non sono chiaramente definibili.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	26 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

21. Municipio di Lamone

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	26 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

22. Comune di Arogno

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>

Data		
#	Data compilazione	<i>26 gennaio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

23. WWF Svizzera

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sarebbe importante inserire il concetto di Progetto Pedagogico per il riconoscimento.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I nuovi compiti previsti dalla legge non dovrebbero essere sussidiati con le attuali coperture finanziarie della Legge colonie e giovani.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	27 gennaio 2023



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

24. AGNA Associazione Genitori non Affidatari

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	29 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

25. Colonia Malcantonese

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	29 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

26. Commissione per la gioventù

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>e) ... delle attività giovanili e il coinvolgimento dei Comuni e) Lo scopo deve raggiungere un cambiamento auspicato</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>2a) Investimenti: estensione ai servizi di prossimità laddove ("spazi ibridi") si consente di accogliere attività aperta a tutta la popolazione, in prevalenza giovani. d) al posto di "associazioni" --> organizzazioni giovanili e) enti pubblici e privati che svolgono attività giovanili di pubblica utilità riconosciute che operano senza scopo di lucro (di seguito enti).</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>3 Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia la partecipazione dei giovani, la coesione ...</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Togliere "appositamente formate" e "professionisti" e inserirlo nel regolamento. Il tema del "Progetto pedagogico educativo" sarà inserito nel regolamento. "Associazioni" --> "organizzazioni"</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Rafforzare il fatto che vada in una direzione di raggiungimento d'impatto. Associazioni --> organizzazioni</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>associazioni --> organizzazioni</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.4.a.	Quali aspetti legati i criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come da art. 2.2a "spazi di prossimità"</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Garantire la rappresentatività di gruppi di giovani (non solo studenti)</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>11 a) tenere conto dell'interesse delle fasce d'età dei giovani e di tutti gli ordini scolastici, in particolare quelle non coinvolte nel Consiglio Cantonale associazioni --> organizzazione</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Andrebbe specificato che la gestione di questa piattaforma può essere assegnata esclusivamente ad un'istituzione che non persegue alcuno scopo di lucro (chiedere al giurista) ... per l'organizzazione e il coordinamento della Piattaforma...</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Ombudsperson: si attende a livello di Confederazione. Riconoscere finanziariamente diversamente le attività regolari vs. una tantum. Inserire nel regolamento: compreso un rapporto di attività annuale.</i>
Data	
#	Data compilazione
	30 gennaio 2023

Raccomandazioni delle Commissioni per la gioventù (complemento d'informazione sul parere espresso tramite il sondaggio online)

- La Commissione tiene a chiarire che condivide l'impostazione del disegno di legge e precisa che i "no" indicati nel formulario di consultazione non sono delle opposizioni, ma richieste di chiarimenti o proposte (n.d.r. ritenuto come era possibile inserire osservazioni unicamente menzionando il "no").
- 1.1.a. - art. 1. lett. e) –Aggiungere il coinvolgimento dei Comuni (lett. e) e l'impatto delle attività (esito auspicato delle attività giovanili). Il coinvolgimento dei Comuni è ritenuto indispensabile e le attività riconosciute devono dimostrare la loro efficacia.
- 1.2.a. – art. 2 - Le colonie devono essere aperte "a tutti" e non solo ai membri degli enti che le organizzano (p. es. attività riservata ai bambini residenti in un determinato Comune o di un'associazione culturale che svolge un'attività residenziale con i propri membri). Da specificare all'art. 4 lett. g) o quale criterio generale al fine di garantire a tutti le medesime opportunità di parteciparvi. Si chiede inoltre di verificare di valutare l'introduzione del criterio della laicità delle attività e del loro carattere apartitico.
- 1.2.a. – art. 2 cpv. 1 lett. d) - Sostituire "associazioni" con "organizzazioni" e verificare le diciture "enti pubblici e privati".
- 1.2.a. – art. 2 cpv. 2 - estensione del riconoscimento dei contributi per gli investimenti (art. 2. cpv. 2) alle "attività di prossimità" analogamente ai Centri giovani in quanto spazi aperti a tutti. In alternativa, si

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

propone di non specificare che gli investimenti so-no riservati ai centri giovani e le case di vacanza per le colonie, estendendoli a tutte le attività giovanili.

- *1.4.a. – art. 3 cpv. 1 Si propone la seguente modifica: “ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sui diritti fondamentali dei bambini e dei giovani e de-ve essere presa esclusivamente nell’interesse superiore dei giovani”.*
- *1.4.a. – art. 3 cpv. 3 – si suggerisce di riformulare la frase focalizzandola sulla partecipazione dei giovani. “Ogni decisione presa in virtù della presente legge incoraggia la partecipazione dei giovani, la coesione sociale...”*
- *2.1.a. - art. 4 lett. b) sostituire “associazioni” con organizzazioni.*
- *2.1.a. - art. 4 lett. b) a differenza di quanto indicato per le attività di prossimità e le attività con i mentori, non ci sono indicazioni sulla professionalità degli animatori che gestiscono i centri di attività giovanili. Questo aspetto andrebbe riconsiderato.*
- *2.1.a. - art. 4 lett. g) Richiamando l’esigenza della continuità del lavoro educativo che si sviluppa su tempi lunghi, si chiede il mantenimento delle “due settimane” come criterio di riconoscimento delle colonie estive di vacanza. I requisiti di riconoscimento saranno stabiliti nel Regolamento d’applicazione.*
- *2.1.a. - art. 4 lett. h) si propone di estendere il riconoscimento dei centri estivi diurni a tutte le vacanze scolastiche (non limitatamente al periodo delle vacanze estive) e di eliminare il termine “estivi” per segnalare l’estensione a tutte le vacanze scolastiche.*
- *3.1.a. – art. 5: si propone di inserire nella legge il principio di riconoscimento delle attività a seguito dell’approvazione di un progetto pedagogico. Il disegno di legge prevede già che i requisiti di riconoscimento vengano stabiliti nel Regolamento d’applicazione.*
- *3.2.a. – art. 6 cpv. 2 – si suggerisce di inserire quali criteri di ponderazione dei contributi anche la durata delle attività e sul loro impatto a livello sociale introducendo un criterio legato all’efficacia delle attività o alle modalità di valutazione delle stesse. Sostituire “associazioni” con “organizzazioni”.*
- *3.3.a. – art. 7 – sostituire “associazioni” con “organizzazioni”. Sebbene la legge abbia un carattere potestativo, sarebbe auspicabile privilegiare il termine “devono”.*
- *3.4.a. – art. 8 – sebbene non vi sia unanimità, la Commissione propone l’estensione del riconoscimento di contributi per gli investimenti anche agli spazi ad uso delle attività di prossimità e agli spazi ad uso di organizzazioni riconosciute.*
- *3.5.a. – art. 9 cpv. 2 e cpv. 3 valutare se i capoversi possono essere inseriti nel Regolamento d’applicazione.*
- *4.2. – art 11 – la Commissione raccomanda che il Consiglio cantonale dei giovani tenga conto degli interessi di tutte le fasce d’età, favorisca la partecipazione di giovani con profili formativi e sociali eterogenei affinché il Consiglio sia maggiormente rappresentativo.*
- *4.3.a. - art. 15 – completare i compiti aggiungendo “il coordinamento” a fianco “l’organizzazione e precisare che il contributo può essere concesso esclusivamente ad un ente senza scopo di lucro. Quest’ultimo principio escluderebbe la possibilità che il contributo per il coordinamento e l’organizzazione della Piattaforma possa essere concesso a società anonime o società a garanzia limitata anche qualora soddisfacessero i requisiti di attribuzione del sussidio.*
- *5.1.a. – pur riconoscendo la storicità della legge colonie, la Commissione privilegia il titolo “Legge sulla promozione dell’infanzia e della gioventù (Legge giovani LGio)”.*
- *Tenuto conto dell’estensione delle prestazioni, la Commissione evidenzia la necessità di garantire le necessarie risorse finanziarie affinché il finanziamento delle nuove attività non vada a discapito delle attività attualmente finanziate.*
- *Art. 17 – oltre alla presentazione dei conti d’esercizio e dei bilanci patrimoniali, la Commissione chiede che venga aggiunto ai compiti di vigilanza anche la verifica di un rapporto d’attività.*
- *NB: L’UFaG si impegna a considerare le proposte di revisione della Commissione, fermo restando l’analisi preliminare di verificare quali aspetti andranno ev. nella legge e quali nel regolamento.*

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

27. Comune di Tenero-Contra

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>31 gennaio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

28. Fopsi (Forum degli Operatori di Prossimità della Svizzera Italiana)

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La maggior parte dei Servizi di Prossimità si occupa di giovani fino ai 30 anni. Riteniamo necessario continuare a garantire questo limite di età, vista l'assenza sul territorio di altri Servizi che possano prendere a carico determinate situazioni. L'esempio più comune sono giovani tra i 20 e i 30 anni che non sono a beneficio di AI, ma presentano un importante disagio a livello sociale e necessitano una presa a carico educativa. Visto l'abbassamento dell'età massima a 25 anni, ci chiediamo come sarebbe considerata la decisione dei Servizi di Prossimità di continuare a seguire i giovani fino ai 30 anni di età, in termini di finanziamento dei Servizi.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo che la definizione "c) attività di prossimità" non sia sufficientemente esaustiva. Come Servizi di Prossimità, generalmente ci occupiamo anche di prevenzione, sensibilizzazione, riduzione del danno, informazione, promozione del benessere; tutte attività contemplate nella definizione "i) progetti generali". Ci chiediamo se sia il caso, onde evitare fraintendimenti in futuro, di ampliare la definizione al punto c).</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.4.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo che anche i Servizi di Prossimità abbiamo diritto a questi contributi.</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Vorremmo maggiori informazioni su come vengono stabilite le percentuali.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<i>Ci chiediamo se come FOPSI (Forum degli Operatori di Prossimità della Svizzera italiana) avremmo diritto a contributi ad esempio per finanziare piccole formazioni interne.</i>	
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>	
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>31 gennaio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

29. Fondazione Alberto Pedrazzini - Colonia Cerentino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sarebbe bello che venga inserito il concetto di progetto pedagogico in questo articolo.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Non presentando un piano finanziario è impossibile capire se questa legge avrà la copertura finanziaria necessaria. Nuovi compiti previsti dalla legge non devono essere sussidiati con le attuali coperture della legge colonie e giovani.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Tutte le attività "residenziali" e non solo diurne. Fondamentale oggi giorno l'esperienza residenziale per l'indipendenza di ogni bambino.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione <i>31 gennaio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

30. Comune Arbedo-Castione

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	31 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

31. Comune di Locarno

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Importante sostenere e finanziare posizioni regionali per la realizzazione delle politiche giovanili e l'implementazione della Legge giovani.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Suggeriamo che il Cantone assuma il ruolo "super partes" di coordinatore della Piattaforma.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>2 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

32. Città di Mendrisio

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Andrebbe dettagliato meglio l'Art.1 lett. a; oltre a riconoscere le esigenze specifiche della fascia di età, bisognerebbe evidenziare le peculiarità e le diversità dei bisogni individuali di bambine/i e giovani (bambine/i e giovani sono diverse/i tra loro e hanno esigenze diverse).</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Il riferimento ad un ambiente caratterizzato da bellezza e felicità definito dall' Articolo 3 cpv 3 è assolutamente condiviso e si ritiene, per questo, che sia opportuno integrarlo e valorizzarlo ulteriormente. Infatti, crediamo che il principio, così come formulato, possa dare spazio ad interpretazioni arbitrarie e/o discriminatorie. In base a quali criteri si può definire che un ambiente sia effettivamente caratterizzato da bellezza e felicità? I parametri di valutazione variano da individuo a individuo, differiscono tra fasce d'età, tra gruppi di giovani, tra diversi contesti sociali e culturali di appartenenza ecc...Si suggerisce di riformulare la parte dell'articolo in esame come segue: "...promuove, inoltre, ambienti e contesti che consentano alle/ai giovani di realizzare i propri ideali di bellezza e felicità nel rispetto delle sensibilità altrui".</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si ritiene che la definizione di centri di attività giovanili possa essere integrata. Oltre ad attività di animazione socioculturale, con un valore educativo implicito, il rapporto diretto con le/i giovani, in determinate situazioni, cambia la natura delle attività stesse che acquisiscono una matrice più educativa, ma senza il vincolo di progetti specifici mirati o prese a carico. Nei centri di attività giovanili, per principio inclusivi e non discriminatori, l'accesso delle/i giovani avviene in base alla loro motivazione e non a fronte di un'arbitraria selezione rispetto alle caratteristiche personali ritenute adeguate. Talvolta sono quindi inevitabili accorgimenti relazionali ed interventi specifici da parte di operatrici/ori, per gestire le diversità e gli equilibri tra i singoli o tra i gruppi, in un'ottica di rispetto reciproco e condivisione degli spazi/opportunità. Inoltre, alcuni fondamentali scopi enunciati dal disegno di legge rientrano in ambiti prettamente pedagogici, infatti, nel rapporto esplicativo si accenna alla necessità di un comprovato progetto pedagogico anche per il riconoscimento dei centri stessi. Si considera quindi opportuno integrare la definizione, citando esplicitamente anche il valore pedagogico/educativo di alcune specifiche attività dei centri finalizzate alla promozione della socializzazione, dell'integrazione e della condivisione.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si rileva l'utilizzo di un linguaggio maschile universale, non inclusivo. Si suggerisce di rivedere il linguaggio o prevedere una nota introduttiva.</i>
Data	
#	Data compilazione 2 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

33. Centri OCST per l'infanzia

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>A completamento della definizione di Campo di applicazione si potrebbe inserire "con sede nel Cantone" in riferimento agli enti pubblici e privati. La frase diventerebbe: e) enti pubblici e privati con sede nel Cantone che svolgono attività.....</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come ente organizzatore di colonie di vacanza non abbiamo competenze sufficienti per disquisire su ognuna delle 8 tipologie di attività. Per quanto riguarda il punto g) colonie di vacanza, ci chiediamo se non si possa accennare in questo punto ad una durata minima del periodo.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La questione legata alla presentazione di un Progetto Pedagogico come elemento per soddisfare i requisiti in vista di un riconoscimento anche finanziario ci sembra un dato ormai acquisito e pensiamo quindi che possa figurare esplicitamente nel testo di legge, ad esempio, al termine del cpv 1 di vacanza e i centri diurni che svolgono un'attività sorretta da un progetto pedagogico.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Pur condividendo i principi espressi riteniamo utile ribadire quanto già espresso nei gruppi di lavoro a proposito della questione finanziaria. Per fare in modo che l'unione delle due Leggi non comporti, di fatto, una diminuzione delle risorse che lo Stato mette in campo per il sostegno delle attività citate, sarà fondamentale che almeno le attuali risorse previste per ogni settore (infanzia e giovani) siano mantenute.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Il tema dei contributi all'esercizio è di fondamentale importanza e può diventare vitale soprattutto in periodo particolarmente difficile per il "vivere sociale" come quelli vissuti negli scorsi anni. È giusto che vi siano differenze percentuali a dipendenza delle tipologie di attività ma riteniamo che si debba considerare anche la differenza fra enti proprietari delle infrastrutture ed enti che utilizzano infrastrutture messe loro a disposizione magari anche gratuitamente.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<i>Considerando che il contributo del 30% previsto per i centri diurni sia abbastanza sostanzioso, pensiamo che la percentuale del 50% massimo previsto per le colonie di vacanza possa essere portato al 60% come per i centri di attività giovanili.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>La risposta negativa deriva semplicemente dal bisogno di trovare uno spazio per inserire un'osservazione riguardante il titolo della Legge:</i></p> <p><i>Se da una parte nella prima proposta è giustamente contemplati i termini "Gioventù" e "colonie di vacanza", sintatticamente mi risulta difficile capire che una legge possa "promuovere l'infanzia o la gioventù" siccome il soggetto sono le attività che vengono proposte.</i></p> <p><i>Sarebbe più corretto uno dei seguenti titoli:</i></p> <p><i>Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)</i></p> <p><i>Legge sulla promozione delle attività per l'infanzia, la gioventù e le colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)</i></p>

Data		
#	Data compilazione	6 febbraio 2023



Lugano, 19 gennaio 2022/fg

Lodevole
Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie Procedura di consultazione

Egregio signor Direttore del Dipartimento,
egregio signor Direttore della Divisione,

ringraziandovi per l'opportunità che ci viene data di partecipare alla procedura di consultazione, come indicato nella vostra lettera del 12 dicembre 2022, ci permettiamo completare il contributo dato tramite la procedura online con questo nostro scritto.

Pur comprendendo che la modalità di raccolta dei dati in forma elettronica permetta una più rapida elaborazione e una maggiore sistematizzazione dei dati, riteniamo che alcune considerazioni o proposte non possano essere compiutamente formulate ed esposte unicamente attraverso questa modalità.

La partecipazione ai gruppi di lavoro ci aveva permesso di seguire più da vicino il percorso di sviluppo e definizione della proposta di legge e di portare le nostre osservazioni.

Riteniamo ora che questa proposta sia globalmente buona e che conservi, nella sostanza e per quanto ci riguarda direttamente, lo spirito che muoveva la precedente Legge colonie. Questo crea le premesse perché il nostro Ente possa continuare a proporre, come in passato, dei turni di colonia estiva residenziale destinati ad un importante numero di bambini.

La procedura di consultazione ci ha permesso di stimolare ulteriormente la discussione al nostro interno dandoci modo di cogliere e approfondire ulteriori aspetti della legge che potrebbero avere un impatto diretto e concreto sulla qualità dell'offerta.

In quest'ottica riteniamo importante che anche l'elaborazione del Regolamento di applicazione segua lo stesso iter della Legge o che almeno la proposta di testo venga messa in consultazione.

I limiti della modalità di consultazione online ci hanno obbligato a rispondere in maniera non affermativa ad alcune domande (1.3 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.5 – 3.6 – 6.1).

In tutti i casi, la risposta negativa non corrispondeva ad una mancata condivisione per principio esposto ma rappresentava l'unica possibilità data per proporre dei correttivi.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Nello specifico, oltre a quanto comunicato per via telematica (vedi allegato) vorremmo segnalare quanto segue:

Parte III: riconoscimento e finanziamento

3.2 (Art. 6)

Il tema delle risorse che lo Stato è in grado o decide di mettere in campo a sostegno delle attività che rientreranno nei principi contenuti nella nuova legge e, di conseguenza e nel concreto, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani per i quali queste attività sono pensate, progettate e proposte è centrale.

Il fatto di non trovare all'interno del disegno di legge un preciso riferimento alla volontà di mantenere almeno il livello di sostegno finanziario che attualmente i vari enti ricevono suscita qualche timore.

L'unione delle due leggi e l'estensione del ventaglio di possibili enti e attività che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario potrebbe facilmente portare ad una riduzione, per gli enti stessi, delle risorse disponibili se non vi fosse un sufficiente e solido piano di finanziamento da parte dello Stato.

Pensiamo che solo così sarebbe poi possibile elaborare un Regolamento di applicazione della nuova legge che non comporti un "passo indietro" rispetto alla situazione attuale.

3.5 (Art. 9)

La proposta che intendiamo fare è sicuramente provocatoria ma ha l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su un aspetto che è emerso nella sua completezza nel corso degli ultimi 2/3 anni.

Il tema dei contributi all'esercizio è di fondamentale importanza e può diventare vitale soprattutto in periodi particolarmente difficili per il "vivere sociale" come quelli vissuti negli scorsi anni. La nuova legge intende sostenere un ventaglio più ampio di attività destinate ad un pubblico diverso sia anagraficamente sia per esigenze di "mandato sociale".

L'articolo 9 prevede giustamente una serie di percentuali massime di partecipazione alle spese d'esercizio. Se è giusto che vi siano differenze percentuali a dipendenza delle tipologie di attività riteniamo anche che si debba considerare anche la differenza fra enti proprietari delle infrastrutture ed enti che utilizzano infrastrutture messe loro a disposizione a volte anche gratuitamente come ad esempio a chi gestisce centri estivi diurni a livello comunale.

Proprio a questo riguardo, considerando che il contributo del 30% previsto per i centri diurni sia abbastanza sostanzioso, pensiamo che la percentuale del 50% massimo previsto per le colonie di vacanza possa essere portata al 60% come per i centri di attività giovanili nel caso in cui l'Ente sia anche proprietario dell'infrastruttura e che debba di conseguenza assumersi oneri di gestione anche nei periodi nei quali la struttura non viene utilizzata.

Parte IV: organizzazione

4.2 (Art. 11 e Art. 13)

Di principio non siamo contrari al riconoscimento della funzione consultiva del Consiglio Cantonale dei giovani purché questa funzione venga riconosciuta anche ad un organismo che sia maggiormente vicino all'esperienza della fascia più giovane della popolazione ed in particolare ai bambini.

Nel caso in cui la prevista Commissione per l'infanzia e la gioventù dovesse sostituire l'attuale Commissione Colonie di vacanza, auspichiamo che vi possa essere una equilibrata rappresentanza fra enti che si occupano prevalentemente di infanzia e attori che svolgono la loro funzione in ambito giovanile.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie



Parte VI: parere sul titolo della legge

6.1

Naturalmente condividiamo nel complesso l'impostazione e i contenuti del disegno di legge.
Per quanto riguarda il titolo della stessa evidenziamo che:

- è importante che il titolo della legge riprenda i concetti "infanzia", "gioventù" e "colonie di vacanza" perché storicamente e numericamente esprimono l'importante realtà che lo Stato vuole sostenere,

- il termine "promozione" deve riferirsi strettamente alle attività e non alle fasce d'età. Facciamo fatica ad esempio a capire come si possa "promuovere l'infanzia o la gioventù". Per questi motivi preferiremmo che il titolo della Legge venisse identificato in una delle seguenti proposte:

Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)

oppure

Legge sulla promozione delle attività per l'infanzia, la gioventù e le colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)

Ringraziandovi per l'attenzione e la possibilità di interazione che il Dipartimento e la Divisione, con i rispettivi Uffici, ci hanno dato restiamo a disposizione per eventuali ulteriori richieste di informazione.

Cordialmente.

Filippo Gabaglio: presidente


Nadia Negrinotti: segretaria


Copia a:

- Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, Bellinzona
- Associazione Colonie estive di Vacanza, c/o Cemea, Mendrisio

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie



Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie Risposte tramite questionario di consultazione online

Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all'organizzazione del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge.

Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.

Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. I pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023.

Parte I: indirizzi generali

#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.2. Se no → 1.1.a.
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.3. Se no → 1.2.a.
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.4. Se no → 1.3.a.
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?	A completamento della definizione di Campo di applicazione si potrebbe inserire "con sede nel Cantone" in riferimento agli enti pubblici e privati. La frase diventerebbe: e) enti pubblici e privati con sede nel Cantone che svolgono attività.....	→ 1.4.
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?	Scelta unica: sì / no Positivo anche l'uso di termini non strettamente giuridici al capoverso 3	Se sì → 2.1. Se no → 1.4.a.

2. Parte II: definizioni delle attività

Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività. **Parte II: definizioni delle attività**

#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.1.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?	Risposta aperta Come ente organizzatore di colonie di vacanza non abbiamo competenze sufficienti per disquisire su ognuna delle 8 tipologie di attività. Per quanto riguarda il punto g) colonie di vacanza, ci chiediamo se non si possa accennare in questo punto ad una durata minima del periodo.	Se no → 2.1.a. → 3.1.
3. Parte III: riconoscimento e finanziamento			
Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento. Parte III: riconoscimento e finanziamento			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.2. Se no → 3.1.a.
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?	La questione legata alla presentazione di un Progetto Pedagogico come elemento per soddisfare i requisiti in vista di un riconoscimento anche finanziario ci sembra un dato ormai acquisito e pensiamo quindi che possa figurare esplicitamente nel testo di legge, ad esempio, al termine del cpv 1 di vacanza e i centri diurni che svolgono un'attività sorretta da un progetto pedagogico.	
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.3. Se no → 3.2.a.
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché	Pur condividendo i principi espressi riteniamo utile ribadire quanto già espresso nei gruppi di lavoro a proposito della questione finanziaria. Per fare in modo che l'unione delle due Leggi non comporti, di fatto, una diminuzione delle risorse che lo Stato mette in campo per il sostegno delle attività citate, sarà fondamentale che almeno le attuali risorse previste per ogni settore (infanzia e giovani) siano mantenute.	
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.4. Se no → 3.3.a.
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.5. Se no → 3.4.a.
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.6. Se no → 3.5.a.
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese	Il tema dei contributi all'esercizio è di fondamentale importanza e può diventare vitale soprattutto in periodo particolarmente	→ 3.6.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<p>d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?</p>	<p>difficile per il "vivere sociale" come quelli vissuti negli scorsi anni. È giusto che vi siano differenze percentuali a dipendenza delle tipologie di attività ma riteniamo che si debba considerare anche la differenza fra enti proprietari delle infrastrutture ed enti che utilizzano infrastrutture messe loro a disposizione magari anche gratuitamente. Considerando che il contributo del 30% previsto per i centri diurni sia abbastanza sostanzioso, pensiamo che la percentuale del 50% massimo previsto per le colonie di vacanza possa essere portata al 60% come per i centri di attività giovanili.</p>	
<p>3.6. Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?</p>	<p>Scelta unica: sì / NO</p>	<p>Se sì → 3.6.a. Se no → 4.1.</p>

4. Parte IV: organizzazione

Siete pregati di indicare il vostro parere sull'organizzazione. **Parte IV: organizzazione**

#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?	Scelta unica: Sì / no	Se sì → 4.2. Se no → 4.1.a.
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Scelta unica: Sì / no	Se sì → 4.3. Se no → 4.2.a.
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	Scelta unica: Sì / no	Se sì → 5.1. Se no → 4.3.a.

Parte V: parere sul titolo della legge

#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
5.1.	Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni singola proposta di titolo.		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	Scala preferenze (da 1 a 3): 1-accettabile 2-buono 3-eccezionale	→ 6.1
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	3	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	1	

6. Parte VI: parere sul disegno di legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge. **Parte V: parere sul disegno di legge**

#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
---	---------	----------------------	------------------------------

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	Scelta unica: sì / no	Se sì → fine questionario Se no → 6.1.a.
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	Risposta aperta La risposta negativa deriva semplicemente dal bisogno di trovare uno spazio per inserire un'osservazione riguardante il titolo della Legge: Se da una parte nella prima proposta è giustamente contemplati i termini "Gioventù" e "colonie di vacanza", sintatticamente mi risulta difficile capire che una legge possa "promuovere l'infanzia o la gioventù" siccome il soggetto sono le attività che vengono proposte. Sarebbe più corretto uno dei seguenti titoli: Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio) Legge sulla promozione delle attività per l'infanzia, la gioventù e le colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	→ fine questionario

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

34. Colonia del Comune di Vacallo

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	6 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

35. Comune di Acquarossa

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	6 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

36. AvenirSocial - Associazione professionale lavoro sociale Svizzera

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Andrebbe incluso un punto, ad es "f) promuovere la partecipazione dei giovani" Perché? Poiché è importante che la promozione della partecipazione dei giovani negli ambiti che li riguardano sia esplicitata nei PRINCIPI/scopi</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Art.2 1. La presente legge disciplina le attività dell'infanzia e della gioventù (in seguito giovanile/i) e la promozione della partecipazione giovanile di enti senza scopo di lucro in ambito extra-familiare, extra-scolastico e extra-sportivo e rivolte a:.... La legge dovrebbe includere nel Campo di applicazione anche la messa in rete della/e Associazione/i mantello cantonale/i con gli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù. L'ideale sarebbe un'associazione mantello cantonale che raggruppi gli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù Perché? Importante che non siano promosse solo le attività giovanili "tout court" ma pure includere un'associazione mantello cantonale chi si occupi della promozione dell'infanzia e della gioventù, che coordini e metta in rete i vari enti. Sarebbe poi possibile sfruttare le sinergie tra i diversi enti/attori. Ne conseguirebbe un valore aggiunto se enti e associazioni che promuovono l'infanzia e la gioventù si raggruppano sotto un'unica associazione mantello, così creare e migliorare sinergie e rafforzare le associazioni raggruppate sotto un unico mantello. Il cantone avrebbe così un solo partner con cui dialogare e costruire/sviluppare.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'Art 2. e) Si riferisce anche alle associazioni/enti specializzate/i dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (ASCIG)? Se così fosse, sarebbe bene che venisse utilizzato anche questo termine.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>"3. Ogni attività riconosciuta dalla presente... caratterizzato da bellezza e felicità" facciamo notare che la formulazione è imprecisa in termini giuridici. "...bellezza e felicità" sono (termini giuridici indefiniti). Il termine "benessere" che potrebbe sostituire gli altri due, che sono molto soggettivi, è usato comunemente nell'ambito della giurisprudenza familiare e sociale. Pur tenendo in considerazione quanto scritto nel "Rapporto esplicativo del disegno della nuova legge" per quanto concerne i due principi di "bellezza e felicità, ricordiamo che i preamboli non hanno valenza normativa. I preamboli costituiscono le porte di ingresso di una costituzione o legge, «esponendo le ragioni che guidano l'azione del potere costituente, nonché gli obiettivi o i fini che con la sua azione esso persegue» (1 J. TAJADURA TEJADA, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, in «Quaderni costituzionali», 3/2003, p. 509.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<p><i>"b) centri di attività giovanili: gli spazi destinati all'accoglienza e gestiti da professionisti dell'ASC di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale..."</i></p> <p><i>L'aggiunta "e gestiti da professionisti dell'ASC" è garante della qualità e professionalità del lavoro/attività/gestione dei centri. Ciò per analogia al punto "c) attività di prossimità" dove sono menzionate "le iniziative dei professionisti..." e si evince che lavorano dei professionisti delle attività di prossimità, allora di conseguenza anche al punto b) si dovrebbero citare gli/ le esperti/e, i/le professionisti/e.</i></p> <p><i>g) colonie di vacanza e h) centri estivi diurni: Hanno scopi diversi dato che risultano separati in due punti? Non dovrebbero avere lo stesso scopo/attività?</i></p>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Bisogna aggiungere anche: Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù</i></p> <p><i>Il Cantone può riconoscere i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni e l'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i></p>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Vedi sopra</i></p> <p><i>Aggiungere: all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i></p>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Manca il contributo all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù</i></p> <p><i>d) 80% per l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e gioventù</i></p> <p><i>La distinzione tra le lettere a e c non è chiara. Non è nemmeno chiaro perché le percentuali di a e c differiscano così tanto. I singoli termini devono essere definiti e supportati da criteri. Sarebbe sensato promuovere maggiormente, come incentivo, i progetti partecipativi e la peer education. Cosa si intende per "progetti generali"? I progetti generali dovrebbero essere progetti intergenerazionali.</i></p>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come scritto sopra bisognerebbe riconoscere e finanziare l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e gioventù, Uffici dell'infanzia e della gioventù o enti che promuovono i giovani.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<i>Perché non inserire anche un consiglio cantonale dei bambini? In un prossimo futuro questo potrebbe essere istituito e la legge non sarebbe in grado di promuoverlo/sostenerlo</i> <i>Punto c) aggiungere: la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma) e/o l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù</i> <i>Commissione per l'infanzia e la gioventù: Ci vuole un elenco trasparente dei criteri di chi e perché siede nella commissione</i> <i>Aggiungere all' Art. 15 Contributo alla Piattaforma per le politiche giovanili o a un gremio simile oppure all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i> <i>"Il Cantone può concedere un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione della Piattaforma. "</i> <i>Dove vengono definiti ed elencati i criteri?</i>	
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
<i>Risposta</i>	<i>No</i>	
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Art 16. Aggiungere "Il consiglio cantonale delle bambine e dei bambini e l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>6 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

37. DOJ – Associazione Svizzera Animazione Socioculturale Infanzia e Gioventù


Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Andrebbe incluso un punto, ad es "f) promuovere la partecipazione dei giovani" Poiché è importante che la promozione della partecipazione dei giovani negli ambiti che li riguardano sia esplicitata nei PRINCIPI/scopi</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>- la promozione della partecipazione giovanile ovvero: Art.2 1. La presente legge disciplina le attività dell'infanzia e della gioventù (in seguito giovanile/i) e la promozione della partecipazione giovanile di enti senza scopo di lucro in ambito extra-familiare, extra-scolastico e extra-sportivo e rivolte a: ... -La legge dovrebbe includere nel Campo di applicazione anche la messa in rete della/e Associazione/i mantello cantonale/i con gli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù. L'ideale sarebbe un'associazione mantello cantonale che raggruppi gli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù. È importante che non siano promosse solo le attività giovanili "tout court" ma pure includere un'associazione mantello cantonale chi si occupi della promozione dell'infanzia e della gioventù, che coordini e metta in rete i vari enti. Sarebbe poi possibile sfruttare le sinergie tra i diversi enti/attori. Ne conseguirebbe un valore aggiunto se enti e associazioni che promuovono l'infanzia e la gioventù si raggruppino sotto un'unica associazione mantello, così creare e migliorare sinergie e rafforzare le associazioni raggruppate sotto un unico mantello. Il cantone avrebbe così un solo partner con cui dialogare e costruire/sviluppare.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'Art 2. e) Si riferisce anche alle associazioni/enti specializzate/i dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (ASCIG)? Se così fosse, sarebbe bene che venisse utilizzato anche questo termine. Non sono menzionati e andrebbero inclusi gli uffici infanzia e gioventù comunali o associazioni che si occupano delle promozione dell'infanzia e della gioventù e un'associazione cantonale dell'ASCIG.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>"3. Ogni attività riconosciuta dalla presente... caratterizzato da bellezza e felicità". Facciamo notare che la formulazione è imprecisa in termini giuridici. "...bellezza e felicità" sono (termini giuridici indefiniti). Il termine "benessere" che potrebbe sostituire gli altri due, che sono molto soggettivi, è usato comunemente nell'ambito della giurisprudenza familiare e sociale. Pur tenendo in considerazione quanto scritto nel "Rapporto esplicativo del disegno della nuova legge" per quanto concerne i due principi di "bellezza e felicità, ricordiamo che i preamboli non hanno valenza normativa. I preamboli costituiscono le porte di ingresso di una costituzione o legge, «esponendo le ragioni che guidano l'azione del potere costituente, nonché gli obiettivi o i fini che con la sua azione esso persegue» (1 J. TAJADURA TEJADA, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, in «Quaderni costituzionali», 3/2003, p. 509</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<p><i>"b) centri di attività giovanili: gli spazi destinati all'accoglienza e gestiti da professionisti dell'Animazione socioculturale (ASC), di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale..."</i> <i>L'aggiunta "e gestiti da professionisti dell'ASC" è garante della qualità e professionalità del lavoro/attività/gestione dei centri. Ciò per analogia al punto "c) attività di prossimità" dove sono menzionate "le iniziative dei professionisti..." e si evince che lavorano dei professionisti delle attività di prossimità, allora di conseguenza anche al punto b) si dovrebbero citare gli/ le esperti/e, i/le professionisti/e.</i> <i>DOMANDA: g) colonie di vacanza e h) centri estivi diurni: Hanno scopi diversi dato che risultano separati in due punti? Non dovrebbero avere lo stesso scopo/attività?</i></p>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Aggiungere anche: Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i> <i>Per cui: Il Cantone può riconoscere i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni e l'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù</i> <i>La motivazione è già stata espressa al pto 1.2.a.</i></p>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Aggiungere: all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Manca il contributo all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i> <i>d) 80% per l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e gioventù.</i></p>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come scritto sopra bisognerebbe riconoscere e finanziare l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e gioventù, Uffici dell'infanzia e della gioventù o enti che promuovono i giovani.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Perché non inserire anche un consiglio cantonale dei bambini? In un prossimo futuro questo potrebbe essere istituito e la legge non sarebbe in grado di promuoverlo/sostenerlo.</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si condividiamo la funzione consultiva ma vorremmo che fosse inserito oltre al Consiglio cantonale dei giovani il Consiglio cantonale dei fanciulli (bambini e bambine / dell'infanzia) e Contributo per il Consiglio cantonale dei giovani per il Consiglio cantonale dei fanciulli (bambini e bambine / dell'infanzia) Inoltre Art. 11, pto 2: se non c'è ancora, aggiungere un termine per la risposta? Proposta 3 mesi.</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Art 16. Aggiungere "Il consiglio cantonale delle bambine e dei bambini e l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Data	
#	Data compilazione
	6 febbraio 2023



Risposta alla consultazione del DOJ

Repubblica e Cantone Ticino

1 di 3
Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona
www.ti.ch/dss

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all'organizzazione del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge. Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.

Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. I **pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023.**

(legge giovani, LGio)

1. Parte I: indirizzi generali

Siete pregati di indicare il vostro parere sugli indirizzi generali.

Parte I: indirizzi generali
Domanda Forma della risposta
Riferimento ad
altre domande



Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

1.1. Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)? Scelta unica:
sì / **no**

Se sì → 1.2.

Se no → 1.1.a.

1.1.a. Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)?

Andrebbe incluso un punto, ad es **"f) promuovere la partecipazione dei giovani"**
Perché? Poiché è importante che la promozione della partecipazione dei giovani negli ambiti che li riguardano sia esplicitata nei PRINCIPI/scopi

Risposta aperta → 1.2.

1.2. Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?

Scelta unica:
sì / **no**

Se sì → 1.3.

Se no → 1.2.a.

1.2.a. Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)?

Art.2 1. La presente legge disciplina le attività dell'**infanzia e della gioventù (in seguito giovanile/i) e la promozione della partecipazione giovanile** di enti senza scopo di lucro in ambito extra-familiare, extra-scolastico e extra-sportivo e rivolte a:...

La legge dovrebbe includere nel Campo di applicazione anche la messa in rete della/e Associazione/i mantello cantonale/i con gli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù. L'ideale sarebbe un'associazione mantello cantonale che raggruppi gli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù

Perché?

Importante che non siano promosse solo le attività giovanili "tout court" ma pure includere un'associazione mantello cantonale che si occupi della promozione dell'infanzia e della gioventù, che coordini e metta in rete i vari enti. Sarebbe poi possibile sfruttare le sinergie tra i diversi enti/attori.

Ne conseguirebbe un valore aggiunto se enti e associazioni che promuovono l'infanzia e la gioventù si raggruppino sotto un'unica associazione mantello, così creare e migliorare sinergie e rafforzare le associazioni raggruppate sotto un unico mantello.

Il cantone avrebbe così un solo partner con cui dialogare e costruire/sviluppare.



Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

Risposta aperta → 1.3.

1.3. Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?

Scelta unica:
si / no

Se si → 1.4.
Se no → 1.3.a.

1.3.a. Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?

L'Art 2. e) Si riferisce anche alle associazioni/enti specializzate/i dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (ASCIG)?
Se così fosse, sarebbe bene che venisse utilizzato anche questo termine.

Non sono menzionati e andrebbero inclusi gli uffici infanzia e gioventù comunali o associazioni che si occupano delle promozione dell'infanzia e della gioventù e un'associazione cantonale dell'ASCIG.

Risposta aperta → 1.4.

1.4. Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)? Scelta unica:
si / no

Se si → 2.1.
Se no → 1.4.a.

1.4.a. Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?

"3. Ogni attività riconosciuta dalla presente... caratterizzato da bellezza e felicità"
facciamo notare che la formulazione è imprecisa in termini giuridici. "...bellezza e felicità" sono (termini giuridici indefiniti). Il termine "benessere" che potrebbe sostituire gli altri due, che sono molto soggettivi, è usato comunemente nell'ambito della giurisprudenza familiare e sociale.

Pur tenendo in considerazione quanto scritto nel "Rapporto esplicativo del disegno della nuova legge" per quanto concerne i due principi di "bellezza e felicità, ricordiamo che i preamboli non hanno valenza normativa.

I preamboli costituiscono le porte di ingresso di una costituzione o legge, «esponendo le ragioni che guidano l'azione del potere costituente, nonché gli obiettivi o i fini che con la sua azione esso persegue» (1 J. TAJADURA TEJADA,



Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, in «Quaderni costituzionali», 3/2003, p. 509

Risposta aperta → 2.1.

2. Parte II: definizioni delle attività

Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività.

Parte II: definizioni delle attività

Domanda Forma della risposta

Riferimento ad altre domande

2.1. Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?

Scelta unica:

sì / **no**

Se sì → 3.1.

Se no → 2.1.a.

2.1.a. Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?

*"b) centri di attività giovanili: gli spazi destinati all'accoglienza **e gestiti da professionisti dell'ASC** di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale..."*

L'aggiunta "**e gestiti da professionisti dell'ASC**" è garante della qualità e professionalità del lavoro/attività/gestione dei centri. Ciò per analogia al punto "**c) attività di prossimità**" dove sono menzionate "**le iniziative dei professionisti...**" e si evince che lavorano dei professionisti delle attività di prossimità, allora di conseguenza anche al punto b) si dovrebbero citare gli/ le esperti/e, i/le professionisti/e

Risposta aperta → 3.1.

g) colonie di vacanza e h) centri estivi diurni: Hanno scopi diversi dato che risultano separati in due punti? Non dovrebbero avere lo stesso scopo/attività?

DOJ
AFAJ

Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

3. Parte III: riconoscimento e finanziamento

Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento.

Parte III: riconoscimento e finanziamento

Domanda Forma della risposta

Riferimento ad
altre domande

3.1. Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?

Scelta unica:
si / no

Se sì → 3.2.
Se no → 3.1.a.

3.1.a. Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?

Bisogna aggiungere anche: Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù

Il Cantone può riconoscere i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni e l'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù

Risposta aperta → 3.2.

3.2. Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?

Scelta unica:
si / no

Se sì → 3.3.
Se no → 3.2.a.

3.2.a Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché? **Vedi sopra**

DOJ
AFAJ

Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

Aggiungere: all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù

Risposta aperta → 3.3.

3.3. Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?

Scelta unica:

si / no

Se sì → 3.4.

Se no → 3.3.a.

3.3.a. Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?

Risposta aperta → 3.4.

3.4. Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?

Scelta unica:

si / no

Se sì → 3.5.

Se no → 3.4.a.

3.4.a. Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?

Risposta aperta → 3.5.

3.5. Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?

Scelta unica:

si / no

Se sì → 3.6.

Se no → 3.5.a.

3.5.a. Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?

Manca il contributo all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che



Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

promuovono l'infanzia e la gioventù

d) 80% per l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e gioventù

La distinzione tra le lettere **a)** e **c)** non è chiara. Non è nemmeno chiaro perché **le percentuali di a) e c)** differiscano così tanto. I singoli termini devono essere definiti e supportati da criteri. Sarebbe sensato promuovere maggiormente, come incentivo, i progetti partecipativi e la peer education

Cosa si intende per "progetti generali"? I progetti generali dovrebbero essere **progetti intergenerazionali**

→ 3.6.

3.6. Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?

Scelta unica:

sì / no

Se sì → 3.6.a.

Se no → 4.1.

3.6.a. Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché? Come scritto sopra bisognerebbe riconoscere e finanziare l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e gioventù, Uffici dell'infanzia e della gioventù o enti che promuovono i giovani

Risposta aperta → 4.1.

4. Parte IV: organizzazione

Siete pregati di indicare il vostro parere sull'organizzazione.

Parte IV: organizzazione

Domanda Forma della risposta

Riferimento ad
altre domande

4.1. Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?

Scelta unica:

sì / no



Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

Se sì → 4.2.

Se no → 4.1.a.

4.1.a. Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?

Perché non inserire anche **un consiglio cantonale dei bambini**? In un prossimo futuro questo potrebbe essere istituito e la legge non sarebbe in grado di promuoverlo/sostenerlo

Punto c) aggiungere: *la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma) e/o l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù*

Commissione per l'infanzia e la gioventù: Ci vuole un elenco trasparente dei criteri di chi e perché siede nella **commissione**

Aggiungere all' **Art. 15 Contributo alla Piattaforma per le politiche giovanili o a un gremio simile oppure all'Associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.**

Risposta aperta → 4.2.

"Il Cantone può concedere un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione della Piattaforma."

Dove vengono definiti ed elencati i criteri?

4.2. Convidete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?

Scelta unica:

si / no

Se sì → 4.3.

Se no → 4.2.a.

4.2.a. Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?

Risposta aperta → 4.3.

Oltre al Consiglio cantonale dei giovani bisogna aggiungere : Consiglio cantonale dei fanciulli (bambini e bambine / dell'infanzia) e Contributo per il Consiglio cantonale dei giovani e per il Consiglio cantonale dei fanciulli

DOJ
AFAJ

Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

(bambini e bambine / dell'infanzia)

Art. 11, pto 2: se non c'è ancora, aggiungere un termine per la risposta?
Proposta 3 mesi

4.3. Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?

Scelta unica:
sì / **no**

Se sì → 5.1.
Se no → 4.3.a.

4.3.a Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (artt. 14-15)? Perché?

Art 16. Aggiungere "Il consiglio cantonale delle bambine e dei bambini e l'associazione mantello cantonale degli enti/attori che promuovono l'infanzia e la gioventù.

Risposta aperta > 5.1.

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona 3 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

5. Parte V: parere sul titolo della legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul titolo del disegno di legge.

Parte V: parere sul titolo della legge

Domanda Forma della risposta

**Riferimento ad
altre domande**

5.1. Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni singola proposta di titolo.

Scala
preferenze
(da 1 a 3):

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

DOJ
AFAJ

Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz
Association faitière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse
Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù

- 1-accettabile
- 2-buono
- 3-eccezionale

→ 6.1

5.1.a. Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)

1-accettabile

5.1.b. Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)

1-accettabile

5.1.c. Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)

3-Eccellente

6. Parte VI: parere sul disegno di legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge.

Parte V: parere sul disegno di legge

Domanda Forma della risposta

**Riferimento ad
altre domande**

6.1. Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?

Scelta unica:

si / no

Se si → fine

questionario

Se no → 6.1.a.

6.1.a. Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?

Risposta aperta → fine

questionario

6.02.2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Da: DOJ/AFAJ <redaktion@doj.ch>
Inviato: mercoledì, 8 febbraio 2023 15:56
A:
Oggetto: Newsletter speciale

[View this email in your browser](#)



Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie: risposta del DOJ alla procedura di consultazione

Cara lettrice, caro lettore,

vi inviamo una newsletter speciale in occasione di un momento importante per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù in Ticino: il Canton Ticino sta mettendo in consultazione la revisione della Legge giovani e della Legge colonie. Il DOJ ha sottoposto alcune richieste in merito.

Per il DOJ è importante che, in queste basi legali, l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù nel Canton Ticino sia visibile e riceva legittimità e che sia inoltre menzionata in modo sufficiente e appropriato nei testi legali in revisione.

Invitiamo voi e tutte le persone coinvolte nell'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù in Ticino a partecipare al processo di consultazione e a presentare le vostre richieste al Cantone. A tal fine, le persone interessate sono invitate a consultare il documento del DOJ. Si

prega di notare che la scadenza è fissata già per lunedì 13 febbraio 2023!
Ulteriori informazioni sulla procedura sono disponibili [qui](#).

Le richieste più importanti del DOJ, in breve:

Associazione cantonale

- La legge dovrebbe menzionare il collegamento in rete delle persone coinvolte, provenienti da vari settori, che lavorano in favore dei bambini, delle bambine e dei e delle giovani.
- Pertanto, è importante non solo promuovere le offerte dell'animazione giovanile, ma anche sostenere un'associazione cantonale di promozione dell'infanzia e della gioventù che coordini e metta in rete i vari servizi specializzati. In questo modo, le persone coinvolte nel settore dell'infanzia e della gioventù possono sfruttare le sinergie.

Personale professionalizzato

- Le offerte nei centri giovanili e in istituzioni simili dovrebbero essere gestite da professionisti e professioniste formati in animazione socioculturale o in ambiti analoghi. La professionalità del professionisti e delle professioniste dovrebbe essere esplicitamente menzionata nell'ambito del lavoro giovanile, come già accade in quello delle attività di prossimità.

I bambini e le bambine

- Così come esiste un Consiglio dei e delle giovani, dovrebbe esistere anche un Consiglio dei bambini e delle bambine. Ciò corrisponde alla nuova e più ampia concezione dei limiti di età dei gruppi target nella legge rivista.

Risposta del DOJ (Word)

Informazioni sulla consultazione



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

38. Comune di Origgio

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	6 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

39. Comune di Riviera

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	7 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

40. Municipio di Gordola

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	7 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

41. Comune di Canobbio

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si ritiene che i Comuni debbano poter decidere in base alle proprie possibilità. La Legge non deve essere lesiva dell'autonomia comunale.</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>

Data	
#	Data compilazione
	7 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

42. Comune di Val Mara

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Condividiamo in generale i criteri previsti; proponiamo tuttavia di modificare i limiti di età previsti nel capoverso 1 dell'articolo 2 per i seguenti motivi. Lettera a) I giovani studiano spesso dopo i 25 anni, prevedere di fissare il limite almeno fino a 28 anni Lettera b) Estendere fino a 20 anni. La formazione di grado secondario II termina nel 19° anno di età, l'età limite per le attività sportive G+S è pure fissato a 20 anni. Condividiamo l'estensione alle persone maggiorenni bisognose di particolari cure.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>

Parte V: parere sul disegno di legge

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>7 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

43. Associazione Colonie Estive di Vacanza

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>A completamento della definizione si può aggiungere con sede nel cantone. La frase diverrebbe e) enti pubblici e privati, con sede nel Cantone, che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Chiediamo che il progetto pedagogico venga inserito in questo articolo come condizione di base per accedere al riconoscimento e ai finanziamenti.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Senza piano finanziario è difficile esprimere un parere, non è immaginabile che gli attuali finanziamenti previsti per legge colonie e giovani possano coprire tutti i nuovi compiti. Chiediamo che per i progetti che rientreranno nella nuova legge in oggetto vengano garantiti crediti.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo che i Comuni, con il loro ruolo di prossimità al cittadino, debbano – se non già occupati – concedere gli spazi.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La forchetta tra centri diurni estivi e le colonie di vacanza visti costi per la presa in affitto o per l'ammortamento del debito della casa è bassa. Si propone di alzare al 60% il finanziamento alle colonie.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<i>art. 13 Si chiede che la commissione vagli eventuali casi particolari relativi al riconoscimento e al finanziamento.</i>	
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
<i>Risposta</i>	<i>No</i>	
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Chiediamo la seguente modifica dell'art 15 Il Cantone può concedere esclusivamente ad un ente avente una forma giuridica che non persegua scopo di lucro, un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione della Piattaforma.</i>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo adeguato un diverso nome della legge ovvero: Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGioCo)</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>7 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

44. Unità di lavoro sociale

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Non siamo sicuri di poter condividere il criterio "composizione dei gruppi" perché non capiamo a cosa si riferisce esattamente. Anche se ovviamente un testo di legge è giusto che sia formulato in termini generali, su questo punto non afferriamo il criterio.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Risposta	<p><i>Per quanto riguarda le colonie, riteniamo che andrebbe inserito nel disegno di legge il criterio della durata della colonia e che lo stesso non debba prevedere una durata minima troppo lunga. Attualmente questo è previsto nel regolamento e la durata è 14 giorni, il che ci sembra eccessivo. Alcune colonie (come la nostra) che rappresentano una risorsa importante per bambini e giovani devono, per motivi "storici" o contingenti (disponibilità delle famiglie, degli istituti, ecc.) avere una durata (un po') inferiore (nel nostro caso: 12 giorni). Non vediamo il motivo di fissare un minimo a 14 giorni. Per il resto, e in generale, salutiamo positivamente l'aumento dell'aliquota per le colonie che ci permetterà - speriamo - di continuare a offrire questa possibilità di vacanza e di crescita a tutti i nostri partecipanti, in particolare ai numerosi giovani che vengono come aiuto monitori e ripartono felici e realizzati. Sempre in generale, ci preme sottolineare che l'integrazione delle colonie in questa nuova legge non deve avere come conseguenza indesiderata una diminuzione dei fondi messi a disposizione delle colonie, traducendosi quindi in uno svantaggio per queste ultime, in quanto riteniamo che esse rappresentino una realtà fondamentale per il panorama sociale e familiare ticinese e un'occasione unica per le numerose persone (minorenni e, nel nostro caso, maggiorenni bisognosi di particolare cura) che vi partecipano. Approviamo e condividiamo altresì il progetto di avere una legge più moderna e attenta alle necessità dei nostri giovani e ringraziamo per l'occasione dataci di esprimerci in merito.</i></p>
Data	
#	Data compilazione
	7 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

45. Comune Di Breggia

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>8 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

46. Comune di Cevio

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>8 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

47. Sezione Scout ad Ogni Costo - Roccia della Pace

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Probabilmente si può intendere che sotto la voce "colonie" sono compresi anche i campi scout. Sarebbe comunque forse il caso di precisare anche quest'attività, dove i partecipanti possono dormire in tenda, anziché in una casa.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>8 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

48. Centro giovani Locarno

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sugeriamo di inserire un punto esplicito "promuovere la partecipazione dei giovani".</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Includere in maniera esplicita le associazioni specializzate nell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Cambiare "Centri di attività giovanili" con "Centri giovanili" per non mettere troppa enfasi sull'aspetto delle attività. Inoltre questi spazio dovrebbero essere gestiti da professionisti dell'animazione socioculturale.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Includere il riconoscimento di un'eventuale associazione mantello cantonale dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Includere il finanziamento di un'eventuale associazione mantello cantonale dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Includere un'eventuale associazione mantello cantonale dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Includere un'eventuale associazione mantello cantonale dell'Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte IV: organizzazione		
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?	
<i>Risposta</i>	<i>No</i>	
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Aggiungere un consiglio cantonale di bambine e bambini.</i>	
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>	
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
<i>Risposta</i>	<i>No</i>	
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Aggiungere il consiglio cantonale delle bambine e dei bambini.</i>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>8 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

49. Comune di Melide

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	<i>8 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

50. Progetto Giovani Massagno

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Condividiamo l'estensione della fascia d'età all'infanzia, tuttavia riteniamo che sarebbe stato opportuno mantenere il limite dei 30 anni per i giovani adulti. Nel contesto di una realtà in cui i passaggi da una fase della vita all'altra si sono fatti vieppiù meno definiti, giovani anche oltre i 25 anni possono avere necessità di accedere alle misure previste.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>D'accordo con l'elenco delle attività, tuttavia i criteri di riconoscimento andrebbero mantenuti aperti al presentarsi di nuove eventualità.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>8 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

51. Municipio di Novazzano

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	8 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

52. Comune di Chiasso

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	9 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

53. Fondazione IdéeSport

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Includere anche le attività per l'infanzia: "Per il tramite della presente legge, il Cantone sostiene, promuove e coordina attività per l'infanzia e attività giovanili allo scopo di: ..."</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proposta di includere anche la prima infanzia. Art. 2.a.: "Bambini e giovani di età compresa tra i 0 e i 25 anni residenti nel Cantone; Proposta di finanziare progetti complessi che raggiungono più obiettivi contemporaneamente: Art.2.4. Attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali, interamente o in parte, possono essere sostenute dalla presente legge in maniera limitata. Inoltre, cambiare la formulazione della lista, distinguendo i destinatari da chi organizza le attività per il destinatari.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Art. 3.3. Sostituire i termini "bellezza e felicità" (difficili da misurare e soggettivi) con coinvolgimento e benessere</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Specificare che il termine "giovane" si riferisce anche al femminile. Non dimenticarsi che le attività si rivolgono anche all'infanzia.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>cpv 2. fare riferimento al documento effettivo (regolamento di applicazione)</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>cpv 2. Aggiungere che i contributi sono commisurati ai bisogni rilevati e che le attività devono avere un impatto positivo, accrescere la qualità ed essere inclusive. Se possibile specificare meglio i criteri.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.4.a.	Quali aspetti legati i criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Attenzione allo spreco di risorse: piuttosto che finanziare l'acquisto di terreni e infrastrutture, che sono molto costosi e possono creare disparità, favorire lo sfruttamento degli spazi esistenti e destinare maggiori risorse alle attività e ai progetti a favore di bambini e giovani. Terreni e infrastrutture possono essere gestiti a livello comunale e non dalla presente legge.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Cosa si intende per "ospiti bisognosi di particolare cura"? Vale sono per chi è sotto AI? Sarebbe possibile includere tutti coloro che hanno bisogno di un particolare accompagnamento e che richiedono maggiori risorse? (per esempio difficoltà linguistiche, culturali, comportamentali, familiari, ecc.). Inoltre darei maggiore spazio a progetti inclusivi se non rientrano in altre leggi.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Il consiglio cantonale dei giovani non è rappresentativo perché i membri possono avere fino a 21 anni, mentre la presente legge è destinata a giovani fino a 25 anni. Proposta di estendere l'età del consiglio cantonale dei giovani fino a 25 anni. Inoltre, considerare anche altri tipi di coinvolgimento dei giovani e altre forme di partecipazione che non si fermano alla consultazione del consiglio cantonale dei giovani.</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Estendere il contributo per l'esecuzione e l'implementazione delle misure generate dalla piattaforma.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	
Data	
#	Data compilazione 9 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

54. Comune di S. Antonino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	9 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

55. Diario e/o Tazebau

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	9 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

56. Comune di Coldrerio

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I principi sono condivisi, ma riteniamo importante definire meglio "ambiente caratterizzato da bellezza e felicità". I parametri sono difficili da valutare.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Condividiamo le definizioni, ma ai centri di attività giovanile va riconosciuta anche l'importanza per quel che riguarda il promuovere valori quali socializzazione, incontro e condivisione. È uno spazio di espressione libera dove vengono valorizzati rispetto reciproco e integrazione ma senza l'obbligo di proporre ogni volta un progetto specifico mirato.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>9 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

57. Conferenza Cantonale dei Genitori

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	9 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

In riferimento a quanto in oggetto, come Conferenza Cantonale dei Genitori abbiamo partecipato alla consultazione per il Progetto di aggiornamento della Legge giovani e Legge colonie.

Di seguito riportiamo una serie di osservazioni da intendersi come complemento d'informazione sul parere espresso tramite il sondaggio online.

In tutta onestà non ci siamo sentiti di rispondere negativamente all'ultima domanda (in modo incongruente con le risposte affermative precedenti). Abbiamo però voluto elaborare una serie di osservazioni (consultandoci con i rappresentanti di altri enti e associazioni che si occupano di famiglia e di giovani) che ti chiediamo di tenere in considerazione.

Raccomandazioni da parte della CCG:

1.2. La CCG raccomanda di chiarire che le attività di formazione (art. 4 lett. i) siano aperte a tutti e non siano unicamente destinate a bambini e giovani di età compresa tra i 4 e i 25 anni (i monitori e i volontari delle attività rivolte ai giovani possono avere anche età superiori ai 25 anni).

3.1. La CCG condivide il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5) e raccomanda che il Regolamento includa quale requisito di riconoscimento l'elaborazione di un progetto pedagogico che definisca gli obiettivi e le attività previste dai richiedenti per raggiungerli.

3.5. La CCG condivide i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9) e raccomanda, considerata l'estensione delle attività riconosciute tramite il disegno di legge, che siano garantite tutte le risorse finanziarie necessarie. La CCG si augura che possano essere allocate risorse supplementari per garantire un'adeguata copertura a tutte le attività, evitando che il finanziamento di nuovi progetti/attività penalizzi lo svolgimento di importanti attività attualmente sussidiate.

4.1. La CCG condivide l'organizzazione prevista nel disegno di legge (artt. 10-16) e raccomanda di specificare nel Regolamento il principio d'inclusione previsto all'art. 3 cpv. 3 del disegno di legge tra i requisiti per il riconoscimento di un contributo per l'organizzazione del Consiglio Cantonale dei Giovani (art. 12). La CCG, per favorire una maggiore e migliore rappresentanza della popolazione giovanile, raccomanda che il messaggio governativo espliciti l'esigenza di incoraggiare attivamente la partecipazione alle attività del Consiglio Cantonale dei giovani di giovani di età, genere, disabilità, nazionalità, etnia, origine sociale, religione o opinione politica diverse.

NOTA IMPORTANTE:

Infine, riteniamo importante che la nuova Legge giovani e colonie sia il riferimento ed il presupposto per uno sviluppo dal basso di nuove risposte a favore di spazi e luoghi pubblici ad uso dei giovani (Art. 4 cpv1 lett b).

Sarà importante coinvolgere gli enti locali e garantire una presenza ed una diffusione di luoghi, aperti o al chiuso, che possano essere abitati e gestiti da quelle associazioni giovanili che la legge giovani e colonie già considera, definendo criteri minimi in termini di spazi e orari per risultare un'offerta efficace nel rispondere alle esigenze che i giovani da anni stanno esprimendo, trovando difficilmente risposta nelle offerte attuali.

Questo punto è particolarmente attuale, nel momento in cui nell'ambito di altre leggi destinate a specifici attori economici, si cerca di trovare risposta ad esigenze giovanili di interesse pubblico con soluzioni che di per sé non sono preposte per rispondere a questo tipo di esigenze, con particolare riferimento a minori e giovani minorenni.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

58. Comune di Bellinzona

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	9 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

59. Comune di Mergoscia

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	10 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie



60. Il Centro

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Il finanziamento di nuove attività giovanili previste nel disegno di legge non deve intaccare i finanziamenti delle attività attualmente riconosciute tramite la legge giovani e la legge colonie. Si auspica che il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio possano garantire le necessarie risorse finanziarie aumentando le risorse finanziarie da allocare all'Ufficio competente al fine di garantire la qualità e la diversità delle offerte nell'ambito delle attività giovanili in questo particolare periodo storico (conseguenze delle misure di contenimento della pandemia sui giovani, crisi energetica, cambiamenti climatici, ecc.).</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sarebbe opportuno privilegiare una formulazione assertiva rispetto ad una formulazione potestativa. "Il Cantone e i Comuni devono..."</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>La funzione propositiva e consultiva riconosciuta al Consiglio Cantonale dei giovani dovrebbe essere riconosciuta anche alle associazioni giovanili o ad altri gruppi di giovani che si rivolgono alle autorità e all'Amministrazione cantonali (pareri di gruppi di giovani coinvolti nell'ambito di specifiche consultazioni cantonali che non fanno parte del Consiglio Cantonale dei giovani).</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione 10 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie



DIREZIONE DSS			
<input type="checkbox"/> DSP	<input checked="" type="checkbox"/> D.S.F.	<input type="checkbox"/> IAS	<input type="checkbox"/> COLL.
Studio del Cancelliere	GF		
REG. 13 FEB. 2023	Ricevuto il	14 FEB. 2023	
Trasmesso a: DSG	<input checked="" type="checkbox"/> Progetto di risposta	<input type="checkbox"/> Evasione diretta con cpc	
<input type="checkbox"/> Per conoscenza	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/>	

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

Bellinzona, 10 febbraio 2023

Sostegno al disegno di legge per l'aggiornamento della Legge giovani e della legge colonie

Spettabile Consiglio di Stato,

Il Centro accoglie favorevolmente il disegno di legge per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie ed è lieto che il Consiglio di Stato abbia avviato la consultazione auspicando che il progetto di modifica legislativa possa essere adeguatamente sostenuto anche in Gran Consiglio.

Nonostante le esigenze di contenimento delle spese dello Stato, i giovani sono oggi chiamati a far fronte a numerose sfide. Le conseguenze delle misure di contenimento della pandemia, la crisi energetica e i cambiamenti climatici influenzano le condizioni di vita dei giovani, sempre più spesso confrontati con un futuro dai contorni incerti. Il Centro accoglie pertanto favorevolmente le nuove attività riconosciute nel disegno di legge (attività di prossimità, educazione tra pari, attività con mentori) che consentiranno ai giovani, in particolare ai più fragili, di avere le medesime opportunità per partecipare alla vita sociale.

Il Centro è altresì convinto che la nuova impostazione del disegno di legge, che consente di includere nella medesima base legale due leggi sin ora distinte, permetterà di richiamare l'attenzione sugli interessi delle nuove generazioni e il valore educativo delle attività giovanili stringendo nuove alleanze e collaborazione nell'interesse dei bambini e dei giovani del nostro Cantone. L'inclusione delle attività extra-scolastiche in un'unica base legale contribuisce a snellire l'apparato giuridico su cui poggiano il riconoscimento e il finanziamento di attività che, al fianco della famiglia e della scuola, contribuiranno a rendere i nostri giovani cittadini del mondo in cui vivono.


Oggi giorno ancora, le proposte dei bambini e dei giovani non sono sempre adeguatamente considerate e i loro pareri sono talvolta trascurati sebbene siano i principali motori del cambiamento. Il Centro è pertanto lieto che il Consiglio di Stato possa riconoscere una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani, ma auspica che questo riconoscimento possa essere esteso anche ad altri gruppi o organizzazioni. A Mendrisio è stato costituito un Consiglio dei bambini e, proprio in occasione dell'elaborazione del disegno di legge, il Dipartimento della sanità e della socialità ha coinvolto i giovani in un processo di elaborazione partecipativa del disegno di legge. Sarebbe pertanto auspicabile che anche queste voci possano essere sentite e seriamente considerate dalle Autorità cantonali nell'ambito delle consultazioni.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Il Centro ritiene inoltre che il disegno di legge contribuisca in modo incisivo a favorire la partecipazione dei giovani, non solo alla vita sociale e culturale, ma anche alla vita politica e alle istituzioni. Il disegno di legge getta le basi per rinnovare il prezioso sistema democratico sul quale poggia la nostra società. Sostenendo le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano, anche i Comuni saranno incoraggiati a sviluppare delle attività per avvicinare i giovani alla vita politica e alle istituzioni. Il Centro confida inoltre che la nuova legge possa incoraggiare ulteriormente i Comuni a sviluppare nuove politiche di promozione delle attività per l'infanzia e la gioventù a livello comunale o regionale.

Ringraziando il Consiglio di Stato per il lavoro svolto, vi trasmettiamo i nostri migliori saluti.

Per il Centro



Fiorenzo Dadò
Presidente cantonale

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

61. Municipio di Migliegla

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	10 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

62. ATGABBES

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	10 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Raccomandazioni da parte di atgabbes (complemento d'informazione sul parere espresso tramite il sondaggio online)

1.2. Atgabbes condivide in linea generale i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2). Atgabbes però auspica che possa essere contemplata anche la fascia di età a partire dai 2 anni (art 2 lett. b): atgabbes organizza infatti una colonia diurna per bambine/i dai 2 ai 4 anni provenienti dai nostri preasili inclusivi.

Atgabbes raccomanda altresì di chiarire che le attività di formazione (art. 4 lett. i) siano aperte a tutti e non siano unicamente destinate a bambini e giovani di età compresa tra i 4 e i 25 anni (i nostri monitori possono avere anche età superiori ai 25 anni).

1.3. Atgabbes condivide l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e) e raccomanda di verificare se gli stessi debbano avere sede in Ticino. Questa indicazione non dovrebbe comunque escludere gli enti nazionali e le associazioni mantello con sedi in altri cantoni ma che svolgono attività in Ticino.

3.1. Atgabbes condivide il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5) e raccomanda che il Regolamento includa quale requisito di riconoscimento l'elaborazione di un progetto pedagogico che definisca gli obiettivi e le attività previste dai richiedenti per raggiungerli.

3.5. Atgabbes condivide i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9) e raccomanda che siano garantite le risorse finanziarie necessarie tenuto conto dell'estensione delle attività riconosciute tramite il disegno di legge. Onde favorire l'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità occorre riconoscere finanziariamente la presenza di bambini o ragazzi bisognosi di cure particolari in colonie e centri diurni destinati a tutti i bambini e ragazzi. Atgabbes auspica che possano essere allocate risorse supplementari per evitare che il finanziamento di nuove attività penalizzi il finanziamento delle attività attualmente sussidiate.

4.1. Atgabbes condivide l'organizzazione prevista nel disegno di legge (artt. 10-16) e raccomanda di specificare nel Regolamento il principio d'inclusione previsto all'art. 3 cpv. 3 del disegno di legge tra i requisiti per il riconoscimento di un contributo per l'organizzazione del Consiglio Cantonale dei Giovani (art. 12). Atgabbes, per favorire una maggiore e migliore rappresentanza della popolazione (compresa quella con disabilità fisica e/o cognitiva) raccomanda che il Messaggio governativo espliciti l'esigenza di incoraggiare attivamente la partecipazione alle attività del Consiglio Cantonale dei giovani di giovani di età, genere, disabilità, nazionalità, etnia, origine sociale, religione o opinione politica diverse.

5.1. Atgabbes predilige il titolo "Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)".

Davide Daniele
Segretario d'organizzazione

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

63. Comune di Gambarogno

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	10 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

64. Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Nei documenti di presentazione della nuova legge lo Stato ha sempre ritenuto importante inserire il Concetto di Progetto Pedagogico ma non appare in nessuna parte del disegno di legge, troviamo che questo sia il luogo giusto per alcuni motivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• l'approvazione della legge spetta al Gran Consiglio il tema prenderebbe una forma politica, nel senso più alto del termine,</i> <i>• l'inserimento del criterio nel regolamento – di sola competenza del Consiglio di Stato – lo rende più semplice da togliere,</i> <i>• inserire questo concetto nella legge va a creare una prima nel contesto legislativo ticinese, generando la valorizzazione del tema anche per altre leggi,</i> <i>• questo criterio messo nella legge andrà definire in modo chiaro chi potrà accedere ai finanziamenti e chi no.</i> <p><i>Vi sottoponiamo così la proposta di chiedere, votando no alla domanda 3.1, che venga inserito il concetto di Progetto Pedagogico in questo articolo.</i></p>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Lo Stato per la consultazione non presenta un piano finanziario, per cui è impossibile capire se questa legge, una volta votata, avrà le coperture finanziarie necessarie. Per questo motivo vi sottoponiamo la proposta di indicare che nuovi compiti previsti dalla legge non debbano essere sussidiati con le attuali coperture finanziarie della Legge colonie e giovani. Evitando che la torta venga divisa in fette più piccole non funzionali a nessuno.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione <i>10 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

65. Associazione Comunità familiare

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Alla lettera g): inserire anche il riferimento ai fine settimana: "colonie di vacanza: i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scolastiche e/o durante i fine settimana";</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	<i>Comunità familiare apprezza e condivide l'obiettivo e l'impianto del disegno di legge. E' infatti importante unire le diverse leggi che si occupano di giovani in un'unica base legale per favorire una politica della gioventù coerente ed attuale.</i>	
Data		
#	Data compilazione	12 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

66. Comune di Riva San Vitale

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Attività o servizi che hanno come obiettivo quello di creare reti sociali positive e di aiuto ai giovani che tendono ad isolarsi dai servizi già presenti sul territorio. (Ad esempio servizi di prossimità che non hanno solo al centro l'animazione socioculturale, ma un intervento atto a ricreare quelle reti sociali e territoriali da cui il giovane si è allontanato per mancanza di fiducia).</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	12 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

67. Associazione Colonia Piccolo Principe

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Dal disegno di legge non è possibile dedurre i requisiti specifici per il riconoscimento. Sarebbe opportuno, dal nostro punto di vista, inserire nella legge i principali requisiti per le varie attività. Richiediamo inoltre ulteriori informazioni su quanto esposto nel rapporto esplicativo in merito al "comprovato progetto pedagogico" ed i requisiti di riconoscimento che verranno inseriti nel regolamento d'applicazione.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>12 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

68. Pastorale Giovanile - Diocesi di Lugano

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>All'interno delle nostre discussioni non convince il nome "centro estivo diurno".</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Art 11, b) Nel caso di discussioni e confronti su temi riguardanti bambini e ragazzi (sotto i 14 anni), considerare anche l'opinione di queste fasce d'età.</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione 12 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

69. Verdi del Ticino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>"Aggiungere un punto: "f) promuovere la partecipazione dei giovani". La partecipazione delle bambine, bambini e giovani è un diritto importante da essere inserito negli SCOPI. Art. 12 della convenzione dei diritti sull'infanzia."</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La legge dovrebbe includere anche la promozione della partecipazione delle bambine, bambini e giovani, dunque: "La presente legge disciplina le attività giovanili e il sostegno della partecipazione delle bambine/i e giovani, promosse da enti senza scopo di lucro in ambito extra-familiare, extra-scolastico e extra-sportivo e rivolte a: ..."</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Non viene menzionata in nessun punto l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Bisognerebbe introdurre questo termine che in Svizzera romanda è indicato come "animation socioculturelle" mentre in Svizzera tedesca: OKJA-Offene Kinder und Jugendarbeit, che tradotto significa "Lavoro socioeducativo dell'infanzia e della gioventù" e che è sinonimo di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Ciò poiché il lavoro è definito chiaramente ed è gestito da professionisti.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Aggiungere il concetto di sostenibilità, poiché ogni attività deve ispirarsi a questo principio costituzionale: 3Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia la coesione sociale in uno spirito inclusivo di solidarietà, di sostegno reciproco, di pari opportunità e di sostenibilità per consentire ai giovani di crescere in un ambiente caratterizzato da bellezza e felicità. "Bellezza e felicità" sono termini soggettivi, ovvero non facilmente oggettivabili e dunque non adeguati in una legge. Il termine BENESSERE sarebbe in questo senso adeguato.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Bisogna garantire che nei centri di attività giovanili operino dei professionisti e non solo per le attività di prossimità. Ciò è garanzia di un lavoro di qualità anche nei Centri. Per cui va aggiunto: "b) centri di attività giovanili: gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, dove operano professionisti dell'animazione socioculturale, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale in cui i giovani assumono ruoli e responsabilità che contribuiscono a sviluppare la loro personalità e la loro autonomia;"</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sopra (risposta 1.2.a.) abbiamo menzionato un'associazione mantello cantonale. Dunque dovrebbe essere inclusa nel riconoscimento</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si veda risposta 3.1.a.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Manca il contributo per l'associazione mantello cantonale, come già suggerito in precedenza. Aggiunta al punto "c) progetti generali sostenibili e intergenerazionali". Il concetto di sostenibilità come anche quello di intergenerazionalità vanno inseriti come meritevoli di sostegno finanziario.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Associazione mantello cantonale e uffici comunali dell'infanzia e della gioventù.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Manca il "Consiglio cantonale delle bambine e dei bambini". Anche se per ora ancora non esiste, inserirlo nella legge lo promuoverà e non lo penalizzerà quanto si istituirà. L'età potrebbe ad esempio essere compresa dai 6 ai 13 anni. A Losanna il Conseil des enfants comprende bambine e bambini dai 6 ai 12 anni (https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/culture-loisirs-vacances/integration-participation-citoyenne/conseils-des-enfants). Commissione per l'infanzia e la gioventù: dove si definiscono i criteri per poter sedere in tale commissione? Saranno elencati nel regolamento, affinché ci sia trasparenza? Aggiungere nell'art. 16 "Il consiglio cantonale delle bambine e dei bambini" e l'associazione mantello cantonale: "Disposizioni comuni relative agli organismi Art. 16 La composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Consiglio cantonale delle bambine e dei bambini, del Consiglio cantonale dei giovani, della Commissione, della Piattaforma e dell'Associazione mantello cantonale sono definiti dal regolamento di applicazione."</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Senza le indicazioni da noi proposte, non si condividono completamente l'impostazione e i contenuti del disegno di legge. Riteniamo infine che la modalità consultativa tramite un formulario così rigido, mortifica la libera espressione di critiche e osservazioni.</i>	
Data		
#	Data compilazione	12 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

70. Comune di Terre di Pedemonte

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
<i>Risposta</i>	
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

71. Partito socialista

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Gli scopi proposti sono condivisibili ma vanno completati in modo coerente con gli impegni e Convenzioni ratificati e in vigore da tempo in Svizzera (tra cui: la CEDAW RS 0.108, la Convenzione di Istanbul RS 0.311.35, la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ...). Andrebbero aggiunti alcuni obiettivi in tal senso: f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di tutte e tutti i giovani in una prospettiva inclusiva, che contrasti attivamente le disparità e le discriminazioni. g) promuovere l'offerta di spazi e di strutture che favoriscano la coesione sociale e la condivisione tra giovani in ambiti liberi da discriminazioni, bullismo, molestie o violenze fisiche o verbali.</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>È importante che le attività giovanili sostenute possano coinvolgere anche gruppi vulnerabili di infanzia e gioventù che risiedono anche solo temporaneamente nel Cantone, in particolare minorenni richiedenti l'asilo o persone rifugiate con statuto provvisorio. Ciò permetterebbe di favorire l'integrazione e l'incontro tra giovani residenti stabilmente da tempo e giovani con una recente esperienza migratoria.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come menzionato dal rapporto esplicativo, ma non indicato nella proposta di legge, le attività sostenute devono sempre prevedere il coinvolgimento attivo delle e dei giovani in tutte le fasi di progettazione e implementazione, oltre che rivolgersi a infanzia e giovani; e aggiungere: "o di formazione in favore del personale che organizza attività giovanili" (art. 2 cpv. 1 lett e).</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I principi proposti sono assolutamente condivisibili ma vanno completati con formulazioni chiare, soprattutto perché rivolte ai giovani Art.3: 2) I giovani hanno il diritto di ricevere informazioni trasparenti, complete e adeguate all'età e al contesto su ogni questione che li riguarda e di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati tenuto conto della loro età e del grado di maturità. 4) ogni attività riconosciuta dalla presente legge promuove la consapevolezza, l'appropriazione e l'esercizio dei diritti di tutte e tutti i giovani. 5) ogni attività riconosciuta dalla presente legge deve garantire e contribuire attivamente alla prevenzione delle discriminazioni e di ogni violenza, bullismo o molestia tra e verso giovani, o verso alcune categorie di giovani.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Progetto pedagogico come condizione per il riconoscimento.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Aggiungere al primo capoverso la clausola del riconoscimento.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'uso di mezzi e spazi pubblici dovrebbe essere coerente con criteri di responsabilità ambientale. La scelta di un luogo (edificio o infrastruttura sportiva o suolo pubblico) deve essere raggiungibile con mezzi pubblici, garantire efficienza energetica e contenimento dell'impatto ambientale complessivo.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Difficile valutare. È necessario conoscere il piano finanziario della legge. Problematica la soluzione di suddividere tra le nuove attività riconosciute l'attuale budget della legge giovani e colonie.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>art. 13 Commissione per l'infanzia e la gioventù. Al capoverso 2 riteniamo necessario togliere il termine "principale", rischia di limitare il margine di movimento della Commissione. Aggiungere, come avviene ora, la commissione da preavviso sul riconoscimento e sussidiamento della attività previste dalla legge. Nel regolamento si potrà disciplinare quali progetti, con un budget contenuto, possono venir riconosciuti d'ufficio.</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<p>1. Il disegno di legge in consultazione (Art. 11) non contempla più «il riconoscimento del diritto di partecipare al Consiglio cantonale dei Giovani» come chiaramente espresso nella legge del 2 ottobre 1996 (Art. 11 a).</p> <p>Proponiamo di mantenere questo punto, perché l'effettivo diritto a partecipare sia esplicito e non ci siano direzioni scolastiche o datori di lavoro che limitino la partecipazione dei giovani.</p> <p>2. La nuova legge modifica l'età per partecipare al CCG, prima era possibile dai 15 ai 19 anni, ora dai 14 a 21 anni. L'ampliamento della fascia di età è certamente positivo. Anticipare a 14 anni spalanca le porte anche agli allievi di quarta media. Proponiamo di estendere fino a 22 anni il diritto di partecipare al CCG, età in cui solitamente si termina un bachelor, così da permettere anche a questa fascia un'esperienza dei meccanismi democratici. Del resto i movimenti giovanili dei partiti politici in Ticino considerano «giovani» le persone fino a 35 anni.</p> <p>3. Nel nuovo disegno di legge (Art. 12) è stato cancellato integralmente il punto «Finanziamento» (Art. 11c della legge in vigore).</p> <p>Una soppressione che non condividiamo perché viene a mancare «un ente, senza scopo di lucro che opera nel campo delle attività giovanili e garantisce un supporto amministrativo, logistico e operativo all'organizzazione del CCG». Un ente che assicuri «esperienza nel campo delle attività giovanili», che possa accompagnare con competenza i giovani nella «definizione del progetto».</p> <p>La crescente diminuzione di giovani partecipanti al CCG è sicuramente dovuta anche a cambiamenti sociali, ma pure al passaggio - nel ruolo di ente guida dei giovani- dall'Associazione</p>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<p><i>Comunità familiare con figure competenti, dinamiche, ricche di esperienza, come Francesco Galli e Luca Nocelli - alla Federazione Svizzera dei Parlamenti Giovani, che non ha saputo motivare e coinvolgere ampie fasce di giovani di ordini scolastici e professionali diversi.</i></p> <p><i>Senza il sostegno di un ente dinamico guidato da persone motivate, competenti e con esperienza nel settore dell'educazione alla civica, alla cittadinanza e alla democrazia sarà difficile avere un CCG veramente rappresentativo, propositivo e soprattutto consultivo.</i></p> <p><i>Pertanto proponiamo il mantenimento di un ente che garantisca un supporto al CCG.</i></p>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Siamo favorevoli alla funzione consultiva del CCG solo alla condizione che sia effettivamente rappresentativo dei giovani in Ticino. Oggi non lo è affatto. Negli ultimi anni - purtroppo - abbiamo assistito a una costante diminuzione dei partecipanti al CCG. Dai 100 partecipanti del 2015 si è passati a meno di 30 nel 2022! A immagine della nostra democrazia rappresentativa, anche il CCG deve essere rappresentativo di ordini scolastici diversi (medio, medio superiore, professionale), di scuole e di ambiti di lavoro diversi.</i></p> <p><i>Oggi il CCG è rappresentativo di una esigua minoranza di giovani e pertanto la funzione consultiva che la nuova legge gli vuole assegnare è buona teoricamente, ma fragile e persino «pericolosa» dal punto di vista pratico. In conclusione siamo favorevoli a questa proposta, solo se si lavorerà sul fronte della composizione, della strutturazione e dell'organizzazione del CCG, affinché sia un organismo realmente rappresentativo dei giovani.</i></p>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Di seguito alcune considerazioni che ci terremmo ad esprimere.</i></p> <p><i>Ribadiamo la nostra difficoltà nel formulare un parere senza conoscere il piano finanziario della legge. Sarebbe poco opportuno se l'attuale budget della legge giovani e colonie venga semplicemente suddiviso tra le nuove attività riconosciute.</i></p> <p><i>In sede di regolamento saranno da disciplinare anche le condizioni per il riconoscimento degli Enti formativi, in questo senso richiamiamo il lavoro del gruppo formazione della piattaforma delle politiche giovanili che indica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Continuità delle proposte erogate</i> <i>• Varietà della proposta erogata</i> <i>• Esistenza del progetto pedagogico dell'ente</i> <i>• Legame tra progetto pedagogico e proposta formativa</i> <p><i>Nel regolamento andrà anche indicato come vengono considerate le formazioni o i momenti di preparazione delle équipes delle colonie estive di vacanza.</i></p>
Data	
#	Data compilazione 13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Repubblica e Cantone Ticino



1 di 3

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona
www.ti.ch/ubs

12.12.2022

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie Questionario di consultazione

Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all'organizzazione del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge. Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.

Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. I pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023.

1. Parte I: Indirizzi generali

Siete pregati di indicare il vostro parere sugli indirizzi generali.

Parte I: indirizzi generali			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?	Scelta unica: sì / <u>no</u>	Se sì → 1.2. Se no → 1.1.a.
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.2.
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?	Scelta unica: sì / <u>no</u>	Se sì → 1.3. Se no → 1.2.a.
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.3.
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?	Scelta unica: sì / <u>no</u>	Se sì → 1.4. Se no → 1.3.a.
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.4.
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?	Scelta unica: sì / <u>no</u>	Se sì → 2.1. Se no → 1.4.a.
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?	Risposta aperta	→ 2.1.

2. Parte II: definizioni delle attività

Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività.

Parte II: definizioni delle attività			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?	Scelta unica: sì / <u>no</u>	Se sì → 3.1. Se no → 2.1.a.
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 3.1.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

2 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

3. Parte III: riconoscimento e finanziamento

Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento.

Parte III: riconoscimento e finanziamento			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 3.2. Se no → 3.1.a.
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.2.
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 3.3. Se no → 3.2.a.
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.3.
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 3.4. Se no → 3.3.a.
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.4.
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 3.5. Se no → 3.4.a.
3.4.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.5.
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 3.6. Se no → 3.5.a.
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?		→ 3.6.
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 3.6.a. Se no → 4.1.
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 4.1.

4. Parte IV: organizzazione

Siete pregati di indicare il vostro parere sull'organizzazione.

Parte IV: organizzazione			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 4.2. Se no → 4.1.a.
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?	Risposta aperta	→ 4.2.
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 4.3. Se no → 4.2.a.
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Risposta aperta	→ 4.3.
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se si → 5.1. Se no → 4.3.a.
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (artt. 14-15)? Perché?	Risposta aperta	→ 5.1.



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

3 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

5. Parte V: parere sul titolo della legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul titolo del disegno di legge.

Parte V: parere sul titolo della legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
5.1.	Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni singola proposta di titolo.	Scala preferenze (da 1 a 3):	→ 6.1
3 1 2 5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	1-accettabile	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	2-buono	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	3-eccellente	

6. Parte VI: parere sul disegno di legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge.

Parte V: parere sul disegno di legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	Scelta unica: sì / <i>no</i>	Se sì → fine questionario Se no → 6.1.a.
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	Risposta aperta	→ fine questionario

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

1.1.a

Gli scopi proposti sono condivisibili ma vanno completati in modo coerente con gli impegni e Convenzioni ratificati e in vigore da tempo in Svizzera (tra cui: la CEDAW RS 0.108, la Convenzione di Istanbul RS 0.311.35, la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ...). Andrebbero aggiunti alcuni obiettivi in tal senso:

f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di tutte e tutti i giovani in una prospettiva inclusiva, che contrasti attivamente le disparità e le discriminazioni.
g) promuovere l'offerta di spazi e di strutture che favoriscano la coesione sociale e la condivisione tra giovani in ambiti liberi da discriminazioni, bullismo, molestie o violenze fisiche o verbali.

1.2.a

È importante che le attività giovanili sostenute possano coinvolgere anche gruppi vulnerabili di infanzia e gioventù che risiedono anche solo temporaneamente nel Cantone, in particolare minorenni richiedenti l'asilo o persone rifugiate con statuto provvisorio. Ciò permetterebbe di favorire l'integrazione e l'incontro tra giovani residenti stabilmente da tempo e giovani con una recente esperienza migratoria.

1.3.a

Come menzionato dal rapporto esplicativo ma non indicato nella proposta di legge, le attività sostenute devono sempre prevedere il coinvolgimento attivo delle e dei giovani in tutte le fasi di progettazione e implementazione, oltre che rivolgersi a infanzia e giovani.

e

aggiungere: "o di formazione in favore del personale che organizza attività giovanili"

1.4.a

I principi proposti sono assolutamente condivisibili ma vanno completati con formulazioni chiare, soprattutto perché rivolte ai giovani

Art.3:

2) I giovani hanno il diritto **di ricevere informazioni trasparenti, complete e adeguate all'età e al contesto su ogni questione che li riguarda** e di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati tenuto conto della loro età e del grado di maturità.

4) **ogni attività riconosciuta dalla presente legge promuove la consapevolezza, l'approprazione e l'esercizio dei diritti di tutte e tutti i giovani.**

5) ogni attività riconosciuta dalla presente legge deve garantire e contribuire attivamente alla prevenzione delle discriminazioni e di ogni violenza, bullismo o molestia tra e verso giovani, o verso alcune categorie di giovani.

3.1.a

Progetto pedagogico come condizione per il riconoscimento

3.2.a

aggiungere: al primo capoverso la clausola del riconoscimento

3.3.a

L'uso di mezzi e spazio pubblici dovrebbe essere coerente con criteri di responsabilità ambientale. La scelta di un luogo (edificio o infrastruttura sportiva o suolo pubblico) deve essere raggiungibile con mezzi pubblici, garantire efficienza energetica e contenimento dell'impatto ambientale complessivo.

3.5.a

difficile valutare: è necessario conoscere il piano finanziario della legge.
Problematica la soluzione di suddividere tra le nuove attività riconosciute l'attuale budget della legge giovani e colonie

4.1.a

In linea di principio molti aspetti dell'organizzazione sono condivisibili ma vanno apportate alcune precisazioni o complementi. Il Consiglio dei giovani, all'art.11 cpv1, deve avere tra le sue funzioni anche quelle di:

f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di giovani da tutte le componenti sociali in un'ottica di inclusività e coesione;

g) favorire il confronto democratico e la ricerca di soluzioni e proposte condivise;

h) sensibilizzare ai bisogni e ai rischi specifici di discriminazione e vulnerabilità che riguardano alcuni gruppi di giovani;

Inoltre,

art.13 Commissione per l'infanzia e la gioventù

togliere: al capoverso 2 riteniamo necessario togliere il termine "principale", rischia di limitare il margine di movimento della Commissione.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

aggiungere: come avviene ora, la commissione da preavviso sul riconoscimento e sussidiamento della attività previste dalla legge. Nel regolamento si potrà disciplinare quali progetti, con un budget contenuto, possono venir riconosciuti d'ufficio.

e

1.

Il disegno di legge in consultazione (Art. 11) non contempla più «il riconoscimento del **diritto di partecipare** al Consiglio cantonale dei Giovani» come chiaramente espresso nella legge del 2 ottobre 1996 (Art. 11 a).

Proponiamo di mantenere questo punto, perché l'effettivo diritto a partecipare sia esplicito e non ci siano direzioni scolastiche o datori di lavoro che limitino la partecipazione dei giovani.

2.

La nuova legge modifica l'età per partecipare al CCG, prima era possibile dai 15 ai 19 anni, ora dai 14 a 21 anni. **L'ampliamento della fascia di età è certamente positivo.** Anticipare a 14 anni spalanca le porte anche agli allievi di quarta media. **Proponiamo di estendere fino a 22 anni il diritto di partecipare al CCG**, età in cui solitamente si termina un bachelor, così da permettere anche a questa fascia un'esperienza dei meccanismi democratici. Del resto i movimenti giovanili dei partiti politici in Ticino considerano «giovani» le persone fino a 35 anni.

3.

Nel nuovo disegno di legge (Art. 12) è stato cancellato integralmente il punto «Finanziamento» (Art. 11c della legge in vigore).

Una soppressione che **non condividiamo** perché **viene a mancare «un ente, senza scopo di lucro che opera nel campo delle attività giovanili e garantisce un supporto amministrativo, logistico e operativo all'organizzazione del CCG»**. Un ente che assicuri «esperienza nel campo delle attività giovanili», che possa accompagnare con competenza i giovani nella «definizione del progetto». La crescente diminuzione di giovani partecipanti al CCG è sicuramente dovuta anche a cambiamenti sociali, ma pure al passaggio - nel ruolo di ente guida dei giovani - dall'Associazione Comunità familiare con figure competenti, dinamiche, ricche di esperienza, come Francesco Galli e Luca Nocelli - alla Federazione Svizzera dei Parlamenti Giovani, che non ha saputo motivare e coinvolgere ampie fasce di giovani di ordini scolastici e professionali diversi.

Senza il sostegno di un ente dinamico guidato da persone motivate, competenti e con esperienza nel settore dell'educazione alla civica, alla cittadinanza e alla democrazia sarà difficile avere un CCG veramente rappresentativo, propositivo e soprattutto consultivo.

Pertanto **proponiamo il mantenimento di un ente che garantisca un supporto al CCG**.

4.2.a

Siamo favorevoli alla funzione consultiva del CCG solo alla condizione che sia effettivamente rappresentativo dei giovani in Ticino.

Oggi non lo è affatto.

Negli ultimi anni - purtroppo - abbiamo assistito a **una costante diminuzione dei partecipanti al CCG**. Dai 100 partecipanti del 2015 si è passati a meno di 30 nel 2021

A immagine della nostra democrazia rappresentativa, anche il CCG deve essere rappresentativo di ordini scolastici diversi (medio, medio superiore, professionale), di scuole e di ambiti di lavoro diversi.

Oggi il CCG è rappresentativo di una esigua minoranza di giovani e pertanto la funzione consultiva che la nuova legge gli vuole assegnare è buona teoricamente, ma fragile e persino «pericolosa» dal punto di vista pratico. In conclusione **siamo favorevoli a questa proposta, solo se** si lavorerà sul fronte della composizione, della strutturazione e dell'organizzazione del CCG, affinché sia un organismo realmente rappresentativo dei giovani.

6.1a

Di seguito alcune considerazioni che ci terremmo ad esprimere.

Ribadiamo la nostra difficoltà nel formulare un parere senza conoscere il piano finanziario della legge. Sarebbe poco opportuno se l'attuale budget della legge giovani e colonie venga semplicemente suddiviso tra le nuove attività riconosciute.

In sede di regolamento saranno da disciplinare anche le condizioni per il riconoscimento degli Enti formativi, in questo senso richiamiamo il lavoro del gruppo formazione della piattaforma delle politiche giovanili che indica:

- o Continuità delle proposte erogate
- o Varietà della proposta erogata
- o Esistenza del progetto pedagogico dell'ente
- o Legame tra progetto pedagogico e proposta formativa

Nel regolamento andrà anche indicato come vengono considerate le formazioni o i momenti di preparazione delle équipes delle colonie estive di vacanza.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Da: segreteria@ps-ticino.ch
A: ufficiodelegiovani@ps-ticino.ch
Oggetto: I: consultazione definitiva - errata corrige
Data: lunedì, 13 febbraio 2023 15:06:03
Allegati: [Consultazione Legge giovani e Legge colonie 13 febbraio.pdf](#)
Importanza: Alta

Gentile signore, egregi signori
Inoltriamo scusandoci, la nuova risposta che elaborata che sostituisce la precedente.

Cordialmente

Segreteria PS



Partito Socialista
Piazza Governo 4
6500 Bellinzona
www.ps-ticino.ch
091 825 94 62

Da: Nathalie Tami <taminathalie@hotmail.com>
Inviato: lunedì, 13 febbraio 2023 13:06
A: segreteria@ps-ticino.ch; Segreteria politica <segreteria-politica@ps-ticino.ch>
Oggetto: consultazione definitiva

Potremmo spedirla come errata corrige. Scusate ma ho ricevuto le osservazioni di ieri sera, ho lavorato stamattina per integrarle, contattato per vedere se andava bene.

grazie, saluti

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

72. Città di Lugano / Divisione Socialità

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Art 2.2.a - introdurre anche gli spazi di Prossimità e non solo centri giovanili e case di colonia. L'operatività dei servizi di prossimità è garantita anche grazie alla presenza di uno spazio fisico ad uso ufficio, colloqui o incontri di rete.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Andrebbero inserire anche le attività diurno organizzate durante le vacanze scolastiche (non solo estive).</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.4.a.	Quali aspetti legati i criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Manca l'indicazione sugli spazi di prossimità. Anche le attività di prossimità necessitano di questi contributi.</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>13 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

73. Associazione Giullari di Gulliver

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Dalla nostra consultazione interna, di base vi è condivisione sul principio, che tuttavia andrebbe esteso in questa occasione con una importante inclusione: il progetto pedagogico, perché il riconoscimento sia completo e perché è un tema centrale delle attività dei GdG.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La nostra osservazione non è una opposizione ai principi di finanziamento generali. Le domande specifiche sono: come sarà finanziata la nuova legge, in particolare per i nuovi compiti? Non è esplicito se vi saranno nuove risorse finanziarie adeguate al progetto più ampio, così come nel nostro caso il riconoscimento delle singole attività dei Giullari, con eventuale estensione di campi attività e una corrispondente copertura finanziaria.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione 13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

74. PLRT

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Abbassare l'età di riferimento ai 25 anni non corrisponde alla realtà dei fatti, molti giovani ticinesi che decidono per esempio di studiare, dovrebbe poter godere dello status di "giovane" almeno fino ai 27 anni. La stessa cosa sul lato della formazione professionale. Non si ravvedono a mio avviso motivi per abbassare a 25 anni il campo di applicazione della legge. Pacifica invece la necessità di abbassare ai 4 anni, per meglio inglobare tutte le attività che mirano all'inserimento dei giovani nella vita partecipativa del nostro Cantone.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La Convenzione ONU è un indirizzo generale, la legge giovani invece regola precisamente la realtà cantonale della partecipazione dei giovani. Mal si comprende come possa essere concretizzato il principio di "bellezza" e "felicità" a livello legislativo, considerato che gli stessi principio sono contenuti nel Preambolo della Convenzione ONU, e inserire tali principi nell'assetto legislativo causerebbe difficoltà di applicazione. La modifica va stralciata e mantenuto lo status quo.</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>lett. f) Il concetto di progetti partecipativi sembra essere troppo vago, in quanto al suo interno potrebbero ricadere manifestazioni "informali" quali gli scioperi e le proteste che non dovrebbero essere finanziate dallo Stato. Inoltre, sostegni finanziari ad annaffiatoio non avrebbero l'effetto sperato.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Molto bene concedere suolo pubblico ai giovani gratuito e prezzo modico, a patto che lo stesso venga rispettato e che gli stessi se ne assumano i costi in caso di deturpamento o danneggiamento (va bene sostenere, ma bisogna anche responsabilizzare).</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Molto bene la creazione di una Piattaforma delle politiche giovanili. Ma il riconoscimento e il finanziamento non sia solo un messaggio ma che questa piattaforma funzioni realmente e che sia un reale scambio di esperienza, e che vengano organizzati workshop, tavole rotonde per capire come dare slancio alle politiche giovanili.</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

75. Giovani Verdi Ticino

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p>"Gli scopi proposti sono condivisibili ma vanno completati in modo coerente e conforme ad impegni e Convenzioni ratificati e in vigore (tra cui: la CEDAW RS 0.108, la Convenzione di Istanbul RS 0.311.35, la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ...). Andrebbero aggiunti questi scopi per garantire un chiaro valore esemplare:</p> <p>f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di tutte e tutti i giovani in una prospettiva inclusiva e intersezionale, che contrasti attivamente le disparità e le discriminazioni.</p> <p>g) promuovere l'offerta di spazi e di strutture che favoriscano la coesione sociale e la condivisione tra giovani in ambiti liberi da discriminazioni, bullismo, molestie o qualsiasi tipo di violenze.</p> <p>h) promuovere la partecipazione delle persone giovani (vedi Art. 12 della convenzione dei diritti sull'infanzia)."</p>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p>È importante che le attività giovanili riconosciute e sostenute possano coinvolgere anche categorie vulnerabili di persone in età infantile e giovane che risiedono anche solo in via temporanea nel Cantone, in particolare persone minorenni richiedenti l'asilo o persone rifugiate con statuto provvisorio. Ciò permetterebbe attivamente di sostenere attività che favoriscano l'integrazione e l'incontro tra giovani residenti stabilmente da tempo e giovani con una recente esperienza migratoria, in una prospettiva di convivenza e promozione dei principi delle pari opportunità e della parità di genere.</p> <p>Sarebbe inoltre auspicabile includere all'interno della legge la promozione e il sostegno alla partecipazione attiva da parte delle persone giovani. La legge dovrebbe per di più tener conto anche di associazioni mantello attive a livello cantonale che si occupano della promozione dell'infanzia e della gioventù, della coordinazione e messa in rete tra enti che perseguono tali scopi.</p> <p>Benché approviamo l'estensione verso l'età dell'infanzia delle attività giovanili promosse per persone giovani (vedi Art.2 cpv. 1.a) rispetto alla legge vigente, sarebbe auspicabile mantenere come l'età massima quella dei 30 anni. Molte persone sono ancora agli studi o non sono indipendenti e non hanno quindi i mezzi per finanziare o prendere parte ad attività. Crediamo pertanto che la limitazione del limite superiore della fascia d'età in cui rientrano i giovani in questione possa essere problematica per l'organizzazione di diverse attività.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'Art. 2. cpv. 2 a. manca completamente nella menzione dei contribuiti previsti il concetto del riuso. Ogni secondo vengono prodotti in Svizzera oltre 500 kg di rifiuti da parte del settore della costruzione, in particolare attraverso la demolizione di edifici. Più dell'84% dei rifiuti sono da condurre a tale settore. Gli sforzi attualmente messi in campo non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi preposti dall'Accordo sul clima di Parigi. Le soluzioni a questo problema risiedono nella conservazione, nella conversione e nel riutilizzo degli edifici esistenti. Le demolizioni e le costruzioni sostitutive devono essere evitate ogni volta che ciò sia possibile e non devono più essere la prima e apparentemente opzione migliore.</p>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p>È importante chiarire subito due concetti fondamentali che devono stare al fondamento di ogni possibile estensione ad enti che organizzano attività giovanili: come menzionato dal rapporto esplicativo ma non indicato nel disegno di legge, le attività sostenute devono sempre comprendere il coinvolgimento attivo delle e dei giovani in tutte le fasi di progettazione e implementazione, oltre che rivolgersi a infanzia e giovani.</p> <p>Ogni ente ed organizzazione o gruppo sostenuto, soprattutto quelli che coinvolgono persone adulte, devono garantire il rispetto e la condivisione degli scopi e dei principi della legge così come il rispetto dei diritti fondamentali delle e dei giovani, a cominciare dalla prevenzione di molestie e discriminazioni. Questo requisito corrisponde agli impegni vincolanti fissati, tra gli altri,</p>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<p>dalla Convenzione di Istanbul (tra gli altri, all'articolo 14.2 e 15), dall'articolo 5 della Convenzione di Lanzarote e dalla CEDAW dell'ONU.</p> <p>Nel campo d'applicazione non viene menzionata l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Bisognerebbe introdurre tale termine, corrente nel resto della Svizzera (nella Romandia come animation socioculturelle e nella Svizzera tedesca come OKJA ovvero Offene Kinder und Jugendarbeit). In tal senso sarebbe inoltre auspicabile che il Cantone promuova a livello comunale l'esistenza di uffici dell'infanzia e della gioventù.</p>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
Risposta	No
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
Risposta	<p>I principi proposti sono condivisibili ma vanno completati per coerenza con le intenzioni annunciate e con gli impegni internazionali in vigore. Il suo valore è, e deve essere, esemplare e perciò alcuni principi vanno esplicitati anche se rientrano in Convenzioni e leggi già in vigore. In particolare poiché la legge giovani è una delle poche leggi che vengono lette da molte e molti giovani.</p> <p>Art.3,:</p> <p>2) I giovani hanno il diritto di ricevere informazioni trasparenti, complete e adeguate all'età e al contesto su ogni questione che li riguarda e di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati tenuto conto della loro età e del grado di maturità.</p> <p>4) ogni attività riconosciuta dalla presente legge promuove la consapevolezza, l'appropriazione e l'esercizio dei diritti di tutte e tutti i giovani.</p> <p>5) ogni attività riconosciuta dalla presente legge deve garantire e contribuire attivamente alla prevenzione delle discriminazioni e di ogni violenza, bullismo o molestia tra e verso giovani, o verso alcune categorie di giovani.</p> <p>6)ogni attività riconosciuta dalla presente legge promuove la sostenibilità. In tale ottica si rispettano i principi di un'economia circolare (un uso attento di materie prime, materiali e beni e per chiudere i cicli di vita delle risorse) e si creano condizioni quadro favorevoli per la loro applicazione.</p>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
Risposta	No
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
Risposta	<p>"In linea di principio le definizioni proposte sono condivisibili ma sarebbero necessarie alcune aggiunte o precisazioni.</p> <p>Art4.</p> <p>a) L'estensione del periodo interessato per le colonie dalle vacanze estive alle vacanze scolastiche è gradito, ma non è sufficiente. Svariati enti che organizzano colonie nel nostro Cantone prevedono svariati fine settimana di ritrovo al fine di garantire una continuità del gruppo al di là delle vacanze scolastiche. È il caso ad esempio delle colonie integrate, dove per garantire serenità alle persone partecipanti con disabilità ci si incontra regolarmente in un contesto simile alla 'colonia' e i suoi partecipanti.</p> <p>c) attività di prossimità: le iniziative di figure professionali e di persone non professioniste ma con necessaria competenza e formazione che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all'ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, attività di animazione socioculturale e attività di progettazione individuale o di gruppo, in un'ottica di inclusività, di pari opportunità e di prevenzione di ogni discriminazione;</p> <p>d) educazione tra pari: le iniziative in cui i e le giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altre persone della loro età sono finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti per compiere delle scelte consapevoli e responsabili; o finalizzate a garantire le possibilità di esercitare i propri diritti, a prevenire abusi e violenze e a facilitare l'accesso alle opportune strutture di sostegno;</p> <p>e) attività con mentori: le iniziative di accompagnamento educativo e di empowerment fornite da persone appositamente formate, finalizzate a sostenere i giovani al fine di svilupparne le risorse e favorirne l'inserimento sociale e professionale, e a promuoverne la salute, il benessere e la partecipazione attiva in un'ottica di parità e equità.</p>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

<i>Risposta</i>	No
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>È indispensabile precisare in maniera esplicita già nella legge alcuni principi fondamentali che devono sottostare al riconoscimento: Nuovo cpv2) Il riconoscimento esige la verifica annuale di opportune misure di prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestie, bullismo, e violenze; siano garantite modalità di formazione e sensibilizzazione di chi ci lavora o di chi assume funzioni direttive o incarichi di autorità; siano previste e comunicate procedure di segnalazione di abusi o di discriminazioni, tramite procedure interne ed esterne, che garantiscano indipendenza e professionalità. Gli enti e gli indipendenti che propongono attività devono inoltre dimostrare di tenere in considerazione anche criteri di sostenibilità, nell'ottica di ridurre il proprio impatto ambientale e rispettando concetti come la sobrietà e il risparmio energetico. Possiamo ad esempio citare la lotta allo spreco alimentare, la promozione di un'alimentazione prevalentemente d'origine vegetale, ridurre ed eliminare materiali usa e getta ecc.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	No
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come già indicato in merito all'art.5: È indispensabile precisare esplicitamente già nella legge alcuni principi fondamentali che devono sottostare al riconoscimento: Nuovo cpv3) L'attribuzione di contributi esige la verifica di opportune misure di prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestie, bullismo, e violenze; siano garantite modalità di formazione e sensibilizzazione di chi assume funzioni direttive o incarichi di autorità; siano previste e comunicate procedure di segnalazione di abusi o di discriminazioni, tramite procedure interne ed esterne, che garantiscano indipendenza e professionalità.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	No
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'uso di mezzi e spazio pubblici dovrebbe rispondere anche a criteri di sostenibilità ambientale. La scelta di un luogo (che sia un edificio o un'infrastruttura sportiva o che si tratti del suolo pubblico) deve essere conseguente a criteri quali l'accessibilità per tutte le persone, la raggiungibilità tramite i mezzi pubblici, efficienza energetica e contenimento dell'impatto ambientale complessivo.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	No
3.4.a.	Quali aspetti legati i criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I principi proposti sono condivisibili ma vanno completati per coerenza con quanto espresso nelle nostre osservazioni sulla sostenibilità ambientale. Vanno dunque promossi principi come l'economia circolare e la sobrietà energetica così come la riduzione al minimo dell'impatto ambientale di ogni attività. Chiediamo pertanto che si parli di contributi per la costruzione sostenibile (vedi ad esempio lo Standard Costruzione sostenibile Svizzera SNBS 2.1).</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	No
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I principi proposti sono condivisibili ma vanno completati per coerenza con quanto espresso precedentemente nelle nostre osservazioni. Al cpv. 1. c andrebbe aggiunto il finanziamento di progetti generali ambientalmente e culturalmente sostenibili ed intergenerazionali.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	Sì
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Le attività riconosciute e finanziate tramite questo disegno di legge vanno completate inserendo gli uffici comunali dell'infanzia e della gioventù.</i>
Parte IV: organizzazione	

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>In linea di principio molti aspetti dell'organizzazione sono condivisibili ma vanno apportate alcune precisazioni o complementi. Il Consiglio dei giovani, all'art.11 cpv1, deve avere tra le sue funzioni anche quelle di:</i></p> <p><i>f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di giovani da tutte le componenti sociali in un'ottica di inclusività e coesione;</i></p> <p><i>g) favorire il confronto democratico e la ricerca di soluzioni e proposte condivise;</i></p> <p><i>h) sensibilizzare ai bisogni e ai rischi specifici di discriminazione e vulnerabilità che riguardano alcuni gruppi di giovani;</i></p> <p><i>Inoltre le buone pratiche nella partecipazione giovanile raccomandano di dividere le fasce d'età per migliorare le reali possibilità di interazione e il coinvolgimento. Ciò estenderebbe i limiti della fascia d'età dei giovani che possono prendere parola su questioni che li riguardano, e ovierebbe alla situazione attuale in cui le persone più giovani che già oggi prendono parte al Consiglio Cantonale dei giovani sono discriminate a causa della disparità a livello di formazione, competenze e capacità d'espressione. Tenere assieme età troppo diverse rischia di essere un freno sia per chi è più giovane che per chi già può votare. Consigliamo pertanto l'introduzione delle seguenti differenziazioni per età:</i></p> <p><i>Consiglio dell'infanzia: scuole elementari (dai 6 ai 12 anni). Benché al momento tale istituzione non esista al momento attuale è secondo noi sensato inserirlo nella legge, in previsione di una sua eventuale istituzione. In tal senso riteniamo vadano anche promossi consigli dell'infanzia regionali, non solo uno per tutto il cantone.</i></p> <p><i>Consiglio delle persone adolescenti: 11-17</i></p> <p><i>Consiglio giovanile: 18-21</i></p> <p><i>Art.12)</i></p> <p><i>Nuovo cpv2) Il Cantone verifica annualmente che l'ente o l'organizzazione che garantisce l'organizzazione rispetti e promuova le pari opportunità, l'equità di genere, la prevenzione e il contrasto a bullismo, molestie, discriminazioni e violenze attraverso un'adeguata formazione delle persone coinvolte e attraverso chiare procedure di segnalazione di ogni problematicità sia tramite canali interni che esterni, professionali e confidenziali.</i></p> <p><i>Il Cantone verifica regolarmente l'esistenza e l'efficacia di meccanismi di valutazione della soddisfazione delle e dei partecipanti.</i></p>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Per concretizzare e dar seguito in modo coerente ai principi sanciti all'articolo 3, servono impegni espliciti per sensibilizzare e responsabilizzare sia le e i giovani, sia le figure professionali o altre persone adulte coinvolte. Servono garanzie che chiunque intervenga a contatto con giovani e infanzia sia consapevole e abbia la necessaria formazione su questi aspetti. L'articolo 15 della Convenzione di Istanbul e l'articolo 5 della Convenzione di Lanzarote esigono un'adeguata</i></p>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

formazione delle figure professionali (o non professionali) che interagiscono direttamente con giovani e infanzia per garantire la massima protezione da abusi e molestie.

Gli articoli 13 e 14.2 della Convenzione di Istanbul, così come gli articoli 2, 5,10 della CEDAW obbligano le autorità dello Stato (anche quelle cantonali e comunali) ad eliminare e prevenire attivamente in tutti gli ambiti ogni discriminazione fondata sul genere e su ruoli stereotipati discriminatori, con riferimento esplicito anche nell'ambito delle attività extrascolastiche, ai contesti sociali e culturali.

Promuovere modelli positivi di attività e di enti che rispettano i principi di parità e di equità di genere, come anche di pari opportunità e di inclusività rispetto ad altre dimensioni (come l'origine o la religione), è particolarmente importante nei contesti riconosciuti in cui avviene la socializzazione extra-scolastica ed extra-familiare delle e dei giovani.

Ciò esige che ogni attività ed ente sostenuto da questa legge garantisca di mettere in atto tutto quanto necessario per prevenire ogni forma di molestie e discriminazioni. Le persone che assumono ruoli organizzativi e decisionali devono acquisire la necessaria consapevolezza e la competenza per riconoscere e contrastare certe dinamiche socialmente tossiche.

La concessione di contributi ad enti e organizzazioni deve esigere e verificare il rispetto dei migliori standard già fissati dalle normative svizzere riguardo alla prevenzione delle molestie nel mondo del lavoro e nella gestione delle risorse umane, a prescindere dall'esistenza di contratti di impiego professionale o impegni su base volontaria.

Nel disegno di legge manca la possibilità di riconoscere le competenze e l'esperienza acquisita dalle e dai giovani attraverso l'organizzazione, la progettazione e la realizzazione di attività giovanili. Da parte del Cantone, fornire alle e ai giovani che assumono ruoli direttivi o organizzativi dei certificati di esperienza, indipendentemente dalla possibilità di farli riconoscere in un percorso formativo formale, sarebbe un modo ulteriore di responsabilizzare le e i giovani e di riconoscere il valore del loro impegno.

Al pari di un certificato di stage, simili attestati delle competenze pratiche e relazionali acquisite sarebbero utili anche per il seguito del percorso professionale e di attivismo delle persone giovani.

In una legge che mira specificatamente a promuovere la coesione sociale e l'inclusione, la partecipazione attiva e le pari opportunità, risulta oltremodo incoerente e sessista che tutto il testo continui ad impiegare la sola formulazione maschile.

Trattandosi di una revisione completa di legge, di una legge che vuole essere esemplare e rivolgersi direttamente alle e ai giovani, e che viene elaborata dopo l'emanazione della direttiva del Consiglio di Stato volta a promuovere la comunicazione equa e non discriminante, pare doveroso rivedere la formulazione del testo. Nel pieno rispetto della lingua e della grammatica italiana, è possibile e quindi doveroso riformulare il testo di legge in modo da garantire un trattamento equo e paritario ad ogni giovane, in modo conseguente agli importanti impegni riconosciuti anche dal Cantone nel piano per la pari opportunità e nella recente Direttiva.

Data

#

Data compilazione

13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

76. Associazione Model United Nations – Ticino

Contatti		
#	Nome dell'ente	Associazione Model United Nations - Ticino
#	Nome e cognome	Aureliano Martini
#	Indirizzo dell'ente	aureliano.martini@munticino.ch
#	CAP	6500
#	Comune	Bellinzona
#	Telefono	0797994044
#	E-mail	info@munticino.ch
#	Web	www.munticino.ch
Parte I: indirizzi generali		
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?	
Risposta	Sì	
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?	
Risposta	Sì	
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?	
Risposta	Sì	
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?	
Risposta	Sì	
Parte II: definizioni delle attività		
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?	
Risposta	Sì	
Parte III: riconoscimento e finanziamento		
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?	
Risposta	Sì	
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?	
Risposta	Sì	
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?	
Risposta	Sì	
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?	
Risposta	Sì	
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?	
Risposta	Sì	
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?	
Risposta	No	
Parte IV: organizzazione		
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?	
Risposta	Sì	
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	
Risposta	Sì	
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
Risposta	Sì	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
Risposta	Accettabile	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
Risposta	Eccellente	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
Risposta	Buono	
Parte V: parere sul disegno di legge		

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>		
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	
<i>Risposta</i>		
Data		
#	Data compilazione	<i>13 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

77. Associazione Monitori e Animatori Colonie

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Inseriremmo nel punto e): "enti pubblici e privati CON SEDE NEL CANTONE"</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo che vada inserito quale requisito la presentazione di un progetto pedagogico (così da sottolinearne e renderne ufficiale l'importanza).</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo utile ribadire che l'unione delle due leggi non comporti una diminuzione delle risorse finanziarie che lo Stato mette a disposizione, ma che siano - almeno - la somma degli attuali importi previsti dalle due attuali leggi.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I Comuni dovrebbero secondo noi concedere gli spazi gratuitamente (se non già occupati da altre attività).</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Proponiamo di alzare al 60% il finanziamento alle colonie così da dimostrare, anche nelle cifre, la differenza con le attività diurne.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	
<i>Risposta</i>	<i>No</i>	
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Art. 15) proponiamo la seguente modifica: Il Cantone può concedere esclusivamente a un ente avente una forma giuridica che non persegua scopo di lucro, un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione della Piattaforma.</i>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>	
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	
<i>Risposta</i>	<i>Usiamo la risposta negativa a questo punto per esprimere un parere più ampio sulla domanda 5. Il titolo della legge che proponiamo è il seguente: Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (LGioCo). Riteniamo infatti che sia opportuno che il nome della legge contenga ancora il termine "colonie di vacanza", ma non ci ritroviamo appieno con le proposte della domanda 5.</i>	
Data		
#	Data compilazione	<i>13 febbraio 2023</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

78. Fondazione Lingue e Sport

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come Fondazione Lingue e Sport riteniamo di poter rientrare nella categorizzazione "g: colonie di vacanza". Offrendo dei corsi con e senza pernottamento siamo dell'avviso che nella definizione di colonie di vacanza potrebbe essere interessante integrare anche i contesti di vita comunitaria non residenziale (senza pernottamento).</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Riteniamo che la Fondazione Lingue e Sport con le sue attività che hanno finalità educative, ricreative e di socializzazione offerte durante le vacanze scolastiche di principio possa essere riconosciuta e finanziata tramite il presente disegno di legge. Va specificato che la Fondazione finora non ha mai fatto richiesta di sottostare alla legge in oggetto. Fatti i dovuti approfondimenti, in futuro potrebbe però essere interessante richiedere il riconoscimento in quanto potrebbe permettere ad esempio di offrire i corsi a dei costi ancora più vantaggiosi. La presente osservazione va in questa direzione in modo, nel limite del possibile, da avere le condizioni quadro per l'accettazione di un'eventuale richiesta di adesione.</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione 13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

79. Associazione Puntozero

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Gli scopi proposti sono pienamente condivisibili ma vanno completati in modo coerente con quanto esposto nel rapporto esplicativo e in modo conforme ad impegni e Convenzioni ratificati e in vigore da tempo in Svizzera (tra cui: la CEDAW RS 0.108, la Convenzione di Istanbul RS 0.311.35, la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ...). Andrebbero aggiunti almeno questi scopi per garantire un chiaro valore simbolico esemplare: f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di tutte e tutti i giovani in una prospettiva inclusiva e intersezionale, che contrasti attivamente le disparità e le discriminazioni g) promuovere l'offerta di spazi e di strutture che favoriscano la coesione sociale e la condivisione tra giovani in ambiti liberi da discriminazioni, bullismo, molestie o violenze fisiche o verbali.</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>È importante che le attività giovanili riconosciute e sostenute possano coinvolgere anche categorie vulnerabili di infanzia e gioventù che risiedono anche solo in via temporanea nel Cantone, in particolare minorenni richiedenti l'asilo o persone rifugiate con statuto provvisorio. Ciò permetterebbe attivamente di sostenere attività che favoriscano l'integrazione e l'incontro tra giovani residenti stabilmente da tempo e giovani con una recente esperienza migratoria, in una prospettiva di integrazione e di promozione dei principi delle pari opportunità e della parità di genere.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>È importante chiarire subito due concetti fondamentali che devono stare al fondamento di ogni possibile estensione ad enti che organizzano attività giovanili: Come menzionato dal rapporto esplicativo ma non indicato nel disegno di legge, le attività sostenute devono sempre comprendere il coinvolgimento attivo delle e dei giovani in tutte le fasi di progettazione e implementazione, oltre che rivolgersi a infanzia e giovani. Inoltre è indispensabile che ogni ente e organizzazione o gruppo sostenuto, soprattutto quelli che coinvolgono persone adulte, garantiscano il rispetto e la condivisione degli scopi e dei principi della legge, e che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali delle e dei giovani, a cominciare dalla prevenzione di molestie e discriminazioni. Questo requisito corrisponde agli impegni vincolanti fissati, tra gli altri, dalla Convenzione di Istanbul (tra gli altri, all'articolo 14.2 e 15), dall'articolo 5 della Convenzione di Lanzarote e dalla CEDAW dell'ONU.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.4.a	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>I principi proposti sono assolutamente condivisibili ma vanno completati per coerenza con le intenzioni annunciate e con gli impegni internazionali in vigore. La legge giovani è una delle poche leggi che vengono lette da molte e molti giovani. Il suo valore è, e deve essere, esemplare e perciò alcuni principi vanno esplicitati anche se rientrano in Convenzioni e leggi già in vigore. Art. 3: 2) I giovani hanno il diritto di ricevere informazioni trasparenti, complete e adeguate all'età e al contesto su ogni questione che li riguarda e di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati tenuto conto della loro età e del grado di maturità. 4) ogni attività riconosciuta dalla presente legge promuove la consapevolezza, l'appropriazione e l'esercizio dei diritti di tutte e tutti i giovani. 5) ogni attività riconosciuta dalla presente legge deve garantire e contribuire attivamente alla prevenzione delle discriminazioni e di ogni violenza, bullismo o molestia tra e verso giovani, o verso alcune categorie di giovani.</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	No
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>In linea di principio le definizioni proposte sono condivisibili ma sarebbero necessarie alcune aggiunte o precisazioni. Art4.c) attività di prossimità: le iniziative di figure professionali e di persone non professioniste ma che abbiano la necessaria competenza e formazione che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all'ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, attività di animazione socioculturale e attività di progettazione individuale o di gruppo, in un'ottica di inclusività, di pari opportunità e di prevenzione di ogni discriminazione; d) educazione tra pari: le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti per compiere delle scelte consapevoli e responsabili; o finalizzate a garantire le possibilità di esercitare i propri diritti, a prevenire abusi e violenze e a facilitare l'accesso alle opportune strutture di sostegno; e) attività con mentori: le iniziative di accompagnamento educativo e di empowerment fornite da persone appositamente formate, finalizzate a sostenere i giovani al fine di svilupparne le risorse e favorirne l'inserimento sociale e professionale, e a promuoverne la salute, il benessere e la partecipazione attiva in un'ottica di parità e equità.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	No
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>È indispensabile precisare esplicitamente già nella legge alcuni principi fondamentali che devono sottostare al riconoscimento: Nuovo cpv2) Il riconoscimento esige la verifica che: siano previste ed attuate opportune misure di prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestie, bullismo, e violenze; siano garantite opportune modalità di formazione e sensibilizzazione di chi ci lavora o di chi assume funzioni direttive o incarichi di autorità; siano previste e comunicate procedure di segnalazione di abusi o di discriminazioni, tramite procedure interne ed esterne, che garantiscano indipendenza e professionalità.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	No
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come già indicato in merito all'art.5: È indispensabile precisare esplicitamente già nella legge alcuni principi fondamentali che devono sottostare al riconoscimento: Nuovo cpv3) L'attribuzione di contributi esige la verifica che: siano previste ed attuate opportune misure di prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestie, bullismo, e violenze; siano garantite opportune modalità di formazione e sensibilizzazione di chi assume funzioni direttive o incarichi di autorità; siano previste e comunicate procedure di segnalazione di abusi o di discriminazioni, tramite procedure interne ed esterne, che garantiscano indipendenza e professionalità.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	No
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'uso di mezzi e spazio pubblici dovrebbe rispondere anche a criteri di responsabilità ambientale. Bisogna precisare che la concessione di mesi e spazi pubblici, sia cantonali che comunali, deve sottostare a criteri di sostenibilità. La scelta di un luogo (edificio o infrastruttura sportiva o suolo pubblico) deve essere conseguente a criteri di raggiungibilità, efficienza energetica e contenimento dell'impatto ambientale complessivo.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	No

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

3.4.a.	Quali aspetti legati i criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'uso di risorse e spazi pubblici dovrebbe sottostare esplicitamente, nella Legge o quantomeno nel regolamento d'applicazione, anche a criteri di responsabilità ambientale. La scelta di un luogo e dei materiali e quindi delle spese di costruzione deve essere conseguente a criteri di raggiungibilità, efficienza energetica e contenimento dell'impatto ambientale complessivo.</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Le attività che promuovono l'integrazione di giovani con percorso migratorio, in particolare con una finalità rivolta all'inserimento nel mondo scolastico o nella vita locale. Anche le attività di interazione intergenerazionale devono poter essere promosse (tra persone anziane e infanzia, in particolare)</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>In linea di principio molti aspetti dell'organizzazione sono condivisibili ma vanno apportate alcune precisazioni o complementi. Il Consiglio dei giovani, all'art.11 cpv1, deve avere tra le sue funzioni anche quelle di: f) promuovere le pari opportunità e il coinvolgimento di giovani da tutte le componenti sociali in un'ottica di inclusività e coesione; g) favorire il confronto democratico e la ricerca di soluzioni e proposte condivise; h) sensibilizzare ai bisogni e ai rischi specifici di discriminazione e vulnerabilità che riguardano alcuni gruppi di giovani; Art.12 Nuovo cpv2) Il Cantone verifica annualmente che l'ente o l'organizzazione che garantisce l'organizzazione rispetti e promuova le pari opportunità, l'equità di genere, la prevenzione e il contrasto a bullismo, molestie, discriminazioni e violenze attraverso un'adeguata formazione delle persone coinvolte e attraverso chiare procedure di segnalazione di ogni problematicità sia tramite canali interni che esterni, professionali e confidenziali. Il Cantone verifica regolarmente l'esistenza e l'efficacia di meccanismi di valutazione della soddisfazione delle e dei partecipanti"</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si riconosce assolutamente l'importanza di una funzione consultiva, ma invece di organizzare il Consiglio in un'unica fascia di età, andrebbe distinto un gremio per giovani minorenni (14-17) e poi un altro per la fascia della gioventù maggiorenne (18-21).</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>In tutta l'impostazione del disegno di legge manca l'attenzione necessaria a una lunga serie di impegni essenziali per la prevenzione di ogni discriminazione e violenza fondate su genere, orientamento, caratteristiche fisiche, ma anche origini etniche, religione, condizioni socio-economiche, ... Si tratta di requisiti che già sarebbero vincolanti in base alle normative federali e internazionali vigenti, e che meritano di essere esplicitate. Promuovere il benessere e i diritti di giovani e infanzia significa innanzitutto garantire il loro diritto a dei servizi, degli spazi e delle proposte di qualità e "sicure". È prioritario garantire la formazione di chi lavora con giovani. La Legge va poi riformulata in modo neutro e non discriminante. Una legge per giovani, che sarà tra le pochissime leggi lette da giovani minorenni, merita di essere formulata in modo paritario.</i>
Data	
#	Data compilazione
	13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

80. Partito Comunista

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>In base alle condizioni di origine sociale, l'eventuale passato migratorio, ecc. che influiscono ad esempio sulla durata della formazione e dunque sull'accesso a un'indipendenza economica, la concezione stessa di "giovane" può subire diverse interpretazioni. Ci troviamo di fronte spesso a un allungamento della durata dei percorsi scolastici e un aumento della dipendenza dalle famiglie. Abbassare quindi da 30 a 25 anni l'età limite per accedere ai contributi risulta arbitraria perché non corrisponde alla situazione reale in cui vivono le nuove generazioni.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Se da un lato garantire una forma di autorganizzazione e di responsabilizzazione dei giovani e delle loro associazioni giovanili è positivo, di fatto c'è una tendenza tuttavia a perorare una quasi totale esternalizzazione dei compiti dello Stato in ambito dell'integrazione sociale e dell'educazione a enti privati, i quali peraltro sono spesso anche espressione di predefiniti orientamenti pedagogici, ideologici o confessionali. Se ciò da un lato è espressione di pluralismo, dall'altro non bisogna scordare l'importanza del servizio pubblico come elemento universale, egualitario e unificante del paese.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Il cpv. 2 è condivisibile, per contro non è chiaro come si definiranno i contributi ed esprimiamo perplessità sul finanziamento a organizzazioni private di "mentori" il cui servizio dovrà essere particolarmente tenuto sotto controllo dallo Stato.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si potrebbe aumentare e di molto l'attuale limite massimo del 50% concesso ai progetti giovanili in base a una ponderazione caso per caso delle condizioni di partenze, dell'utilità del progetto, ecc.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Ribadiamo le criticità già espresse sulla prassi di esternalizzazione e in particolare sulle attività private di mentori. Contestiamo in particolare l'art. 11 e cioè l'istituzionalizzazione del Consiglio Cantonale dei Giovani in questi termini: esso non è rappresentativo dei giovani ma parla a nome degli stessi. Non sosteniamo questa idea di parlamentino giovanile neo-corporativa: occorre semmai riconoscere la pluralità del protagonismo giovanile a partire dai movimenti giovanili politici, al sindacalismo studentesco, ai comitati studenteschi di sede, ai gruppi spontanei di espressione giovanile che sono spesso più in contatto con la realtà di un CCG che soprattutto dalla famosa edizione (poi "sparita") del 2006 risulta alquanto minoritario ed ovattato.</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Vedi risposta precedente.</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Noi</i>
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Rimandiamo alle risposte precedenti: accanto a un indirizzo interessante e ad alcune proposte avanzate, vi sono gli elementi problematici indicati che meriterebbero perlomeno una chiarificazione o una riformulazione prima di arrivare in parlamento.</i>
Data	
#	Data compilazione
	13 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

81. Municipio di Muzzano

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>-</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>-</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	14 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Repubblica e Cantone Ticino		1 di 3
Dipartimento della sanità e della socialità 6501 Bellinzona www.ti.ch/dss		12.12.2022
Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie		
Questionario di consultazione		

Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all'organizzazione del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge. Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.

Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. I pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023.

1. Parte I: indirizzi generali

Siete pregati di indicare il vostro parere sugli indirizzi generali.

Parte I: Indirizzi generali			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.2. Se no → 1.1.a.
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non dividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.2.
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.3. Se no → 1.2.a.
1.2.a.	Quali sono i criteri che non dividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.3.
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.4. Se no → 1.3.a.
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non dividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.4.
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 2.1. Se no → 1.4.a.
1.4.a.	Quali sono i principi che non dividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?	Risposta aperta	→ 2.1.

2. Parte II: definizioni delle attività

Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività.

Parte II: definizioni delle attività			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.1. Se no → 2.1.a.
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non dividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 3.1.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

2 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

3. Parte III: riconoscimento e finanziamento

Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento.

Parte III: riconoscimento e finanziamento			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.2. Se no → 3.1.a.
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.2.
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.3. Se no → 3.2.a.
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.3.
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.4. Se no → 3.3.a.
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.4.
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.5. Se no → 3.4.a.
3.4.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.5.
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.6. Se no → 3.5.a.
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?		→ 3.6.
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.6.a. Se no → 4.1.
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 4.1.

4. Parte IV: organizzazione

Siete pregati di indicare il vostro parere sull'organizzazione.

Parte IV: organizzazione			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (art. 10-16)?	Scelta unica: si / no	Se si → 4.2. Se no → 4.1.a.
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (art. 10-16)? Perché?	Risposta aperta	→ 4.2.
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Scelta unica: si / no	Se si → 4.3. Se no → 4.2.a.
4.2.a.	Perché non dividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Risposta aperta	→ 4.3.
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (art. 14-15)?	Scelta unica: si / no	Se si → 5.1. Se no → 4.3.a.
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non dividete (art. 14-15)? Perché?	Risposta aperta	→ 5.1.



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

3 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

5. Parte V: parere sul titolo della legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul titolo del disegno di legge.

Parte V: parere sul titolo della legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
5.1.	Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni singola proposta di titolo.	Scala preferenze (da 1 a 3):	→ 6.1
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	1-accettabile 2-buono 3-eccezionale	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)		
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)		

6. Parte VI: parere sul disegno di legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge.

Parte V: parere sul disegno di legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	Scelta unica: sì / no	Se sì → fine questionario Se no → 6.1.a.
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	Risposta aperta	→ fine questionario

Official stamp of the Cantonal Council of Ticino (Consiglio Cantonale Ticino) with a handwritten signature in blue ink.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Da: Segretario - Comune di Muzzano <segretario@muzzano.ch>

Inviato: martedì, 14 febbraio 2023 12:01

A: dss-dir <dss-dir@f.ch>

Oggetto: Questionario Legge giovani e colonie

Gentili Signori,

In allegato trasmettiamo il questionario allestito dal Municipio di Muzzano.

Cordia! saluti

Daniela Bernardini

Segretaria comunale

Municipio di Muzzano

Piazza delle Scuole 3

6933 Muzzano

Te.: 091 966 43 42

segretario@muzzano.ch

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

82. Municipio di Airolo

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Vedi presa di posizione ACT. La criticità espressa dall'ACT riguarda l'autonomia comunale nel concedere i propri spazi. Mentre che nella legge sembrerebbe tutto definito cantonalmente: in poche parole si vuole salvaguardare l'autonomia comunale nella decisione.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Buono</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Data		
#	Data compilazione	15 febbraio 2023

Repubblica e Cantone Ticino



1 di 3

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona
www.ti.ch/dss

12.12.2022

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie Questionario di consultazione

Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all'organizzazione del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge. Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.

Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. **I pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023.**

1. Parte I: indirizzi generali

Siete pregati di indicare il vostro parere sugli indirizzi generali.

Parte I: indirizzi generali			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.2. Se no → 1.1.a.
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.2.
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.3. Se no → 1.2.a.
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.3.
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 1.4. Se no → 1.3.a.
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.4.
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 2.1. Se no → 1.4.a.
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?	Risposta aperta	→ 2.1.

2. Parte II: definizioni delle attività

Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività.

Parte II: definizioni delle attività			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?	Scelta unica: sì / no	Se sì → 3.1. Se no → 2.1.a.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità 6501 Bellinzona	2 di 3
Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie	12.12.2022
Questionario di consultazione	

2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 3.1.
--------	--	-----------------	--------

3. Parte III: riconoscimento e finanziamento

Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento.

Parte III: riconoscimento e finanziamento			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.2. Se no → 3.1.a.
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.2.
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.3. Se no → 3.2.a.
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.3.
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.4. Se no → 3.3.a.
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.4.
Vedi presa di posizione ACT. La criticità espressa dall'ACT riguarda l'autonomia comunale nel concedere i propri spazi. Mentre che nella legge sembrerebbe tutto definito cantonalmente, in poche parole si vuole salvaguardare l'autonomia comunale nella decisione.			
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.5. Se no → 3.4.a.
3.4.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.5.
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.6. Se no → 3.5.a.
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?		→ 3.6.
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?	Scelta unica: si / no	Se si → 3.6.a. Se no → 4.1.
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 4.1.

4. Parte IV: organizzazione

Siete pregati di indicare il vostro parere sull'organizzazione.

Parte IV: organizzazione			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?	Scelta unica: si / no	Se si → 4.2. Se no → 4.1.a.
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?	Risposta aperta	→ 4.2.



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

3 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Scelta unica: <input checked="" type="checkbox"/> sì / no	Se sì → 4.3. Se no → 4.2.a.
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Risposta aperta	→ 4.3.
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	Scelta unica: <input checked="" type="checkbox"/> sì / no	Se sì → 5.1. Se no → 4.3.a.
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?	Risposta aperta	→ 5.1.

5. Parte V: parere sul titolo della legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul titolo del disegno di legge.

Parte V: parere sul titolo della legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
5.1.	Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni singola proposta di titolo.		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	2	1-accettabile 2-buono 3-eccezionale
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	2	→ 6.1
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	2	

6. Parte VI: parere sul disegno di legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge.

Parte V: parere sul disegno di legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	Scelta unica: <input checked="" type="checkbox"/> sì / no	Se sì → fine questionario Se no → 6.1.a.
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	Risposta aperta	→ fine questionario



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

83. Comune di Losone

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>La risposta è preventivamente negativa, solamente perché riteniamo in tal caso difficile esprimerci ora in maniera definitiva ritenuto il rimando del capoverso 2 dell'art. 5, senza una visione del regolamento di applicazione che verrà poi di riflesso adattato.</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Accettabile</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>Eccellente</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>

Data

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

#	Data compilazione	15 febbraio 2023
---	-------------------	------------------

Da: Segretario <segretario@losone.ch>
Inviato: mercoledì, 15 febbraio 2023 15:32
A: ufficiodeigiovani
Oggetto: R: Consultazione disegno di legge per l'aggiornamento della legge giovani e della legge colonie
Allegati: doc06989720230215152151.pdf

Egregi Signori

Nonostante il termine per la compilazione del formulario elettronico inerente alla consultazione del disegno di Legge in oggetto sia scaduto, tenevamo a comunicarvi anche il nostro punto di vista (allegando alla presente il formulario in forma cartacea).

In linea generale volevamo esprimere il nostro consenso al disegno di legge presentatoci, auspicandone l'approvazione.

Un'unica osservazione è relativa alla domanda 3.1 (parte III) " *condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5) ?*"

Riteniamo in tal caso difficile esprimerci ora in maniera definitiva ritenuto il rimando del capoverso 2 dell'art. 5, senza una visione del regolamento di applicazione che verrà poi di riflesso adattato.

Ringraziandovi per la collaborazione e per il lavoro profuso, ci scusiamo per il ritardo e porgiamo cordiali saluti



Marco Barri
Segretario comunale aggiunto

Via Ai Molini 22, 6616 Losone
Tel. +41 (0)91 785 76 00
Fax +41 (0)91 785 76 01
marco.barri@losone.ch
www.losone.ch

Questa comunicazione ha carattere personale e non costituisce documento, né impegnativo per il Comune di Losone, né è accessibile a terzi

Da: ufficiodeigiovani <ufficiodeigiovani@ti.ch>
Inviato: lunedì, 12 dicembre 2022 11:21
Oggetto: Consultazione disegno di legge per l'aggiornamento della legge giovani e della legge colonie

Ai Dipartimenti, ai Comuni, ai membri della Commissione per la gioventù, ai membri Commissione per le colonie di vacanza, al Consiglio cantonale dei giovani, agli enti riconosciuti dalla Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili, agli enti riconosciuti dalla Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti interessati, ai partiti politici rappresentati in Gran Consiglio.

Gentili signore e signori, Spettabili enti,

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Repubblica e Cantone Ticino		1 di 3
Dipartimento della sanità e della socialità 6501 Bellinzona www.ti.ch/sss		12.12.2022

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all'organizzazione del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge. Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.

Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. I pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023.

1. Parte I: indirizzi generali

Siete pregati di indicare il vostro parere sugli indirizzi generali.

Parte I: indirizzi generali			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 1.2. Se no → 1.1.a.
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.2.
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 1.3. Se no → 1.2.a.
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.3.
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 1.4. Se no → 1.3.a.
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?	Risposta aperta	→ 1.4.
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 2.1. Se no → 1.4.a.
1.4.a.	Quali sono i principi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 3)? Perché?	Risposta aperta	→ 2.1.

2. Parte II: definizioni delle attività

Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività.

Parte II: definizioni delle attività			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 3.1. Se no → 2.1.a.
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 3.1.

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

2 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

3. Parte III: riconoscimento e finanziamento

Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento.

Parte III: riconoscimento e finanziamento			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?	Scelta unica: si / <input checked="" type="radio"/> no	Se sì → 3.2. Se no → 3.1.a.
3.1.a.	Per quali delle attività indicate non condividete il principio di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.2.
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 3.3. Se no → 3.2.a.
3.2.a.	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.3.
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 3.4. Se no → 3.3.a.
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.4.
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 3.5. Se no → 3.4.a.
3.4.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché?	Risposta aperta	→ 3.5.
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 3.6. Se no → 3.5.a.
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?		→ 3.6.
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?	Scelta unica: sì / <input checked="" type="radio"/> no	Se sì → 3.6.a. Se no → 4.1.
3.6.a.	Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge? Perché?	Risposta aperta	→ 4.1.

4. Parte IV: organizzazione

Siete pregati di indicare il vostro parere sull'organizzazione.

Parte IV: organizzazione			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 4.2. Se no → 4.1.a.
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?	Risposta aperta	→ 4.2.
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 4.3. Se no → 4.2.a.
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?	Risposta aperta	→ 4.3.
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → 5.1. Se no → 4.3.a.
4.3.a.	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (artt. 14-15)? Perché?	Risposta aperta	→ 5.1.



Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

3 di 3

Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie
Questionario di consultazione

12.12.2022

5. Parte V: parere sul titolo della legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul titolo del disegno di legge.

Parte V: parere sul titolo della legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
5.1.	Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni singola proposta di titolo.	Scala preferenze (da 1 a 3):	
1 1 3 5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	1-accettabile 2-buono 3-eccezionale	→ 6.1
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)		
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)		

6. Parte VI: parere sul disegno di legge

Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge.

Parte V: parere sul disegno di legge			
#	Domanda	Forma della risposta	Riferimento ad altre domande
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	Scelta unica: <input checked="" type="radio"/> sì / no	Se sì → fine questionario Se no → 6.1.a.
6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?	Risposta aperta	→ fine questionario

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

84. Associazione dei Comuni Ticinesi

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Si ricorda che nella Legge giovani attualmente in vigore si faceva (peraltro correttamente) riferimento unicamente alle strutture di proprietà del Cantone. Da sempre i Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli spazi di loro proprietà per eventi di varia natura. Compete unicamente ai Comuni decidere, per le loro proprietà, se e quanto richiedere agli organizzatori. I Comuni conoscono perfettamente le realtà in cui operano e le sanno valutare nel miglior modo. Non vi è infatti ragione di inserire i Comuni nell'art. 7 qui messo in consultazione. La soluzione prospettata nell'art. 7 è insoddisfacente, è difficilmente comprensibile, crea poca chiarezza e confusione e alimenta aspettative che potrebbero anche essere disattese.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	-
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	-
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	-

Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>


Data		
#	Data compilazione	<i>14 febbraio 2023</i>

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

Segretario:

☎ 091 972 43 41
e-mail ass.comuniTi@bluewin.ch
web www.comuniticinesi.ch



Posta A
Ufficio del sostegno a enti e
attività per le famiglie e i giovani
Vicolo Santa Marta 2
CH - 6500 Bellinzona

Lugano, 14 febbraio 2023

Aggiornamento Legge giovani e Legge colonie

Egregio On. De Rosa,
Gentili Signore, Egregi Signori,

l'Associazione di Comuni Ticinesi (ACT) prende atto della consultazione indicata a margine e sottolinea il fatto che non è stata direttamente coinvolta in questa procedura (vedi lettera 12 dicembre 2022 del Dipartimento sanità e socialità).

ACT pone qui l'attenzione sull'art. 7 nel quale si prevede che:

“Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:
a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;
b) l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà.

Si ricorda che nella Legge giovani attualmente in vigore si faceva (peraltro correttamente) riferimento unicamente alle strutture di proprietà del Cantone.

Da sempre i Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli spazi di loro proprietà per eventi di varia natura. Compete unicamente ai Comuni decidere, per le loro proprietà, se e quanto richiedere agli organizzatori. I Comuni conoscono perfettamente le realtà in cui operano e le sanno valutare nel miglior modo.

Non vi è infatti ragione di inserire i Comuni nell'art. 7 qui messo in consultazione.

La soluzione prospettata nell'art. 7 è insoddisfacente, è difficilmente comprensibile, crea poca chiarezza e confusione e alimenta aspettative che potrebbero anche essere disattese.

**Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge
colonie**

Altrimenti detto si ritiene che i Comuni devono continuare a gestire autonomamente i loro spazi e il Cantone le sue proprietà, anche perché il Cantone - non essendo proprietario degli spazi comunali - non può decidere in merito. Saranno semmai i Comuni a dotarsi di una adeguata base legale.

I rimanenti articoli di legge li troviamo condivisibili e qualificanti a sostegno delle varie attività giovanili.

Restiamo a disposizione per eventuali richieste di informazioni e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente



Avv. Felice Dafond

Il Segretario



Dr. sc. ec. Tobio Gianella

C.p.c.
Comuni Soci di ACT

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

85. Sindacato indipendente studenti e apprendisti

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.1.a.	Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero inclusi (art. 1)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Partiamo dal presupposto che la forma di consultazione proposta è criticabile. Se da un lato, la scomposizione della consultazione in domande specifiche agli articoli permette all'amministratore-legislatore di meglio gestire e categorizzare le risposte (soprattutto in termini statistici), dall'altro, la riflessione generale viene impoverita: la modalità di risposta binaria porta indirettamente a schierarsi in modo netto; bianco o nero; pro o contro. Così come le rappresentazioni mediatizzate dei "giovani" finiscono con il costruire caricature binarie delle realtà giovanili – "criminali" oppure "responsabili" a seconda degli interessi in gioco –, una consultazione non dovrebbe riflettere una visione binaria delle ben più complesse ed eterogenee "questioni giovanili". Seppur vi siano disseminate qua e là delle "risposte aperte", queste risultano nel complesso frammentarie e limitano l'espressione di una visione complessiva: la decisione di mettere in conclusione la possibilità di inserire una riflessione generale, non permette di sviluppare i presupposti sui quali si fonda la propria posizione.</i></p> <p><i>Per questa ragione, è per noi importante partire dal presupposto che l'intero impianto del disegno di legge si fonda su una visione neoliberale della cosa pubblica. Sebbene la legge abbia anche delle finalità di intervento che si possono considerare "progressive", in cui vi è un sostanziale aumento dei fondi destinati a servizi e attività di interesse pubblico e fondamentali per la popolazione, la modalità d'intervento dello Stato resta sostanzialmente "passiva". Infatti, la forma d'azione che finora l'amministrazione pubblica ha assunto in ambito giovanile – che questo disegno corrobora – è l'esternalizzazione dei compiti fondamentali dello Stato. Se da un lato è importante che per progetti puntuali, i giovani possano direttamente ricevere fondi da parte dell'autorità pubblica, dall'altro, l'affidamento dei compiti sociali dello Stato, tra cui fra tutti la promozione dell'autodeterminazione e l'integrazione sociale, non possono essere affidati unicamente ad enti privati.</i></p> <p><i>Nello specifico, le attività con mentori e di prossimità – come definite all'art. 4 – non possono venire unicamente esternalizzate. Per le prime attività, è inconcepibile che lo stato arrivi per esempio a finanziare l'80% dei costi - disciplinati dall'art. 9 – per organizzazioni di carattere privato, come per esempio fill-up oppure altre forme di servizi commerciali di mentoring/coaching, il cui servizio è a pagamento. Questo tipo di esercizio deve essere piuttosto integrato all'interno dell'obbligo formativo sancito dal progetto "Obiettivo 95%" ed essere fornito gratuitamente dallo Stato, sia attraverso servizi formali che informali. Ciò non solo perché una fetta importante delle persone che ne beneficerebbe sarebbe composta da individui provenienti da condizioni materiali e sociali sfavorevoli, ma soprattutto per rispettare sostanzialmente quanto sancito negli obiettivi sociali della Costituzione ticinese all'articolo 14, paragrafo h). In questo senso, i servizi in ambito educativo dovrebbero essere potenziati e diversificati nella forme – non solo limitarsi ai metodi, agli approcci e ai contenuti dell'istruzione e formazione cristallizzandosi nell'organizzazione scolastica e nei piani di studio – e l'obbligo formativo non deve limitarsi a 18 anni, ma estendersi fino all'ottenimento di un diploma del secondario II.</i></p> <p><i>Allo stato attuale delle cose, le attività di prossimità, tra cui quelli basati sul modello detto a "bassa soglia", hanno delle risorse che risultano largamente insufficienti e sono eterogeneamente presenti sul territorio cantonale. Visto il crescente malessere giovanile e le disparità di risorse possedute dai diversi enti locali, è necessario che lo Stato pianifichi e/o sovrintenda questo tipo di servizio, affinché non vi sia unicamente una forma di riconoscimento finanziario, ma anche una progettualità istituzionale. Esternalizzare questo tipo di attività, non solo rischia di renderla insufficientemente capillare e sensibile alle esigenze e alla mobilità geografica della popolazione giovanile, ma rischia di tradursi in una scarsa efficacia dei vari progetti socioeducativi intrapresi localmente. La volatilità e la dipendenza finanziaria dovute ai contratti di prestazione costituiscono un elemento di discontinuità in un lavoro in cui la relazione, la costruzione di un rapporto di fiducia duraturo con la popolazione e il contatto con il territorio sono fondamentali. Seppur questo disegno di legge si propone di finanziare queste attività affinché siano riconosciute e vi sia un elemento di stabilità, un ente cantonale rappresenterebbe, per l'appunto, un elemento di solidità, omogeneità territoriale e riconoscimento istituzionale del servizio per un progetto e lavoro il cui respiro è misurabile in anni, se non addirittura in decenni. Questa istituzione dovrebbe</i></p>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

fondarsi e realizzarsi a partire dal rapporto con gli attori e gli operatori sul campo. Istituire, in questi termini, unicamente una commissione "consultativa" e una piattaforma rischia – visto che deve occuparsi dell'intero impianto stabilito dalla legge – di essere dispersiva: i gruppi di lavoro citati all'art.10 cpv. 2 saranno fondamentali in questo senso, ma resteranno probabilmente marginali. L'istituzione di un ente cantonale invece permetterebbe di avere un maggiore riconoscimento da parte dell'autorità pubblica, una visione globale, un'azione più capillare, una reattività maggiore alle realtà socialmente e spazialmente diverse e mutevoli, nonché di preservare una maggiore autonomia e indipendenza degli attori coinvolti. La ricostruzione del senso di comunità, la promozione della partecipazione sociale e la lotta alla marginalizzazione sociale, sono degli esercizi seri che non possono e non devono basarsi su puntuali iniziative, ma fondarsi su un progetto pubblico serio, ragionato, globale e capillare.

Lo Stato, in termini generali, deve assumere un ruolo più proattivo, istituendo enti cantonali, garantendo diritti, fornendo in gestione le risorse e gli spazi come attore attivo dell'espressione di una reale autodeterminazione giovanile.

A proposito di autodeterminazione giovanile, nel 2018 l'assemblea del nostro sindacato approvava una risoluzione denominata "Per una cultura accessibile, autodeterminata e di prossimità" (<https://www.sisa-info.ch/per-una-cultura-accessibile-autodeterminata-e-di-prossimita/>). In questa risoluzione, il SISA esprimeva quanto segue:

"Il contesto socioeconomico odierno non garantisce al giovane di potersi muovere liberamente nel panorama artistico-culturale: la situazione finanziaria sempre più precaria di molte famiglie, dove all'aumento dei costi della vita non corrisponde un aumento dei salari, aumenta le difficoltà di acquisto dei mezzi materiali necessari per poter accedere alla cultura ed esserne parte attiva e creativa. Ne deriva perciò una generale sfiducia verso le proprie capacità e le possibilità di cambiare lo scenario attuale, dove lo scoraggiamento è incentivato dalla difficoltà di trovare i mezzi finanziari necessari per poter costruire un proprio progetto culturale, che può spaziare da attività con sfondo sociale-aggregativo fino a giungere ad attività propriamente artistiche. Dal clima generale di sconforto – dove l'impossibilità di essere parte ideativa della cultura, provoca un forte senso di smarrimento – un giovane viene facilmente assorbito nelle pratiche consumistiche della società odierna, aderendo a questa forma capitalistica della cultura e perdendo progressivamente la cognizione critica sulla propria esistenza. Questa dinamica intralcia una presa di coscienza collettiva e la costruzione di un fronte in grado di difendere i propri diritti contro gli attacchi della classe politica borghese che, al fine di poter costruire le solide basi della propria dominazione politica e culturale, persegue la frammentazione sociale dei giovani e lo smarrimento identitario e culturale della società. La stessa classe politica borghese è responsabile della precarizzazione degli studi e degli attacchi al diritto allo studio: il discorso fin qua espresso va quindi inserito nel più ampio discorso di critica sociale proposto dal nostro sindacato." In termini più concreti, il SISA – attraverso il punto sull'autodeterminazione della cultura – rivendicava la:

- Copertura cantonale della totalità dei costi di progetti culturali e Centri giovanili secondo il principio della Legge Giovani (al momento copre unicamente il 50%), in modo da limitare la discriminazione di cui sono vittima le regioni periferiche e i comuni finanziariamente deboli. (Ciò non deve tuttavia tradursi in una limitazione dell'autonomia dei Centri già esistenti)*
- Presenza omogenea, garantita dal Cantone, di Centri giovanili sul territorio, seguendo un criterio di proporzionalità tra popolazione giovanile e numero di Centri esistenti.*
- Accesso gratuito a spazi scolastici e pubblici per tutte le associazioni giovanili.*
- Inserimento del diritto alle giornate autogestite nella Legge della Scuola, in modo da alimentare la creazione autonoma di cultura nelle scuole di grado secondario (anche in quelle professionali).*
- Promozione da parte del Cantone di una rete di "Case della cultura", in cui vi sia la possibilità di accedere agli spazi e al materiale necessario alle attività culturali e artistiche: atelier, studi di registrazione, sala prove, ... (senza ostacolare però i Centri alternativi e autogestiti preesistenti).*
- Messa in rete delle strutture e delle iniziative culturali già esistenti. Alcuni di questi punti sono stati soddisfatti dal legislativo – si pensi al diritto alle autogestite introdotto nel 2020 – oppure sono contemplati nel presente disegno di legge – come l'accessibilità degli spazi pubblici e scolastici –, tuttavia all'interno dello stesso non emerge nessuna volontà attiva da parte del Cantone di garantire le condizioni per la realizzazione di una vera autodeterminazione: un modo concreto di sopperire a questa carenza sarebbe quella di concepire un ruolo attivo dello Stato nella creazione delle "Case della cultura" o "centri di attività giovanili", come definito nell'articolo 4. Sempre partendo da questa definizione, il ruolo dello Stato non dev'essere concepito come*

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<p><i>direttivo, ma di attore “facilitatore” che permette l’accessibilità agli spazi, all’attrezzatura e alla rete.</i></p> <p><i>Entrando nel merito del paragrafo a), le specificità sono limitate da due criteri, ovvero le “esigenze” e la “capacità d’azione”. Non vengono pertanto considerate – perlomeno in termini generali – le condizioni materiali d’esistenza. Se è pur vero che sia le esigenze, che la capacità d’azione sono il riflesso delle condizioni materiali, è abbastanza surreale che questo dato centrale non venga posto come fondante per la definizione degli scopi.</i></p> <p><i>Generalmente, è ben distante dalla realtà sociale considerare i giovani come facenti parte di una categoria socialmente uniforme e omogenea. I giovani e i bambini non sono un gruppo monolitico dotato di un interesse specifico alla propria età biologica. “Le specificità” di un giovane sono influenzate da una serie di elementi – posizione sociale, famiglia d’origine, località e quartiere di nascita e sviluppo, percorso formativo, statuto e passato migratorio – che trovano nell’origine di classe un elemento centrale e fondante della propria soggettività. L’accessibilità ad esperienze socialmente e culturalmente valorizzate e valorizzanti è pertanto – in termini probabilistici – legata all’appartenenza di classe. È lo stesso meccanismo che vale per la scelta e l’accessibilità del percorso formativo e professionale. Successivamente, diversi agenti di socializzazione possono, sì, deviare la traiettoria sociale di un soggetto verso condizioni maggiormente valorizzanti e favorevoli, ma anch’essi sono – sempre in termini probabilistici – il risultato indiretto ed eterogeneo della posizione di classe. Insomma, non bisogna essere degli “scienziati” per sapere che “piove sempre sul bagnato”. Questa “ovvietà” sociale e sociologica dev’essere maggiormente tenuta in considerazione nel disegno di legge. Nello specifico bisognerebbe evitare di limitarsi a “riconoscere” le specificità, proponendo di considerarle maggiormente nelle risposte d’intervento istituzionale, tra l’erogazione di fondi a seconda del reddito disponibile, la creazione e l’accessibilità dei servizi pubblici, come la formulazione delle priorità e nelle modalità di intervento. L’opinione del SISA in merito all’impianto generale della legge è dunque in chiaroscuro. Il disegno si propone degli scopi condivisibili, ma difficilmente realizzabili con delle modalità neoliberali d’applicazione – che non permettono una reale progettualità – e in contrasto con una realtà sociale complessa che non necessita unicamente un riconoscimento che si traduce fondamentalmente sotto la forma di contributi per l’esercizio.</i></p>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.2.a.	Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero inclusi (art. 2)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Partendo dai presupposti sviluppati nella precedente risposta aperta, focalizzarsi sul dato biologico per definire la “gioventù”, non solo è riduttivo ma è fondamentalmente sbagliato. La “gioventù” può essere caratterizzata per la sua componente eterogenea – sviluppata fra le righe della risposta precedente – e universale. Considerando la seconda componente, la condizione giovanile può essere largamente intesa come un periodo desincronizzato di latenza tra l’infanzia e l’età adulta. Desincronizzato perché l’accesso ad una indipendenza finanziaria, formativo-intellettuale, sociale e abitativa, non è un processo lineare e – considerata la componente eterogenea – varia principalmente a seconda delle condizioni di classe e secondariamente a seconda di altri fattori, come lo statuto migratorio, il luogo di origine, i processi di socializzazione secondaria, e via discorrendo.</i></p> <p><i>In generale, un giovane apprendista accede prima, per esempio, ad un prototipo d’indipendenza finanziaria, che si realizza con grandi difficoltà a seconda delle condizioni d’impiego e di lavoro: ciò non garantisce necessariamente, una volta terminata la formazione – considerato lo stato attuale del mercato del lavoro – una reale indipendenza economica e abitativa. Un giovane studente, invece, accede in momento tipicamente più tardivo ad una forma d’indipendenza economica rispetto all’apprendista, ma che anch’essa è condizionata dall’accessibilità e le condizioni d’impiego professionale.</i></p> <p><i>In entrambe le condizioni tipiche, vi è una costante rappresentata dall’importanza della solidarietà familiare per quanto concerne la condizione d’esistenza e l’accessibilità agli stili di consumo in generale e di tipo socioculturale nello specifico. Solidarietà che – nell’attuale struttura sociale – è fondamentale per evitare l’esclusione sociale e che dipende dalle risorse possedute dalla famiglia e si presenta pertanto in modo disuguale in entrambe le due forme tipiche, ma che in termini generali prolunga il periodo di dipendenza e di entrata nel mondo “adulto”. Quanto si registra pertanto da diversi decenni è il prolungamento delle carriere formative e professionali, nonché del periodo “giovanile” e delle forme di dipendenza. Di riflesso anche l’entrata nel mondo “adulto” risulta di fatto ritardata.</i></p>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<i>Se pertanto risulta interessante la volontà di abbassare l'età d'applicazione a 4 anni, anche per integrare la legge "colonie" in particolare con il paragrafo b), la proposta di abbassamento da 30 a 25 anni per l'accesso ai contributi è del tutto assurda e non risponde alle condizioni ed esigenze emergenti dalla realtà sociale odierna: anziché rispecchiare le condizioni giovanili, questo spettro d'età le distorce e contrasta completamente.</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
1.3.a.	Quali aspetti legati l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Vedi risposta 1.1.a.</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
2.1.a.	Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Le definizioni delle attività sono in sé condivisibili, tuttavia non c'è consenso nella sua applicazione. Sebbene la questione del riconoscimento e finanziamento non riguarda direttamente questo punto, ribadiamo la nostra posizione globale espressa nella prima parte.</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.2.a	Quali principi di finanziamento non condividete o andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Vedi risposta al punto 1.1a: alcune attività dovrebbero assumere delle forme di finanziamento e istituzionali differenti dalle quelle di carattere neoliberale. Partendo dal presupposto che condividiamo il principio di proporzionalità (cpv. 2), non sono chiari i criteri soggettivi e oggettivi per il calcolo di contributi che verrebbero versati, fattore che rischierebbe di far emergere delle dinamiche tipicamente clientelari.</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.5.a.	Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi per le spese d'esercizio non condividete (art. 9)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Partendo dai presupposti sviluppati precedentemente, i criteri di concessione dovrebbero tenere conto delle condizioni eterogenee delle varie realtà giovanili. Fissare un ammontare massimo corrisponde a, parzialmente, a negare la possibilità, per esempio, di riconoscere le materialmente diverse condizioni di partenza e realizzazione di un progetto giovanile. Se dunque di principio (art. 6) immaginiamo e auspichiamo che venga istituito un meccanismo di ponderazione e proporzione per la concessione dei contributi che sia il più accessibile possibile, limitare ad un massimo del 50% il contributo concesso ai progetti giovanile costituisce un elemento socialmente discriminatorio. Lo stesso ragionamento è valido per le altre percentuali iscritte nell'intero articolo: di principio bisognerebbe contemplare la possibilità di contribuire fino alla totalità dei costi laddove un progetto oppure un'attività è valida, ma non possiede risorse proprie per realizzarle: un contributo importante all'avvio di un progetto oppure di una particolare attività permetterebbe a diverse realtà di potersi avviare e successivamente autonomizzare.</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>

Parte IV: organizzazione

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	No
4.1.a.	Quali aspetti dell'organizzazione del disegno di legge non condividete (artt. 10-16)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>In gran parte la risposta è stata già debitamente espressa al primo punto, in cui alcuni aspetti organizzativi venivano esplicitati (vedi per esempio la questione dell'esternalizzazione legata alle attività con mentori e di prossimità): l'art. 10 si può dunque considerare evaso.</i></p> <p><i>Per quanto invece concerne l'art. 11, da anni il SISA ritiene paradossale l'esistenza stessa di questo organismo. Da un lato vi è la volontà, di "assicurare ai giovani il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni", dall'altro il concetto di libertà viene limitato dalla forma iper-istituzionalizzata questo organismo. Questo paradosso è il frutto di una concettualizzazione troppo stretta della "partecipazione politica", ridotta perlopiù alle sue forme più istituzionalizzate e istituzionalizzanti. Esistono infatti molteplici e diverse forme di partecipazione politica in cui gli individui riescono ad esprimersi, tra organizzazione di movimenti informali e formali, attitudini individuali e azioni collettive, etc. Non crediamo che esistano dati documentati, ma non è del tutto assurdo credere che all'interno di questo organismo i giovani che sono stati confrontati ad una forma di socializzazione politica all'interno della famiglia – tra cui perlopiù individui con un estrazione sociale piuttosto favorita – siano sovra-rappresentati. Questo fatto smentisce ancora una volta l'idea di "giovani" come blocco monolitico e alimenta all'interno dello stesso organismo questo mito.</i></p> <p><i>In questi termini, l'ambizione di "garantire che il parere dei giovani sia adeguatamente considerato dalle autorità politiche" afferma in sé che lo stesso parere dei giovani non è considerato e alimenta il falso mito dell'esistenza di conflitto intergenerazionale. La capacità d'azione e di espressione di un'opinione politicamente influente non dipende dal dato biologico dell'età, ma dai più complessi rapporti di dominazione e di classe. Anziché stimolare l'esercizio politico, che è intrinsecamente conflittuale dal momento che rappresenta l'espressione pubblica e manifesta di interessi che sono in larga parte contrapposti e antagonisti, il Consiglio Cantonale dei Giovani appacifica i rapporti di dominazione e di classe, mortificando in questo modo la partecipazione politica stessa.</i></p> <p><i>Anziché promuovere delle strutture vuote che diventano parte del problema che esse stesse dovrebbero risolvere, si cominci a riconoscere, coinvolgere e dare maggiore visibilità (soprattutto mediatica) ad altre realtà già fortemente implicate politicamente. Inoltre pare del tutto assurdo che l'autorità pubblica si proponga di stimolare la partecipazione politica dei giovani, quando nei vari istituti scolastici del Cantone alla minima manifestazione di dissenso e conflitto – che rappresenta il punto di partenza di una reale e sincera partecipazione politica – le direzioni si mobilitano per smobilizzare e pacificare la volontà di espressione degli studenti (mettendo sottoppressione gli studenti più implicati e direttivi, alimentando finiti conflitti tra gli studenti, alimentando i sensi di colpa tra il corpo studentesco, etc.).</i></p>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	No
4.2.a.	Perché non condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Tenendo conto della risposta precedente, non ha senso rispondere a questa domanda.</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	Si
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	-
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	--
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	No

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

6.1.a.	Quali aspetti dell'impostazione e dei contenuti del disegno di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>Come già indicato nei punti che precedono, il bilancio del SISA sul disegno di legge è in chiaroscuro: tra elementi molto interessanti e progressivi, altri da riformulare e migliorare parzialmente e alcuni da rimuovere oppure da riformulare completamente.</i>
Data	
#	Data compilazione 22 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

86. Dipartimento delle istituzioni

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Sì</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
4.3.a	Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)? Perché?
<i>Risposta</i>	<p><i>Di principio le attività a cui la piattaforma delle politiche giovanili fa riferimento poggia, a nostro avviso, non per analogia ma per definizione ai tre assi di intervento del programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani (0-25 anni).</i></p> <p><i>Ovvero:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- promozione: promozione del migliore sviluppo possibile e il benessere di un bambino o di un giovane [...], promozione dell'autostima [...], possibilità di azione e decisione [...].</i> <i>- prevenzione: avvalersi di professionisti formati, coordinamento costante [...], pratiche consolidate.</i> <i>- intervento precoce: promuovere un ambiente favorevole alla salute e a rafforzare le competenze di tutti i membri della comunità.</i> <p><i>La misura 10 del citato programma cantonale (Promozione di spazi fisici e attività del tempo libero) comprende tutti gli obiettivi indicati per la piattaforma delle politiche giovanili (implementazione offerta di spazi, sostegno alla progettazione partecipativa di spazi, ...).</i></p> <p><i>L'art. 1 del progetto di legge (scopo) comprende l'obiettivo primario del gruppo NEOS descritto nella Misura 11 del programma cantonale, nonché i valori promossi dal Gruppo Minori della Polizia cantonale.</i></p>

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

	<p><i>Un'adeguata politica giovanile implica, a nostro avviso, un'adeguata gestione della prevenzione della violenza giovanile. Un'efficace prevenzione della violenza giovanile non può esimersi dal confrontarsi con le politiche giovanili messe in atto. Riunire sotto un unico tetto tutti i professionisti che si occupano di giovani permetterebbe certamente di gestire al meglio le risorse e creare un lavoro di rete più efficace ed efficiente.</i></p> <p><i>In conclusione, a nostro avviso i professionisti che fanno parte del gruppo NEOS (tra cui il Gruppo Minori della Polizia cantonale) dovrebbero far parte della piattaforma delle politiche giovanili.</i></p>	
Parte V: parere sul titolo della legge		
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)	
<i>Risposta</i>	-	
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	-	
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)	
<i>Risposta</i>	-	
Parte V: parere sul disegno di legge		
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?	
<i>Risposta</i>	Sì	
Data		
#	Data compilazione	1 febbraio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Da: di-dir
Inviato: mercoledì, 1 febbraio 2023 15:47
A: ufficiodeigiovani
Oggetto: R: Consultazione disegno di legge per l'aggiornamento della legge giovani e della legge colonie

Buongiorno,
come DI abbiamo unicamente delle osservazioni puntuali da parte della Polizia sul testo in consultazione, osservazioni che vi inviamo nella forma di Email. È molto importante che nella Piattaforma siano rappresentati tutti gli attori toccati, per assicurare il miglior coordinamento possibile.

4.3. Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
No

4.3.a. Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-15)?
Perché?

Di principio le attività a cui la piattaforma delle politiche giovanili fa riferimento poggia, a nostro avviso, non per analogia ma per definizione ai tre assi di intervento del programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani (0-25 anni).

Ovvero:

- promozione: promozione del migliore sviluppo possibile e il benessere di un bambino o di un giovane [...], promozione dell'autostima [...], possibilità di azione e decisione [...].

- prevenzione: avvalersi di professionisti formati, coordinamento costante [...], pratiche consolidate.

- intervento precoce: promuovere un ambiente favorevole alla salute e a rafforzare le competenze di tutti i membri della comunità.

La misura 10 del citato programma cantonale (Promozione di spazi fisici e attività del tempo libero) comprende tutti gli obiettivi indicati per la piattaforma delle politiche giovanili (implementazione offerta di spazi, sostegno alla progettazione partecipativa di spazi, ...).

L'art. 1 del progetto di legge (scopo) comprende l'obiettivo primario del gruppo NEOS descritto nella Misura 11 del programma cantonale, nonché i valori promossi dal Gruppo Minori della Polizia cantonale.

Un'adeguata politica giovanile implica, a nostro avviso, un'adeguata gestione della prevenzione della violenza giovanile. Un'efficace prevenzione della violenza giovanile non può esimersi dal confrontarsi con le politiche giovanili messe in atto. Riunire sotto un unico tetto tutti i professionisti che si occupano di giovani permetterebbe certamente di gestire al meglio le risorse e creare un lavoro di rete più efficace ed efficiente.

In conclusione, a nostro avviso i professionisti che fanno parte del gruppo NEOS (tra cui il Gruppo Minori della Polizia cantonale) dovrebbero far parte della piattaforma delle politiche giovanili.

Con i nostri migliori saluti.

Direzione del Dipartimento delle Istituzioni
tel. + 41 91 814 44 90
di-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istituzioni
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
www.ti.ch/di

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

87. Dipartimento delle finanze e dell'economia - Divisione delle contribuzioni

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	-
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	-
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	-
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione
	30 gennaio 2023

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

Da: dfe-dc
Inviato: lunedì, 30 gennaio 2023 17:51
A: ufficiodegiovani
Cc: dfe-dir; Macchi Giordano; Sulmoni John; Mocellin Fabienne
Oggetto: I: Consultazione disegno di legge per l'aggiornamento della legge giovani e della legge colonie
Allegati: Lettera Dipartimento.pdf; Elenco destinatari.pdf; Disegno di legge.pdf; Rapporto esplicativo.pdf; Questionario cartaceo.pdf

Gentili Signore,
Egregi Signori,

dopo aver letto la documentazione relativa alla consultazione sul disegno di legge "Aggiornamento Legge giovani e Legge colonie", vi comunichiamo che la Divisione delle contribuzioni non ha riscontrato problemi particolari o segnalazioni degne di nota. Le modifiche di legge in oggetto non avranno un impatto in termini di imposizione o di applicazione della Legge tributaria in relazione ad associazioni/fondazioni che lavorano a favore dei giovani.

Con i nostri più cordiali saluti.

Divisione delle contribuzioni
Servizi centrali
Tel. +41 91 814 39 59
dfe-dc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Servizi centrali
Viale S. Fransini 8
6500 Bellinzona
www.ti.ch/efco

88. Associazione per la difesa del servizio pubblico



Associazione per la difesa del servizio pubblico

Risoluzione

Le politiche dell'infanzia e della gioventù al passo con i tempi

L'Associazione per la difesa del servizio pubblico (ASP) ha preso atto che il Dipartimento della Sanità e della Socialità è alle prese con la revisione della Legge giovani e della Legge colonie.

La Legge colonie del 1973 e la Legge sulle attività giovanili del 1996

La Legge colonie è stata varata negli anni settanta per dare un impulso concreto alle attività di socializzazione dei bambini e dei giovani e per sostenere gli enti organizzatori di attività residenziali (estive) nell'organizzazione delle proprie proposte educative. La visione lungimirante dei Consiglieri di Stato Bernasconi e Righetti permise allora, con una mossa di profonda intelligenza politica, di dare un contributo fondamentale ai bisogni educativi di migliaia di bambini e di giovani i quali, durante il periodo estivo, necessitavano di una maggiore offerta educativa di tipo residenziale.

La Legge sulle attività giovanili (Legge giovani) varata nel 1996, rappresentava un tassello di fondamentale importanza per quanto attiene al tema della maggiore partecipatività e della ricerca di identità della popolazione giovanile del nostro cantone, tema che si accompagnava (e si accompagna tutt'oggi) alla questione dell'esercizio della cittadinanza e dei diritti civili.

Con queste due leggi il Canton Ticino si pose all'avanguardia, in Svizzera, su temi che riguardavano le attività extrascolastiche per i bambini e i giovani, andando ad offrire concrete possibilità di esperienza e di esercizio democratico ai bambini e ai giovani che vivono nel nostro Paese.

Il progetto di revisione

Il progetto in revisione mira ad unificare le due leggi in un unico strumento legislativo necessario per far fronte ai mutati bisogni dei bambini e dei giovani: attività residenziali, attività diurne e di prossimità, attività che promuovono (per sé e per il gruppo di interesse di appartenenza, sia questo culturale, amicale, legato ad un'iniziativa individuale o altro ancora) lo sviluppo di identità e profili di personalità solidi ed equilibrati. Si tratta di un concreto passo in avanti, volto ad una aggiornata messa a disposizione di tutti gli interessati di uno strumento legislativo in grado di sostenere – ed il bisogno è grande – le necessità educative dei bambini e dei giovani in ambito extrascolastico, promuovendo nel contempo l'acquisizione e l'esercizio di nuovi strumenti di cittadinanza quali le attività in gruppo, le attività di animazione e professionale, l'accompagnamento in mentorato, il sostegno nei momenti di ricerca di chiarezza esistenziale e molto altro ancora.

L'ASP auspica il varo della nuova legge

L'Associazione per la Difesa del Servizio Pubblico accoglie con grande interesse la modifica della legge in quanto adatta ai tempi e in quanto strumento all'avanguardia per il soddisfacimento dei nuovi bisogni educativi emergenti, scaturenti – non da ultimo – dalle grosse rivoluzioni culturali che hanno visto i bambini e i giovani protagonisti negli ultimi anni. In questo modo viene ribadita l'importanza di un servizio pubblico il quale non retrocede davanti alle complessità che contraddistinguono le necessità educative sia delle famiglie che dei bambini e dei giovani che in esse vivono e imparano a relazionarsi, divenendo anche in questo modo individui autonomi. Il servizio pubblico non può chiamarsi fuori dalla responsabilità di poter fare tutto quanto necessario per sostenere le famiglie e i bambini nella costruzione di percorsi educativi extrascolastici carichi di senso e significato democratico.

L'Associazione per la Difesa del Servizio Pubblico auspica altresì – data l'importanza della funzione storica delle Colonie estive di vacanza – che il termine "colonia" venga mantenuto nella denominazione della nuova legge.

Bellinzona, 12 novembre 2022

Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

89. Municipio di Paradiso

Parte I: indirizzi generali	
1.1.	Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.2.	Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione del disegno di legge (art. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.3.	Condividete l'estensione del campo di applicazione agli enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
1.4.	Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte II: definizioni delle attività	
2.1.	Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno di legge (art. 4)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte III: riconoscimento e finanziamento	
3.1.	Condividete il principio di riconoscimento previsto per le attività giovanili indicate (art. 5)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.2.	Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività giovanili indicate (art. 6)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.3.	Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio concedere l'uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
3.3.a.	Quali aspetti del principio di concessione dell'uso di mezzi e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?
<i>Risposta</i>	<i>L'inserimento di una normativa che disciplina l'agire dei Comuni ci sembra vada a ledere l'autonomia comunale su aspetti che sono di esclusiva pertinenza dei Comuni, trattandosi di beni comunali. In questo contesto chiediamo dunque una modifica dell'art. 7 del disegno di legge.</i>
3.4.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per la costruzione (art. 8)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
3.5.	Condividete i criteri per la concessione di contributi per le spese di esercizio (art. 9)?
<i>Risposta</i>	
3.6.	Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>No</i>
Parte IV: organizzazione	
4.1.	Condividete l'organizzazione del disegno di legge (artt. 10-16)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.2.	Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
4.3.	Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Parte V: parere sul titolo della legge	
5.1.a.	Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>-</i>
5.1.b.	Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>-</i>
5.1.c.	Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù (legge giovani, LGio)
<i>Risposta</i>	<i>-</i>
Parte V: parere sul disegno di legge	
6.1.	Condividete l'impostazione e i contenuti del disegno di legge?
<i>Risposta</i>	<i>Si</i>
Data	
#	Data compilazione 24 febbraio 2023